

370.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 APRILE 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	21673	FELICI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	21683, 21694 21699, 21701, 21709, 21714
Disegni di legge:		SPONZIELLO	21688
(Approvazione in Commissione)	21674	TASSI	21698, 21699, 21709, 21715
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	21674, 21717	VALORI	21691, 21697, 21699
(Trasmissione dal Senato)	21673, 21717	Proposte di legge:	
Disegno di legge (Discussione e approva- zione):		(Annunzio)	21673, 21717
Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la ri- forma dell'agricoltura (Modificato dal Senato) (2244-B)	21682	(Assegnazione a Commissione in sede legislativa)	21718
PRESIDENTE	21682, 21699, 21703, 21709	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	21674
ALESÌ	21683	(Ritiro)	21674
ASCARI RACCAGNI	21714	(Trasmissione dal Senato)	21673
AVERARDI	21685	Proposta di legge di iniziativa regionale (An- nunzio)	21673
BASSI	21714	Risoluzione (Annunzio)	21718
CIAFFI, Relatore	21682, 21693, 21699 21701, 21709	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
		PRESIDENTE	21718
		LIMA, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione eco- nomica	21718
		SERVELLO	21718

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1975

	PAG.		PAG.
Interrogazioni (Svolgimento):		Per un lutto del deputato Villa:	
PRESIDENTE	21675	PRESIDENTE	21675
ALFANO	21680		
CESARONI	21679	Provvedimenti concernenti amministrazioni lo-	
PICA	21678	cali (Annunzio)	21675
SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	21675
<i>la pubblica istruzione</i>	21676, 21677		
	21679, 21680	Sostituzione di un commissario	21675
TOZZI CONDIVI	21676	Votazione segreta	21701
Commissione inquirente per i procedimenti di		Votazione segreta di disegno di legge . . .	21715
accusa (Annunzio di ordinanza) . .	21674	Ordine del giorno della prossima seduta .	21718
Ministro del commercio con l'estero (Tra-			
missione)	21675		

La seduta comincia alle 17.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 aprile 1975.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreotti, Anselmi Tina, Lobianco, Pedini, Rizzi e Vetrone sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VALIANTE: « Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, che reca norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato » (3718);

ALTISSIMO ed altri: « Modifica dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato » (3719);

SALVI: « Estendimento agli impianti di produzione e alle reti di distribuzione del calore delle disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata con la legge 3 novembre 1971, n. 1069 » (3720);

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA ed altri: « Adeguamento e unificazione delle pensioni e degli assegni per gli inabili fisici, psichici e sensoriali » (3721);

MATTA ed altri: « Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 » (3724);

TRIVA ed altri: « Provvedimenti per la finanza locale » (3725);

PAZZAGLIA e BORROMEO D'ADDA: « Aggiornamento dei massimali di pensione annua fissati per le ritenute al fondo sociale di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 583, per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ed estesa con legge 20 marzo 1968, n. 369, ai titolari di pensione INPS, nonché ai fondi autonomi gestiti dall'INPS » (3727).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
d'iniziativa regionale.**

PRESIDENTE. Il consiglio regionale del Veneto ha trasmesso alla Presidenza, a norma dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa regionale:

« Partecipazione regionale in materia di elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie » (3726).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania relativo al riconoscimento delle scuole tedesche in Italia con *memorandum*, effettuato a Roma il 2 aprile 1974 » (approvato da quel consesso) (3722);

Senatori MADERCHI ed altri: « Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, recante norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (approvato da quella VIII Commissione permanente) (3723).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono già stati deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla III Commissione (Esteri):

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania relativo al riconoscimento delle scuole tedesche in Italia, con *memorandum*, effettuato a Roma il 2 aprile 1974 » (*approvato dal Senato*) (3722) (*con parere della VIII Commissione*);

alle Commissioni riunite II (Interni) e IV (Giustizia):

GIOMO ed altri: « Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine; istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere » (3644) (*con parere della I Commissione*).

**Ritiro
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Mario Ferri ha chiesto di ritirare, anche a nome dell'altro firmatario, la seguente proposta di legge:

FERRI MARIO e FRASCA: « Costituzione della provincia di Melfi » (3054).

Questa proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione del 23 aprile in sede legislativa la II Commissione (Interni) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Aumento delle misure della indennità mensile per il servizio di istituto alle forze

di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato » (*approvato dal Senato*) (3708), *con l'assorbimento delle proposte di legge* BELLUSCIO ed altri: « Miglioramenti economici in favore degli appartenenti alle forze di polizia » (3413); BIGNARDI e GIOMO: « Modifiche al trattamento economico degli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e degli agenti di custodia » (3503); ALMIRANTE ed altri: « Norme per la ristrutturazione dei servizi di pubblica sicurezza, per l'uso delle armi e dei mezzi di coazione fisica in servizio di pubblica sicurezza. Trattamento economico degli appartenenti ai corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri e della pubblica sicurezza. Fermo di polizia » (3589), *le quali, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno*.

Annunzio di una ordinanza della Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, ha trasmesso alla Presidenza, il 23 aprile 1975, un'ordinanza, emessa in pari data, con la quale è stata disposta l'archiviazione degli atti trasmessi dalla pretura di Bettola — iscritti al n. 95/VI del registro generale della Commissione inquirente — riguardanti gli onorevoli Emilio Colombo, già Presidente del Consiglio dei ministri, e Antonio Giolitti, già ministro del bilancio e della programmazione economica, in ordine a pretese ipotesi di reato connesse a finanziamenti erogati dall'Unione nazionale consumatori a favore di personalità politiche.

Il presidente della Commissione inquirente ha comunicato — per gli effetti di cui all'articolo 18 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa — che tale ordinanza è stata approvata con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti la Commissione.

Copia della suddetta ordinanza è depositata in segreteria a disposizione degli onorevoli deputati.

Decorre pertanto da oggi il termine previsto dal secondo comma dello stesso articolo 18 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa. Il detto termine scadrà martedì 6 maggio prossimo venturo, alle ore 20.

Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE. Informo che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani il deputato de' Cocci in sostituzione del deputato Bernardi, dimissionario.

Trasmissione dal ministro del commercio con l'estero.

PRESIDENTE. Il ministro del commercio con l'estero, con lettera del 17 aprile 1975, ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, l'autorizzazione concessa a dipendenti di quel Ministero a prestare servizio presso organismi internazionali.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, in data del 22 aprile 1975, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica, emanati nel primo trimestre 1975, concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Rizziconi (Reggio di Calabria), Firenze, Mottola (Taranto), Noci (Bari), Somma Lombardo (Varese); nonché gli estremi dei decreti prefettizi relativi alla proroga delle gestioni straordinarie dei comuni di Modugno (Bari), Altamura (Bari), San Vito Chietino (Chieti), Ladispoli (Roma), Caorle (Venezia), Isola della Scala (Verona), Larino (Campobasso), Palma Campania (Napoli), Buccino (Salerno), Cisternino (Brindisi) e Ardore (Reggio di Calabria).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Per un lutto del deputato Villa.

PRESIDENTE. Informo la Camera che lo onorevole Villa è stato colpito da grave lutto: la perdita del padre.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari ho già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio, che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Magri, Azzaro, Grassi Bertazzi, Drago e Salvatore Urso, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere - in relazione al fatto che il giorno 21 maggio 1974, preannunciato da pubblici manifesti, nei locali della facoltà di lettere dell'università di Catania si è tenuto un dibattito sul "declino della DC" e sulla "fine del trentennio della DC" a iniziativa di un "Movimento culturale rivoluzionario" con recapito presso la sede del "partito comunista marxista-leninista italiano" - se l'uso di locali dello Stato al predetto fine sia stato o no autorizzato dalle competenti autorità accademiche e nell'un caso o nell'altro quali iniziative abbiano preso o intendano prendere le autorità accademiche stesse o il Ministero al fine di evitare che abbia a ripetersi un così grave abuso, che rientra nel quadro della insistente sfida da parte di minoranze prepotenti e faziose allo spirito e alla lettera di quella Costituzione repubblicana, che deve regolare la libera convivenza nel nostro Stato democratico » (3-02436).

Poiché gli interroganti non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato all'interrogazione.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Tozzi Condivi, al ministro della pubblica istru-

zione, « per conoscere in che modo nei convitti annessi ad istituti tecnici industriali ed agrari sarà possibile la partecipazione alle elezioni degli organi collegiali dei genitori degli allievi interni, in quanto i medesimi non possono paragonarsi ai convitti nazionali e agli educandati femminili per i quali l'ordinanza ministeriale prevederà norme particolari. In particolare si prospetta il caso del convitto Montani di Fermo, annesso a quell'istituto industriale, il quale gode di una autonomia amministrativa ben precisata dallo statuto allegato al regio decreto 24 agosto 1933, n. 2177 (vedi articoli 17, 18 e 19). Si noti inoltre che nel convitto Montani sono ospitati 254 allievi, le cui famiglie risiedono per la maggior parte fuori della regione Marche e sparse in tutte le province italiane. Tali famiglie saranno escluse pertanto dal diritto di voto, in quanto non si può pretendere che esse compiano un viaggio assai dispendioso per partecipare alla competizione elettorale. Pertanto si ritiene che in tali casi il rettore possa ricevere esplicita delega da parte dei genitori interessati. L'interrogante invita comunque il ministro a predisporre gli strumenti necessari al fine di evitare la esclusione di larghe rappresentanze, con evidente ed ingiusta discriminazione, come pure ad assicurare la presenza del rettore del Montani nel consiglio di istituto, così com'è prevista quella del preside » (3-02869).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Innanzitutto, per quanto concerne la partecipazione alle elezioni degli organi collegiali degli istituti tecnici dei genitori degli allievi accolti negli annessi convitti, è necessario tener conto dei vincoli derivanti dalle caratteristiche del voto previste dall'articolo 20, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Il voto deve essere — recita il decreto delegato — « personale (...) e segreto ». Poste tali caratteristiche, appare evidente l'impossibilità di una delega, tanto più se la delega stessa dovesse essere fatta al rappresentante di un ente: infatti il voto per delega non sarebbe « personale » e, nell'ipotesi specifica, esso non potrebbe essere nemmeno « segreto », dato che il rappresentante di un ente dovrebbe esprimerlo su deliberazione del consiglio d'amministrazione. Altra conseguenza sarebbe l'esercizio di un voto plurimo: ciò pone in ancor maggiore evi-

denza la contraddizione della proposta contenuta nell'interrogazione con il carattere personale del voto. L'impossibilità giuridica di ammettere la delegabilità del voto non lascia alcuno spazio discrezionale per una normativa di carattere amministrativo. Il superamento delle difficoltà pratiche deve essere, pertanto, necessariamente affidato all'impegno dei genitori, che potranno ovviarvi in parte anche mediante opportuni accordi (ad esempio, in occasione delle elezioni) con i genitori residenti nella sede degli istituti in questione.

Quanto alla partecipazione del rettore al consiglio di circolo e di istituto, appare evidente che essa verrebbe a modificare la composizione di un organo collegiale, stabilita da una norma avente valore di legge ordinaria, e pertanto non derogabile in sede amministrativa.

D'altra parte, si deve ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica numero 416 — che attiene agli organi collegiali a livello di circolo o di istituto — si applica ai circoli didattici e a tutti gli istituti scolastici d'istruzione secondaria, ivi compresi gli istituti tecnici. Pertanto al suo ambito di applicazione rimane vincolata anche la questione di cui è parola nell'interrogazione, mentre ne rimane estranea l'istituzione educativa, che non è perfettamente assimilabile all'istituto, ma integra la fattispecie di un convitto.

Tuttavia, al fine di ovviare, per quanto possibile, agli inconvenienti prospettati dall'onorevole interrogante, sono state impartite disposizioni, sia con carattere generale, sia come risposta ad un quesito specifico avanzato dal provveditore agli studi in ordine all'istituto tecnico industriale di Fermo. Con tali disposizioni si consente — ed era questa l'unica cosa che poteva essere ammessa dalla normativa che ho sopra ricordato — che il rettore del convitto o un suo delegato possa partecipare a titolo consultivo, su richiesta del consiglio d'istituto o del consiglio di classe, alle riunioni, quando si trattino argomenti relativi ai giovani ospitati nel convitto.

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TOZZI CONDIVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si tratta tanto di dichiarare se sia o no soddisfatto. Ciò che m'interessa è che l'onorevole rappresentante del Ministero della pubblica istruzione voglia considerare se l'oggetto da me prospettato sia o non sia degno di un esame profondo. Né

è esatto dire che la cosa riguarda solamente il convitto Montani, poiché nell'interrogazione si parla, è vero, di quel convitto a titolo esemplificativo, ma si afferma anche che questo è un problema comune a tutti i convitti annessi ad istituti tecnici, agrari, industriali o d'altra specie.

La mancata autorizzazione del voto per delega ha impedito quella che sarebbe stata una soluzione. Dire che è impossibile manifestare a distanza il voto significa voler ignorare che è al vaglio della Camera da vario tempo, sulla base di diverse proposte, la possibilità di consentire ai nostri emigrati di votare, anche se lontani dal territorio nazionale, alle elezioni politiche. Ritengo, pertanto, che poteva essere elaborata una forma adeguata per consentire a questi genitori, che costituiscono una categoria speciale, di venire opportunamente rappresentati. La mancata presenza nei consigli degli istituti in questione, di delegati dei genitori dei convittori priva evidentemente quei collegi di un apporto essenziale di conoscenza e di esperienza. Pertanto è necessario che questi genitori possano esprimere le proprie opinioni, tutelare l'interesse dei loro figlioli, pena il misconoscere l'importanza di questi convitti, preposti ad una funzione non soltanto di istruzione, bensì anche educativa di massima importanza. Mi sembra necessario ed opportuno che il Ministero riesamini accuratamente tutti questi problemi, tenendo conto non delle difficoltà, ma della necessità di risolverle adeguatamente. Anche sul punto dell'asserita impossibilità di garantire l'effettiva presenza del rettore del convitto in questione nell'organo collegiale ritengo che si debba riesaminare la situazione con più ponderazione e approfondimento.

Questi decreti delegati in teoria hanno una finalità meravigliosa: tuttavia la loro applicazione pratica non ha condotto al risultato auspicato. È necessario, quindi, che si esamini la struttura dei consigli previsti. Per esempio, nel caso di un istituto tecnico, industriale od agrario, con annessi istituti sperimentali o centri enologici e via di seguito, finanziati dalla provincia, dalla camera di commercio o da altri, sorge l'esigenza che nei loro consigli d'amministrazione siano compresi e abbiano diritto di voto anche i rappresentanti degli enti finanziatori. Diversamente ci troveremmo nelle condizioni di far cessare determinate attività che rivestono una importanza specifica nel mondo della ricerca e pertanto nel mondo industriale ed agricolo. Essendo queste difficoltà reali, quando un

deputato le espone, ritengo che da parte del Ministero dovrebbe darsi prova di senso di responsabilità studiando attentamente il modo per poter giungere ad una soluzione adeguata, e non limitarsi ad affermare semplicemente che tale soluzione è difficile.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, la invito a concludere.

TOZZI CONDIVI. Bisogna assolutamente far sì che le istituzioni che vengono create siano vive e vitali e possano realizzare quei fini per i quali sono predisposte.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Pica, ai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, « per conoscere — premesso: che l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, stabilisce che l'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti di scuola materna è di 36 ore settimanali; che il Ministero della pubblica istruzione, con circolare n. 299, ha dettato norme per l'espletamento del detto servizio in cinque giorni la settimana; che la stessa circolare prevede altra insegnante con supplenza temporanea per coprire il "giorno libero" dell'insegnante titolare — se la circolare n. 299 sopra richiamata può sostituirsi alle norme dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e addirittura ripropone disposizione contenute nell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 444; se affidare ad un'insegnante supplente le ore residue per un giorno la settimana non arreca didatticamente pregiudizio al normale svolgimento del servizio e non comporta economicamente un aggravio di spesa, al punto che sarebbe più logico e produttivo rapportare le ore di servizio per le insegnanti a 25 settimanali, come per le scuole elementari, stabilendo un doppio turno, uno antimeridiano e il secondo pomeridiano, di quattro ore e dieci minuti ciascuno » (3-03024).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

SPITELLA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ha determinato in 36 ore settimanali l'orario delle insegnanti di scuola materna, con una riduzione di sei ore rispetto all'orario desumibile dalla legge 18 marzo 1968, n. 444. La legge 30 luglio 1973, n. 477, nello stabilire il principio della riduzione di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1975

orario di cui si è detto, ha espressamente disposto che debba essere garantita l'attuale prestazione complessiva giornaliera per gli alunni, non inferiore a sette ore. L'esigenza del contemporaneo rispetto di entrambe le citate norme ha reso necessario adottare accorgimenti di ordine pratico, di cui alla circolare telegrafica n. 299 del 29 novembre 1974, menzionata nell'interrogazione. Tale circolare non è pertanto in contrasto con le norme di legge che regolano la materia.

Si assicura per altro l'onorevole interrogante che sono già allo studio soluzioni più rispondenti, anche dal punto di vista didattico, ad una realtà, come quella delle scuole materne, ancora in via di consolidamento ed assestamento: si tratta di una soluzione che richiederà nuovi interventi legislativi perché comporterà un notevole aggravio finanziario per il bilancio del Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Pica ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PICA. Signor Presidente, il problema sollevato con la mia interrogazione è assai sentito nella realtà della scuola materna, in cui l'orario di lavoro attualmente costituisce uno dei punti negativi sui quali più volte è stata richiamata l'attenzione del Governo. Come testé ha ricordato l'onorevole sottosegretario, l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ha ridotto l'orario di lavoro per le insegnanti di scuola materna a 36 ore settimanali, rispetto alle 42 sancite dall'articolo 17 della legge n. 444 istitutiva della scuola materna statale.

Prendo atto dell'assicurazione del rappresentante del Governo, secondo la quale sono allo studio misure per avviare a soluzione questo problema importantissimo; debbo per altro rilevare che già le disposizioni della legge n. 444 erano in contrasto con la normativa generale: quando all'articolo 17 si diceva che lo stato giuridico dell'insegnante della scuola materna è equiparato a quello delle insegnanti elementari, e l'orario settimanale veniva stabilito in 42 ore, contro le 25 delle insegnanti di scuola elementare, ci trovavamo già da allora di fronte ad un evidente contrasto con i principi fondamentali dello Stato di diritto.

La riduzione a 36 ore settimanali dell'orario delle insegnanti di scuola materna non ha eliminato questo contrasto; senza contare che la situazione si è aggravata in seguito alla circolare n. 299, perché le 36 ore sono state concentrate in cinque giorni. È stato

in pratica, per i cinque giorni, ripristinato il ritmo orario corrispondente alle 42 ore settimanali previste dalla legge n. 444.

Mi auguro dunque che a breve termine possa essere trovato rimedio a questa situazione di disagio in cui versa il settore della scuola materna; tale disagio ha trovato eco in una mia proposta di legge, firmata anche da altri colleghi, la quale reca il numero 3577, e che sottopongo alla particolare attenzione del rappresentante del Governo, ai fini di un rapido ripristino di quel necessario equilibrio che deve crearsi in tutti i settori della scuola, elementare e materna, della nostra Repubblica.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Cesaroni, Maria Agostina Pellegatta e Rosalia Vagli, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere come si conciliano le direttive impartite con circolare 2 dicembre 1974, n. 307, del Ministero della pubblica istruzione relativamente al piano di istituzione ed assestamento di sezioni di scuola materna statale per l'anno 1975-76, ove, giustamente, si punta ad istituire le nuove sezioni in località che ne sono prive o, comunque, ove operino scuole materne non statali, con l'assoluta insufficienza dei contributi che vengono concessi ai comuni, che gestiscono la maggior parte delle scuole materne considerate " non statali ". Infatti, come risulta dalle stesse somme iscritte nel bilancio della pubblica istruzione per l'anno 1975, per ogni bambino che frequenta la scuola materna statale corrisponde una spesa di circa 200 mila lire. Va considerato che tale spesa copre solo la parte relativa agli stipendi per gli insegnanti, mentre gli oneri relativi ai locali, alle attrezzature, al personale insergente è a carico degli enti locali. Per ogni bambino, invece, che frequenta le scuole materne non statali il contributo che verrà concesso, stando sempre alle somme scritte nel bilancio di previsione nel 1975 ed alle esperienze degli anni precedenti, si aggirerà sulle lire 20 mila. Tale contributo, che oltretutto viene erogato con anni di ritardo, privilegia in realtà le scuole materne private. Esse infatti, oltre a godere del contributo in misura quasi sempre maggiore a quello che viene concesso ai comuni, fanno pagare rette mensili che spesso superano anche le 60 mila lire. Si domanda pertanto al ministro se non ritenga opportuno adottare provvedimenti intesi a privilegiare nella concessione dei contributi le scuole materne comunali, elevando i medesimi allo stesso livello della spesa che

per i soli insegnanti lo Stato incontra per le scuole materne statali. Tale provvedimento si rende tanto più urgente in considerazione della sempre più preoccupante situazione economica degli enti locali, e, nello stesso tempo, per salvaguardare e sviluppare una attività ed una esperienza che in questo campo i comuni da decenni svolgono con risultati ampiamente positivi » (3-03149).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel rispetto dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 444, l'intervento dello Stato è diretto ad istituire scuole materne statali in via prioritaria nelle località nelle quali manchi ogni forma di attività statale e non statale nel campo dell'educazione prescolastica. Lo Stato interviene anche in favore delle scuole materne non statali, erogando sussidi che concorrono parzialmente alla spesa di funzionamento delle suddette scuole. Data la natura sussidiaria di tale intervento, il contributo per ciascun alunno di scuola materna non statale non può non essere inferiore alla spesa che lo Stato sostiene per ogni alunno di scuola materna statale.

Attualmente, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, il Ministero della pubblica istruzione è in grado di erogare contributi che mediamente ammontano a 450 mila lire annue per ogni sezione, senza distinzione fra scuole materne gestite dai comuni e scuole gestite da privati (distinzione non consentita né dal dettato costituzionale né dalle norme ordinarie in vigore), seguendo i criteri prescritti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073: numero degli alunni frequentanti, condizioni socio-economiche della zona, eventuali altre sovvenzioni disposte allo stesso titolo da altri enti.

Si assicura, per altro, che il Ministero della pubblica istruzione terrà in debita considerazione, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio, quelle scuole materne gestite da enti locali o da privati che si trovino ad affrontare problemi di gestione particolarmente difficili.

Oltre a questa attività, è evidente che lo Stato deve destinare sempre maggiori mezzi finanziari al funzionamento e allo sviluppo della scuola materna statale.

PRESIDENTE. L'onorevole Cesaroni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CESARONI. Debbo esprimere la mia profonda insoddisfazione per la risposta che il sottosegretario ha dato all'interrogazione che ho presentato unitamente ad altri colleghi. Con essa noi abbiamo inteso soprattutto denunciare la grave e inammissibile discriminazione che il Governo attua a danno della scuola materna gestita dagli enti locali, la quale, a nostro giudizio, non è affatto sussidiaria o marginale rispetto a quella statale. Questo tipo di scuola materna, dal punto di vista quantitativo, è di gran lunga più importante di quella cosiddetta statale, e, oltre tutto, è all'avanguardia dal punto di vista strutturale e pedagogico. Infatti, sul totale dei bambini che, nel 1974, hanno frequentato (ed il rapporto non muta nel 1975) la scuola materna, solo 317.226 si sono iscritti a quella statale (e cioè il 13,7 per cento dei bambini fra i tre e i cinque anni), per la quale lo Stato ha speso, per il personale e per altri interventi minori, 200 mila lire per bambino, mentre altri 1.254.679 (pari al 44,5 per cento) si sono iscritti a quella cosiddetta non statale, per la quale lo Stato ha erogato contributi pari a 20 mila lire per bambino. Dietro la dizione « scuola materna non statale », in realtà, si nascondono la scuola materna privata e quella gestita dai comuni, che è, come ho già detto, di gran lunga la più importante ed andrebbe, perciò, incoraggiata e privilegiata dallo Stato.

Si tenga presente che le 20 mila lire in media erogate per ogni bambino che frequenta la scuola materna non statale privilegiano in realtà la scuola materna privata, che, oltre a fruire del contributo dello Stato (quasi sempre in misura maggiore di quanto erogato agli enti locali), fa pagare alle famiglie pesanti rette giornaliere. Senza dire poi che essa segue un indirizzo educativo discutibile, come viene rilevato anche nell'ultimo rapporto del CENSIS.

Quello che noi chiediamo è che finisca innanzitutto l'assurda confusione che esiste in ordine alla scuola materna non statale. Oggi, infatti, la scuola materna è in piccola parte statale, con il contributo determinante dei comuni; per la maggior parte è comunale, a totale carico dei bilanci comunali e con il ridicolo contributo dello Stato cui abbiamo fatto cenno. Una parte notevole delle scuole materne è gestita da privati, con il contributo dello Stato e con un pesante onere a carico delle famiglie, che arriva anche a 60 mila lire mensili. Alle scuole materne comunali deve andare — questa è la nostra precisa richiesta, onorevole sottosegretario — un contributo che

sia almeno pari a quello che lo Stato spende per la scuola statale, cioè 200 mila lire per ogni bambino. E così che andrebbero interpretate ed attuate le direttive della circolare ministeriale di cui si parla all'inizio della nostra interrogazione.

Questa nostra richiesta è tanto più giustificata oggi, di fronte alla grave situazione economica e finanziaria dei comuni, di fronte alla necessità di privilegiare, nella politica della spesa pubblica e degli investimenti, i consumi sociali e civili.

Ovviamente, noi continueremo a batterci perché si discutano quanto prima le proposte avanzate dal gruppo comunista per una radicale riforma di tutta la scuola per l'infanzia, entro la quale riforma potranno trovare adeguata soluzione non soltanto i problemi economici e finanziari, ma anche i problemi di indirizzo e di organizzazione. Si potrà così assicurare la frequenza alla scuola per l'infanzia anche a quel milione e mezzo di bambini che oggi ne sono esclusi.

Ecco i motivi di fondo che ci hanno spinti a presentare questa interrogazione, e per i quali riteniamo che la risposta dell'onorevole sottosegretario sia assolutamente insoddisfacente e inadeguata.

PRESIDENTE. L'ultima interrogazione è dell'onorevole Alfano, al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere — in ordine a ricorrenti voci non ufficiali, secondo le quali dovrebbero essere, ancora una volta, rinviati a data lontana il bando e l'espletamento del concorso magistrale, sul quale fanno assegnamento migliaia di giovani maturati e diplomati, che confidano da anni su tale prova sempre rinviata per conquistare un sospirato posto di lavoro — se le dette voci ricorrenti risultino o no fondate e per sapere se il ministro non intenda, invece, disporre che il competente dicastero, attraverso un sollecito comunicato ufficiale, provveda a rassicurare le fondate aspettative di tanti giovani in ansia, pubblicizzando la data definitiva del bando con i termini per l'espletamento del concorso » (3-03341).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

SPITELLA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono in grado di informare che con ordinanza ministeriale n. 78 del 20 marzo 1975 i provveditori agli studi sono stati autorizzati a pubblicare sotto la data del 10 aprile 1975 il bando del concor-

so magistrale per titoli ed esami per i posti vacanti sia nel ruolo normale sia nel ruolo in soprannumero.

Il rinvio, per altro non lunghissimo, dell'emanazione del bando è derivato dall'opportunità di approntare quanto fosse necessario allo svolgimento del concorso in conseguenza della nuova normativa entrata in vigore con i decreti previsti dalla legge n. 477.

PRESIDENTE. L'onorevole Alfano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ALFANO. Non posso dichiararmi soddisfatto di fronte alla scialba risposta dell'onorevole sottosegretario. La mia interrogazione fu ispirata da molteplici considerazioni. Innanzitutto da alcuni anni — a quanto pare, almeno dal 1972 — non veniva bandito alcun concorso magistrale.

SPITELLA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. La norma è ogni due anni.

ALFANO. Siamo andati oltre il biennio e siamo in ritardo di un anno!

Dal 1972, cioè dall'anno del bando dello ultimo concorso espletato, i diplomati, i maturati e tutti gli altri aventi titolo per partecipare al concorso si sono moltiplicati in ragione del quoziente di abilitati per ogni annata scolastica. Pertanto, gli aspiranti all'insegnamento, nel solo campo della scuola e dell'insegnamento per i corsi elementari, hanno raggiunto in tutta la penisola un totale che può essere calcolato non a torto, anche se con ovvia approssimazione, in alcune centinaia di migliaia. Questo calcolo approssimativo è suffragato dalla considerazione che per la sola provincia di Napoli, capoluogo della regione Campania, gli aspiranti partecipanti al concorso, appena e finalmente bandito in data del 10 aprile scorso, superano già le 15 mila unità, onorevole sottosegretario.

Se a questa incresciosa constatazione si aggiunge che il bando prevede per la provincia di Napoli non più di 500 posti da coprire, tutte le altre considerazioni si sviluppano nel quadro di una più che deteriore situazione.

SPITELLA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non sarebbe stato diverso se avessimo bandito prima il concorso: i posti sono quelli.

ALFANO. Onorevole sottosegretario, che può fare un giovane una volta diplomatosi?

Rimane disoccupato e, poiché trascorrono 3, 4, 5, persino 10 anni prima che possa espletare un concorso, arriverà solo in età avanzata a risolvere il suo problema di inserimento nel mondo del lavoro.

Dicevo che l'affermazione innanzi ipotizzata, che gli aspiranti all'insegnamento raggiungono un totale di centinaia di migliaia di unità, può trovare suffragio di validità in un semplice calcolo aritmetico che moltiplichi per le 95 province della penisola un approssimativo e convenzionale quoziente di giovani — e non più giovani — che hanno conseguito frattanto, fra il 1972 e il 1975, la abilitazione magistrale o altro titolo equipollente. Premesso che, inoltre, le più facili previsioni danno per scontato che il concorso recentemente bandito raggiungerà l'approdo di una concreta conclusione, considerato il complesso congegno dilatorio e temporeggiatore di prove scritte ed orali inframmezzate da corsi di perfezionamento, il concorso verrà ultimato, se tutto va bene, non prima dello spirare del prossimo anno 1976. Ma altre considerazioni niente affatto positive possono agevolmente farsi. Prendendo come media orientativa l'età di 18 anni per i giovani che hanno conseguito l'abilitazione magistrale nel già abbastanza lontano anno 1972, per quelli che riusciranno a conseguire una felice affermazione attraverso il concorso bandito si può prevedere che i vittoriosi, ben piazzati in graduatoria, potranno contare sulla conquista del posto soltanto dopo aver raggiunto l'età di 22-23-25 anni; la qual cosa sta a dire che fortunati e non fortunati, piazzati ed esclusi, hanno dovuto attendere ben 4 anni per potersi soltanto cimentare in una prova impegnativa per la valorizzazione del loro titolo di studio.

È ovvio, infine, che se il Dicastero della pubblica istruzione avesse avuto cura di comunicare ufficialmente e con opportuno senso di responsabilità, fin dall'espletamento del precedente concorso, che il nuovo bando sarebbe stato emanato non prima del 10 aprile 1975, moltissimi dei possessori dell'abilitazione magistrale sarebbero stati indotti, certamente, ad imboccare strade diverse per la conquista del sospirato posto, e, con tutta probabilità, molti altri fra loro non avrebbero mancato di considerare attentamente la convenienza e l'opportunità anche di seguire un diverso orientamento per i loro corsi di studio.

Invece — e questo è il motivo ispiratore dell'interrogazione — tante migliaia di gio-

vani che hanno conseguito nel quadriennio l'abilitazione magistrale sono stati sempre tenuti sulla corda in conseguenza dei reiterati annunci ed impegni, più o meno ventilati dagli organi di stampa, e senza alcuna precisazione responsabile da parte del competente dicastero, di un prossimo, se non imminente, nuovo bando di concorso. Da ultimo — e questo soprattutto ha esasperato molto i giovani — anche l'annunciata data del bando, finalmente indetto, dopo la presentazione di questa mia interrogazione, è stata reiteratamente messa in forse da continue e ripetute voci e notizie di stampa che accennavano ad un ulteriore rinvio *sine die*, in conseguenza di diatribe, polemiche, contestazioni, mancate intese e dissensi più che manifesti e notori, insorti — con allarmante crescendo — tra le molteplici organizzazioni sindacali e i vertici degli organi responsabili del dicastero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Onorevole Alfano, la prego di concludere.

ALFANO. Senz'altro, signor Presidente. Tutto questo, ovviamente, a detrimento del rendimento della scuola, per la quale da lungo tempo si continua a lamentare la notevole carenza di insegnanti elementari, e con nocimento del prestigio, della serietà e del decoro della pubblica amministrazione, non infondatamente accusata di sottrarsi, con siffatti inconcepibili espedienti dilatori, al mantenimento delle promesse e degli impegni programmati, ad ogni cambio di governo e nel corso di ogni consultazione popolare, per rendere operante, fattiva e seria la scuola italiana.

Tanto premesso, e considerato che ai molti giovani che non riusciranno a trovare favorevole collocazione nei pochi posti messi a concorso si sommeranno altre migliaia che conseguiranno nel frattempo l'abilitazione magistrale, il sottoscritto interrogante raccomanda, onorevole sottosegretario, che il Dicastero della pubblica istruzione, con più meditato senso di responsabilità, si induca a programmare e a pubblicizzare, sin da questa stagione, l'anno nel quale prevede che possa essere bandito un nuovo concorso magistrale, computando i posti che potranno rendersi nel frattempo vacanti, sì da non deludere ulteriormente e tenere sulla corda per altri lunghi anni le leve dei nuovi abilitati.

Per tutte queste considerazioni, onorevole sottosegretario, mi dichiaro insoddisfatto.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2244-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato, avvertendo che il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e senza limiti di tempo per gli interventi degli iscritti al gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ricordo che nella seduta del 23 aprile scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Ciaffi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CIAFFI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, che era già stato approvato dalla Camera, ha subito, da parte del Senato, alcune modificazioni che, in sede referente, la maggioranza della Commissione agricoltura ha approvato. Non è mio compito esporre il significato normativo e politico di questa legge fondamentale; è mio compito, invece, informare i colleghi circa il significato delle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Vi è una serie di variazioni prettamente e meramente formali sulla quale non mi soffermo: si tratta di correzioni di articoli o di loro parti per una più corretta lettura del testo. È necessario, invece, soffermarsi sulle modificazioni apportate agli articoli 2, 13, 14, 18, 20, 25, 26 e 37, in quanto esse rivestono carattere sostanziale.

In particolare, l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato modifica sostanzialmente il regime transitorio inizialmente previsto per l'attuazione della legge e la correlazione con la legislazione agraria delle regioni. In sostanza, il Senato propone che le regioni a

statuto ordinario e a statuto speciale provvedano entro due anni dall'entrata in vigore della legge ad adeguare la loro legislazione per renderla compatibile sia con i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie, sia con i principi fondamentali determinati al terzo comma dell'articolo 2 della legge stessa. Stabilisce poi che, entro questi due anni, restino salve le norme regionali già in vigore, purché non siano in contrasto con i limiti delle direttive comunitarie — quanto alle regioni a statuto speciale e alle provincie di Trento e Bolzano — e con i principi fondamentali di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge, per le regioni a statuto ordinario.

Indubbiamente siamo di fronte ad un'applicazione logica di un impegno giuridico che scaturisce dal recepimento di un accordo internazionale qual è la direttiva comunitaria. È chiaro che questa si pone come una legge-quadro rispetto alla legislazione regionale: siamo di fronte ad una direttiva della CEE, non ad un regolamento che potrebbe essere recepito *tout court* dalla legislazione nazionale.

La legge-quadro, quindi, oltre a recepire le direttive comunitarie, stabilisce anche dei principi fondamentali per le regioni a statuto ordinario o speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano; principi che la stessa nostra Costituzione prevede quali limiti entro i quali può essere esercitata la competenza primaria in materia agricola da parte delle regioni stesse. Si tratta, in sostanza, di una puntualizzazione che il Senato ha voluto introdurre per evitare che leggi regionali precedentemente emanate e che continuano ad avere efficacia ed esecuzione possano violare l'obbligo della conformità della legislazione nazionale agli impegni comunitari. Nel momento in cui recepiamo in questa legislazione un impegno comunitario, è logico che tutte le norme che con esso contrastano cedano il passo alla nuova normativa, con la graduazione prevista per le regioni a statuto speciale e per quelle a statuto ordinario.

La seconda modificazione sostanziale apportata dal Senato riguarda l'articolo 13; con essa si precisa meglio che la possibilità di presentazione del piano di sviluppo per fondi concessi a mezzadria e colonia è data anche ai mezzadri e ai coloni. Non solo, quindi, mezzadri e coloni possono beneficiare direttamente delle provvidenze di cui ai piani aziendali, non solo queste ultime possono essere concesse autonomamente al concedente o congiuntamente al concedente e al mezza-

dro, ma si precisa che la presentazione del piano in discussione (che è un momento procedurale precedente l'ottenimento dei benefici di cui sopra) può essere fatta, anche senza il consenso del concedente, dai mezzadri e dai coloni. Si tratta, ancora una volta, di una specificazione che vuole meglio precisare un concetto che la Camera aveva già trasfuso nell'articolo. Anche al riguardo, quindi, mi pare che il contributo del Senato sia migliorativo.

In ordine agli articoli 14, 18, 20 e 25, si è attuata, invece, una estensione del regime di favore che il testo approvato dalla Camera aveva riservato al solo Mezzogiorno e alle aree depresse del centro d'Italia. Si parla ampiamente, ora, di « aree depresse », quindi di aree depresse dell'Italia centrale e settentrionale, oltre che dei territori classificati montani dalle leggi in vigore. Il relativo regime di favore nella concessione dei mutui si concreta nell'addossamento di un saggio di interesse inferiore a quello correntemente applicato nell'intero territorio nazionale. Anche in questo caso — trattandosi di una modificazione estensiva che sostanzialmente applica un regime preferenziale non solo al Mezzogiorno ma anche alle altre zone depresse e a quelle montane — viene a completarsi un regime di favore destinato a tutte quelle aree che si trovano in uno stadio di sviluppo inferiore rispetto alle zone più privilegiate.

La modificazione introdotta al primo comma, articolo 13, è anch'essa estensiva, in quanto a beneficiare delle provvidenze per i piani di sviluppo non saranno più soltanto le cooperative di coltivatori diretti: infatti, con la soppressione delle parole « coltivatori diretti » e con l'adozione della formula « cooperative costituite nell'ambito della legislazione sulla cooperazione », il beneficio viene esteso anche alle cooperative che non siano costituite da coltivatori diretti. Naturalmente, si tratta di un'estensione che va inquadrata nel principio fondamentale, espresso dalla stessa legge, della preferenza da concedere, nell'erogazione dei benefici, agli imprenditori agricoli coltivatori diretti rispetto ai non coltivatori.

All'articolo 37, con una modificazione restrittiva, si stabilisce che la condizione dell'accorpamento, per poter beneficiare dell'indennità di cessazione, non è alternativa ma aggiuntiva al requisito che riguarda l'ammodernamento dell'azienda. Quindi, per poter beneficiare dell'indennità, è necessario, oltre all'accorpamento dell'azienda, un piano di ammodernamento.

In sostanza, si tratta — ad eccezione di quella prevista all'articolo 2 — di modificazioni migliorative di portata limitata, che rendono però più preciso questo testo così complesso: anche a prescindere dal numero degli articoli, si tratta infatti di un provvedimento legislativo che riorganizza tutto l'intervento nel settore agricolo, sia a livello centrale, sia a livello regionale, incanalandolo entro canoni politico-economici unitari, tipici, dando così un notevole contributo allo svilupparsi di una politica agricola non frammentaria e non episodica, bensì unitaria e tale da esaltare l'impresa e l'imprenditore, affrontando decisamente il problema dell'economicità aziendale come combinazione ottimale dei fattori della produzione dell'azienda e non già sussidiando o favorendo operazioni parziali e settoriali nell'ambito dell'azienda, magari lasciando a volte intatta la diseconomicità finale del complesso dei beni e dei fattori produttivi.

La difficoltà di tradurre in una normativa semplice questo impegno politico-programmatico è a volte presente nell'articolazione del testo, ma ritengo che il vaglio di questa Camera e le modificazioni introdotte dal Senato abbiano contribuito a garantire al paese e alla nuova legislatura delle regioni una legge-quadro programmatica che avvierà una nuova e più moderna politica agraria. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

FELICI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Alesi. Ne ha facoltà.

ALESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, anch'io, come già il relatore, non tornerò sui concetti espressi in merito a questo disegno di legge nelle sedute del 28 gennaio e del 5 febbraio, anche perché sarebbe un'inutile recriminazione di cose passate e ci farebbe perdere del tempo. Certo, i concetti che furono allora espressi dalla nostra parte politica risultano ancora validi, così come seguitiamo a giudicare grave il fatto che si sia voluto modificare il testo presentato nel 1972-73 dagli allora ministri Natali e Malagodi. Questi elementi negativi hanno sicuramente contribuito

a ritardare e in parte a vanificare — mi sia consentito di dirlo — molti degli effetti cui queste direttive miravano, quanto meno in favore del nostro paese, che è ancora oggi l'unico a non aver impostato un'efficace politica di ammodernamento delle sue strutture produttive agricole.

Mi soffermerò dunque solo su quegli aspetti innovativi che, sulle tre direttive in esame, il Senato ha voluto apportare al disegno di legge già approvato in questa Camera. Mi permetto di formulare, a questo proposito, l'auspicio che la Commissione comunitaria (è solo un auspicio, perché non sono affatto sicuro che essa farà di più) voglia esprimere un parere positivo su questa nuova stesura del provvedimento, così che noi si possa beneficiare — ed è la cosa più importante — del concorso finanziario della Comunità in questo campo.

Desidero soltanto osservare che il dubbio da me espresso allora circa il riferimento alla programmazione su piani zonali è stato ripreso da più parti al Senato e potrebbe rappresentare un elemento di ritardo nell'applicazione della legge e una discriminazione e coartazione dell'autonomia delle aziende. Continuo a pensare che la valutazione del reddito di riferimento delle aziende stesse sarebbe stata un migliore parametro per la tutela degli interessi complessivi della nostra agricoltura. D'altra parte, al punto in cui siamo arrivati, l'attuazione — questo è un punto base — delle direttive comunitarie è indicativa della volontà dell'Italia di operare nel quadro della Comunità economica europea. E per questo che noi liberali, coerenti con il nostro impegno europeistico, abbiamo nel febbraio scorso dato il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame, anche se esso — ripeto — rappresenta un peggioramento rispetto al testo presentato a suo tempo dai ministri Natali e Malagodi.

Questo provvedimento è tanto più necessario ed urgente in un momento nel quale l'Italia ha bisogno (e sappiamo che oggi l'assenza del ministro dell'agricoltura è dovuta anche a questo motivo) di far valere i propri interessi in sede comunitaria di fronte ai nostri *partners* comunitari che cercano di far pagare all'agricoltura italiana le concessioni che si fanno ai prodotti agricoli dei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo. Ma questa nostra posizione favorevole, che ho già annunciato continuerà a rimanere tale in merito a questo disegno di legge così modificato, evidentemente non mi esime dal sollevare alcune critiche alle modificazioni ap-

portate dal Senato, specie in relazione agli articoli 2 e 13: modificazioni che il relatore ha giudicato migliorative, mentre io, sotto qualche aspetto, mi permetto invece di giudicarle diversamente.

Per quanto si riferisce all'articolo 2, notiamo che i rapporti tra lo Stato e le regioni, così come sono impostati dal nuovo testo approvato dal Senato, costituiranno senz'altro motivo di ulteriori ritardi nell'applicazione delle direttive, e potranno determinare — cosa ancora più grave, a nostro giudizio — contrasti fra le varie regioni, e spesso anche fra le regioni e lo Stato. Infatti, la deroga concessa alle regioni, che consente loro di disapplicare temporaneamente la normativa nazionale, può anche essere legittima, ma non esenta le regioni — anche se si tratta di regioni a statuto speciale — dal rispetto degli obblighi internazionali.

E per questo che la modificazione apportata dal Senato all'articolo 2 può essere paragonata — mi si perdoni l'espressione — ad un gatto che si morde la coda; o addirittura può essere considerata — me lo consenta il rappresentante del Governo — una specie di presa in giro verso le stesse regioni. In sostanza, mentre con la modificazione in questione sembra che lo Stato abbia dato alle regioni la possibilità di applicare la loro attuale legislazione, stando però al testo delle direttive — e da questo testo non possiamo prescindere — la Commissione delle Comunità dovrà esprimere il proprio parere di conformità anche sulle leggi in vigore nelle regioni. Tale giudizio di conformità, si badi, ad altri non spetta che alla Commissione delle Comunità, non potendo essere rimesso né al ministro per le regioni, né a quello dell'agricoltura, né al Governo italiano nel suo insieme.

Sarà quindi necessario — ecco un dato del quale desidererei che l'onorevole sottosegretario prendesse nota — che le regioni che intendano avvalersi della facoltà loro concessa dall'ultimo comma dell'articolo 2 inoltrino tempestivamente (e, se del caso, siano indotte a farlo) i « pacchetti » di leggi regionali (saranno numerosi, certamente), affinché tali leggi possano essere visionate dagli organi comunitari, i quali, ai sensi — se ricordo bene — della direttiva n. 159, paragrafo 1, articolo 17, dovranno su di esse esprimere il proprio parere di conformità.

Ma ciò che suscita in noi maggiori perplessità è la modificazione apportata dal Senato all'articolo 13. Vorrei richiamare, a suffragio delle nostre perplessità al riguardo, alcuni punti fondamentali, come il concetto

di imprenditore, ed in specie di imprenditore agricolo; vorrei richiamare il principio di certezza del diritto che presuppone coerenza con la tendenza costante dell'ordinamento giuridico del nostro Stato in materia agraria a tener conto, certamente, dei valori della produttività e degli interessi della conduzione aziendale, ma anche di quelli della proprietà. Ora, al primo comma dell'articolo 13, come ha ben ricordato il relatore, il nuovo testo formulato dal Senato estende i benefici previsti dal provvedimento in esame alle cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione, anche se non si tratta di cooperative costituite da coltivatori diretti. Ma, mentre siamo favorevoli a questa modificazione, siamo invece molto perplessi di fronte all'aggiunta apportata al penultimo comma dell'articolo 13, in base alla quale si stabilisce che i mezzadri e coloni possano presentare piani di sviluppo aziendale anche in mancanza di accordo con il concedente.

È necessaria a questo punto — mi rivolgo all'onorevole sottosegretario — una chiarificazione che valga ad interpretare correttamente tale dizione. Come ho avuto occasione di dire in Commissione, può anche trattarsi di una norma giusta, purché però sia ulteriormente precisata. Dico ciò proprio nell'intento di evitare da parte nostra la presentazione di un emendamento che, se approvato, ritarderebbe ulteriormente l'iter del disegno di legge, che dovrebbe tornare al Senato.

In sostanza, la modificazione introdotta all'articolo 13 chiarisce quanto era già previsto nel testo approvato dalla Camera, e cioè che il mezzadro e il colono, quali beneficiari delle provvidenze per la ristrutturazione agricola, possono presentare il piano di sviluppo. D'altra parte, il nostro ordinamento giuridico (e in particolare, la legge n. 756), confortato dalla sentenza n. 53 del 1974 della Corte costituzionale, riconosce la qualifica di imprenditore agricolo al colono e al mezzadro. Visto però che tale qualifica è riconosciuta anche al concedente, non vorrei che con la modificazione introdotta dal Senato il potere imprenditoriale e il relativo esercizio fossero attribuiti soltanto ai coloni e ai mezzadri, ignorando il concedente (che — questo è ovvio — si trovi nelle condizioni subiettive e oggettive previste dagli articoli 11 e 12 del provvedimento in discussione). È chiaro, infatti, che se il concedente non si trova in quelle condizioni, rimane pienamente valida la possibilità di esercitare poteri imprenditoriali da parte del mezzadro o del colono.

Temo, dunque, che la modificazione introdotta dal Senato, se non sarà opportunamente chiarita mediante interpretazione autentica, potrà produrre conseguenze negative. Noi pensiamo che, anche in caso di disaccordo tra concedente da un lato e mezzadro o colono dall'altro, non dovrebbe essere negato al concedente il diritto di presentare un proprio piano di sviluppo diverso da quello presentato dal mezzadro o dal colono.

Vorrei insistere su questo punto, pregando il relatore di esprimere chiaramente la sua interpretazione della norma e il sottosegretario di voler esprimere in sede di replica l'opinione del Governo in merito. In questo modo rimarrà agli atti della Camera un'interpretazione precisa su una norma del provvedimento che la mia parte considera di preminente importanza.

Non si deve inoltre trascurare un'ultima possibilità: i due diversi piani presentati dal concedente e dal colono o mezzadro potrebbero essere unificati dall'organo pubblico previsto dall'articolo 6 della legge n. 756, che, appunto, si occupa della risoluzione degli eventuali conflitti nella direzione imprenditoriale delle aziende agricole associate. Esiste, quindi, l'organo che, istituzionalmente, potrebbe, di fronte a due piani confliggenti, cercare di trovare la strada migliore.

Ricordiamo tutti — ed è anche per questo che non presentiamo emendamenti — che il nostro paese, che avrebbe dovuto essere il principale destinatario di queste direttive socio-strutturali, è molto in ritardo, e che è in gioco ancora una volta la nostra credibilità in sede comunitaria. Possiamo solo auspicare in questo momento che nell'iter di applicazione di queste direttive (ho già espresso altre volte questo pensiero e non mi permetterei di affermarlo soltanto a parole), di anno in anno, si possa procedere a perfezionamenti che possano eliminare gli aspetti negativi che esse oggi presentano, potenziandone invece gli aspetti positivi.

Con lo stesso spirito e con le stesse motivazioni con le quali il gruppo liberale si esprime favorevolmente al disegno di legge nel febbraio scorso, annuncio dunque il voto favorevole del nostro gruppo al testo modificato del Senato. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Averardi. Ne ha facoltà.

AVERARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Gover-

no, la nostra parte politica ritiene di dover innanzitutto osservare che le direttive comunitarie per l'ammodernamento della nostra agricoltura sono state adottate a Bruxelles nel 1972; il disegno di legge che le recepiva fu presentato alla Camera nel giugno 1973, con il parere di massima favorevole della Commissione delle Comunità europee.

Dopo una lunga e, diciamo pure, laboriosa trattativa, i partiti della maggioranza concordarono un testo che, stravolgendo la costruzione della proposta Natali, rappresentò un compromesso non tanto nel merito, già fissato in sede comunitaria, quanto nelle procedure d'applicazione, ed in particolare nella regolamentazione dei rapporti fra Stato e regioni, dato il nostro particolare ordinamento costituzionale.

Si tratta, quindi, di una proposta che per più di due anni è stata discussa dai tecnici e dai politici dei partiti di Governo, passata al vaglio dei ministeri interessati (agricoltura, tesoro e regioni), che ha ottenuto il *placet* della Presidenza del Consiglio dei ministri durante il Governo Rumor, l'approvazione del Comitato ristretto della Commissione agricoltura ed è stata infine licenziata da questa Camera nei primi giorni del febbraio scorso.

Questa lunga e diversificata analisi non è stata sufficiente dato che ritroviamo di nuovo il disegno di legge sottoposto al nostro esame, avendo il Senato ritenuto di introdurre ulteriori emendamenti, sui quali il nostro partito, già in quella sede, ha espresso le proprie perplessità e riserve. Si tratta di modificazioni importanti, che investono, in via principale l'aspetto giuridico-costituzionale del provvedimento, oltre ai rapporti tra i vari soggetti dei contratti associativi in materia di presentazione ed attuazione dei piani di sviluppo.

Noi del partito socialdemocratico attribuiamo una importanza notevole a questo provvedimento, soprattutto per le finalità che esso si pone — e che condividiamo — e perché per la prima volta la Comunità è impegnata anche finanziariamente per l'ammodernamento delle nostre strutture agricole al fine di renderle economicamente valide. E tutti sappiamo quanto di ciò vi sia bisogno dopo tanti anni di politica agricola non certamente di ampio respiro, basata principalmente su provvedimenti frammentari a prevalente carattere paternalistico e assistenziale.

Rinviando, dunque, sia ai rilievi e alle osservazioni che già facemmo in quest'aula in sede di discussione sulle linee generali di

questo disegno di legge, sia alla posizione estremamente chiara che abbiamo esposto nell'altro ramo del Parlamento, non possiamo non ribadire anche qui il nostro pensiero alla luce delle più recenti modificazioni, che noi non condividiamo, proprio perché ritenevamo, e continuiamo a ritenere, che il testo licenziato dalla Camera rappresentasse, pur nei suoi limiti, il miglior accordo possibile tra forze politiche diverse.

Dobbiamo per esempio osservare, a proposito dell'articolo 13, che le misure innovative da esso introdotte possono suscitare perplessità; anche se esse possono anche fungere da sprone per i concedenti imprenditori agricoli a titolo principale, i quali soli meritano una particolare attenzione, che non può essere riservata a quei proprietari che non hanno né interesse né propensione per le loro terre.

Le preoccupazioni che ci fanno maggiormente meditare derivano, però, dalle modificazioni apportate all'articolo 2, che fu uno dei temi oggetto di più attento dibattito, e riguardo al quale le stesse forze politiche governative, in uno sforzo di buona volontà, si trovarono concordi sul testo approvato a febbraio in quest'aula.

In via di principio, per noi socialdemocratici l'esecuzione delle direttive comunitarie, in quanto decisioni di organi comunitari e quindi obblighi internazionali, non può che essere riservata allo Stato. Si fa notare da qualche parte che, trattandosi di agricoltura e quindi di materia trasferita alle regioni, si rischia per questa via di svuotare queste istituzioni della loro autonoma competenza. Noi rispondiamo che questo rischio è stato già scontato dal momento del nostro ingresso nella Comunità europea. Quale senso avrebbe la partecipazione ad una comunità sovranazionale se a questa non si fosse poi disposti a cedere nemmeno una parte dei poteri costituiti all'interno dello Stato membro? La scelta dell'Europa e dell'internazionalismo implica necessariamente una limitazione della sovranità nazionale e, dunque, il trasferimento a enti situati sopra i singoli Stati associati di competenze che negli ordinamenti dei paesi membri erano e sono affidati ad organi interni, non importa se centrali o locali. Un regionalismo che, al limite, ardisce contestare lo sviluppo dell'integrazione europea potrebbe essere configurato come una corrente ancora legata ad una presuntuosa autosufficienza nazionale, di cui il costituente ha voluto cancellare ogni traccia sia con gli articoli 10 e 11 della Costituzione, il cui spirito

è stato riconfermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 1973, riconoscendo sicuro fondamento giuridico nel nostro ordinamento alle decisioni emesse dagli organi comunitari.

Del resto, l'esecuzione degli obblighi internazionali, che è la materia su cui verte questo disegno di legge, è affidata agli organi centrali anche in Stati a ordinamento federale. A nostro modo di vedere, occorre una espressa previsione del costituente per far ricadere nella sfera di competenza delle regioni l'esecuzione di obblighi internazionali; lo stesso dicasi per configurare un controllo meramente surrogatorio dello Stato sulle regioni, in quanto il solo controllo possibile è quello sulla legittimità degli atti amministrativi, quindi controllo repressivo, e non sostitutivo, che è afferente agli atti effettivamente omessi e non a comportamenti omissivi.

Aggiungiamo ancora che non può essere messa in secondo ordine l'esigenza di assicurare l'uniformità delle procedure di attuazione e il coordinamento delle misure da adottare, affinché il fine da perseguire — quello che è stato deliberato dalla CEE — sia unico in tutto il territorio nazionale.

Stabilito questo principio, il partito socialista democratico si è dichiarato e si è dimostrato ampiamente disponibile al decentramento alle regioni, riconoscendo ad esse ampia competenza in fatto di adattamento della normativa in esame alle diverse condizioni ambientali, nel quadro però del piano predisposto a Bruxelles e recepito nella legislazione italiana.

Con le modificazioni apportate dal Senato si è voluto espressamente stabilire che le regioni a statuto speciale possono eseguire le direttive comunitarie nell'esercizio dei poteri di autonomia ad esse assegnati dai rispettivi statuti, mentre si riconosce allo Stato il solo potere di surrogazione che — ripetiamo — non ha alcun fondamento nell'ordinamento vigente, e quindi per noi non è legittimo, essendo per altro confinato alla sfera della competenza amministrativa delle regioni. È nostra convinzione che la tesi postulata da questa normativa sia non sostenibile alla luce delle varie pronunce della suprema corte che è il più autorevole interprete della nostra Costituzione.

Non vi è dubbio che il nostro sistema difetta di strutture istituzionali atte a coordinare l'attività legislativa fra lo Stato e le regioni. Per ovviare a questo gravissimo inconveniente, che fra l'altro pone Stato e regioni « l'un contro l'altro armati », bisognerà

pensare ad una commissione composta da rappresentanti dello Stato e delle regioni, collegata con la Presidenza del Consiglio e con la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Essa dovrebbe servire a coordinare l'attività legislativa di iniziativa delle regioni con quella del Governo, là dove quest'ultima tocchi materie di interesse regionale. Questa potrebbe essere altresì la sede più idonea per una consultazione delle regioni.

Ritornando alle modificazioni introdotte dal Senato, con esse si è creata una profonda differenziazione fra le competenze delle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle regioni a statuto ordinario, nella specifica materia dell'attuazione di queste direttive comunitarie. Non si è voluto tener conto che nel testo varato dalla Camera era inclusa una norma che alle regioni, a tutte senza distinzione, riconosceva un'ampia competenza attuativa. Ciò si evince dalla dizione del primo comma dell'articolo 2, dal richiamo che al secondo comma si fa agli statuti delle regioni speciali (che non avrebbe avuto senso qualora si intendesse attribuire ad esse una competenza esclusiva in materia), dall'applicabilità della norma statale in assenza di norma regionale, dal testo stesso dell'articolo 26 e dell'articolo 27, che vogliono introdurre il principio della surrogazione. Bisogna ancora tener conto che il testo trasmessoci dal Senato esclude, per le sole regioni a statuto speciale, quei limiti all'attività legislativa ed amministrativa che, obiettivamente, devono essere tenuti ben presenti. Essi sono, in primo luogo, i limiti derivanti dall'estraneità alla competenza regionale di determinate funzioni o materie. Si pensi, a tale proposito, oltre che alla disciplina finanziaria delineata nel provvedimento, a quella che attiene all'ordinamento del credito agrario, disciplina che, come riconosciuto dalla sentenza n. 142 del 1972 della Corte costituzionale, essendo inerente alla materia del credito in generale, è addirittura estranea al settore dell'agricoltura e non può essere definita che a livello nazionale, per la stretta correlazione con l'intera politica economico-monetaria. In secondo luogo si tratta dei limiti derivanti dalla esplicazione da parte dello Stato del potere, ad esso riconosciuto dalla Costituzione, di emanare una normativa, cosiddetta direttiva o di principio, attraverso la quale si pongono in essere, appunto, i principi fondamentali, che le regioni sono tenute ad osservare.

In un provvedimento come quello in esame, che delinea una disciplina completa e organica per l'applicazione delle direttive co-

munitarie, senza per altro disconoscere la po-
testà delle singole regioni di adattare alle
proprie particolari esigenze la specifica ma-
teria, lo Stato deve, per esigenze di chia-
rezza e di certezza giuridica, precisare quali
siano le disposizioni inderogabili, in quanto
rispondenti a principi e a norme fonda-
mentali.

Sono questi i motivi per cui sembra su-
perflua la menzione specifica delle disposi-
zioni creditizie e di quelle discendenti diret-
tamente da norme vincolanti contenute nelle
direttive della CEE.

Infine vorremmo aggiungere che a tutte
le regioni, nell'esplicazione della loro atti-
vità legislativa, sono posti dal nostro ordi-
namento limiti che attengono all'interesse na-
zionale, all'interesse delle altre regioni, alla
materia trattata (diritti subiettivi e credito
agrario, che non possono non essere di compe-
tenza statale, come la nostra Costituzione im-
pone e come la Corte ha più volte ribadito).
Detto questo, e se la volontà che in proposito
vorrà esprimere il Parlamento sarà conforme
da questi principi, non possiamo che prevedere
un ulteriore peggioramento dei rapporti tra
lo Stato e le regioni, ed il ricorso alla Corte
costituzionale perché dichiari l'illegittimità
di alcuni di questi articoli. In quel momento,
con una procedura già in azione e con atti
già compiuti, si creerà una situazione vera-
mente difficile e delicata, il cui sbocco non
è oggi prevedibile. Ci dispiacerà vedere che
questo provvedimento, tanto atteso dal mon-
do agricolo italiano, sarà destinato a subire
ulteriori ritardi e, per le perplessità da esso
suscitate, non potrà avere quella forza inno-
vativa per le nostre campagne, su cui noi
tanto contavamo e tuttora vorremmo contare.

Non vorremmo che il testo su cui già
esisteva un preciso impegno dell'intera com-
pagine del precedente Governo e dello stesso
onorevole Rumor, fosse stato disatteso dal-
l'attuale Governo per assecondare particola-
ristici interessi di prestigio, fatti valere solo
ora perché siamo alla vigilia delle prossime
consultazioni elettorali regionali. Noi affer-
miamo in ogni modo che, prescindendo dalle
valutazioni politiche, questo diverso compor-
tamento non apporterà certamente maggior
beneficio all'agricoltura italiana, né produrrà
maggiore vantaggio per gli imprenditori agri-
coli delle regioni o province autonome, non
fosse altro perché passerà ancora non poco
tempo prima che la normativa oggi proposta
ottenga — se lo otterrà — il visto di confor-
mità della CEE, dalla quale si vuole il pre-
visto concorso finanziario.

Terminiamo dicendo che il PSDI si era
lealmente impegnato — come è stato ricordato
— a sostenere il testo approvato in quest'aula,
perché lo riteneva e ritiene un valido risul-
tato, soprattutto politico del confronto dialet-
tico fra i partiti del centrosinistra.

Sul piano politico il PSDI è fervente so-
stenitore dell'« Europa verde », in quanto
tappa obbligatoria per arrivare all'Europa
unita. Se siamo certamente contrari all'Euro-
pa delle patrie, ancor più avversiamo l'Euro-
pa delle regioni. Per contro, le modificazioni
che vengono sottoposte oggi alla nostra ap-
provazione possono contribuire ad alimentare
comportamenti isolazionistici verso la CEE,
tendenzialmente sempre poco produttori per
un processo di unificazione europea che noi
vorremmo invece accelerare. È già molto fati-
coso oggi, in uno sforzo di sintesi delle mol-
teplici necessità dell'agricoltura italiana, far
comprendere a Bruxelles i nostri più gravi
problemi. Se domani dovessero esserci più
portavoce, gli interessi particolari prevarreb-
bero su quelli generali, con le conseguenze
che possiamo immaginare. Di fronte ad una
così sostanziale modificazione del precedente
testo, a nostro parere non motivata né giusti-
ficata, frutto soltanto di pressioni dell'ultima
ora le quali nulla hanno da spartire con i
reali interessi della nostra agricoltura, il no-
stro gruppo non può non invitare i colleghi
della maggioranza ad uniformare il proprio
atteggiamento in favore del testo a suo tem-
po approvato dalla Camera, almeno per quan-
to riguarda l'articolo 2, che è stato il risultato
di ampie e responsabili convergenze del Go-
verno e della maggioranza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Sponziello. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, onorevole sottosegretario, svol-
gerò solo alcune brevi considerazioni in
quanto il dibattito è limitato alle modifiche
apportate dal Senato.

Potrei iniziare complimentandomi con
l'onorevole relatore, perché ha dimostrato la
capacità, come si suol dire, di saper entrare
silenziosamente dalla finestra in luogo di for-
zare la porta, ponendo cioè, la sordina su al-
cune modifiche che pienamente lo soddisfano.
Noi conosciamo in forza di assiduo comune
lavoro presso le Commissioni, l'onorevole re-
latore, e ne sappiamo le convinzioni politi-
che, molto vicine a quelle rispettabili, dal loro
punto di vista, si intende — delle sinistre.
Egli ha posto la sordina per far apparire le

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1975

modifiche, come egli ha detto, semplicemente chiarificatrici e migliorative di determinate norme, e non sostanzialmente innovatrici. Dico questo perché, dopo aver ascoltato l'onorevole Averardi del gruppo socialdemocratico, crediamo di essere anche in buona compagnia nel ritenere che effettivamente si è voluto cedere a determinate pressioni politiche, per recare ulteriori e pesanti innovazioni. Se il collega Averardi si riferiva principalmente all'articolo 2, mi si consenta — proprio per essere schematico e breve — di riferirmi all'articolo 13, in quanto lo ritengo assai più insidioso dell'altro. Quando discutemmo il progetto di legge in prima lettura — e i colleghi ce ne daranno atto — ci dimostrammo, pur manifestando numerose perplessità, favorevoli allo spirito che anima le direttive comunitarie, tanto che, in sede di votazione, invece di attestarci su di una posizione negativa, ci astenemmo, non per neutralità (come taluno può pensare), ma per significare, da una parte, la critica al provvedimento e, dall'altra, il nostro pieno affidamento, o la nostra speranza, ovvero ancora il nostro credo, nei confronti dello spirito che dovrebbe animare le direttive comunitarie. Ricorderanno gli onorevoli colleghi che quelle perplessità riflettevano sostanzialmente il disagio per il ritardo con il quale il Parlamento affrontava quel progetto di legge, ritardo che aveva già determinato rilevanti danni materiali e morali, considerato che più volte eravamo stati denunciati come inadempienti all'Alta Corte di giustizia e più volte avevamo dovuto richiedere delle proroghe in sede comunitaria. Ricorderanno altresì che quelle perplessità si riferivano al compromesso cui si era pervenuti nell'approvare, presso questo ramo del Parlamento, quel testo. Mi rendo conto, onorevoli colleghi, che quando una maggioranza è composita, necessariamente e ineluttabilmente bisogna pervenire ai compromessi; tuttavia una cosa è convenire, comporre, altra cosa sono quelle situazioni esasperate, in cui uno dei *partners* della maggioranza non fa altro che ricattare l'altro *partner*, nonostante il maggior peso elettorale di quest'ultimo, costringendolo a cedere in continuazione. In questo caso un compromesso che normalmente può essere giustificato produce risultati che necessariamente debbono essere respinti.

Ricorderanno ancora gli onorevoli colleghi come quelle perplessità riflettessero la contraddittorietà delle norme di quel testo che, ancora oggi, malgrado le modifiche apportate dal Senato, non sembrano aderire allo

spirito che anima le direttive comunitarie. Ulteriori perplessità da noi manifestate si riferivano ad una eccessiva regionalizzazione, e ciò è dimostrato con tutta evidenza da alcuni articoli con i quali la maggioranza, con incerta volontà, finisce per creare notevoli dubbi sulle competenze e sui poteri sia dello Stato sia delle regioni. Ancora perplessità relativamente al titolo II, in ordine all'insufficienza e all'eccessivo frazionamento della spesa prevista, nonché all'entità globale degli stanziamenti. Per quanto riguarda, inoltre, il titolo III, relativo all'ammodernamento e al potenziamento delle strutture agricole, vorrei rilevare che non era necessario che l'imprenditore, per beneficiare delle provvidenze previste dal titolo medesimo, dovesse ricavare dalla sua attività almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro, essendo sufficiente che tale proporzione fosse ridotta alla metà del suddetto reddito. Ricorderò che nelle more di tutto questo tempo trascorso invano — in quanto ci ha visto inadempienti — il Parlamento ha votato una serie di altre leggi, molte delle quali in pieno contrasto con le direttive di massima comunitarie. Ciò dimostra come si sia legiferato caoticamente. Del resto, le perplessità manifestate in occasione della votazione del disegno di legge in quest'aula non ci fecero attestare su una posizione negativa, ma ci indussero, per fedeltà allo spirito che dovrebbe animare il principio comunitario, ad astenerci.

Il testo pervenutoci dal Senato non contiene — come ha affermato il relatore — semplici miglioramenti chiarificatori. Noi abbiamo presentato un emendamento tendente a ripristinare l'originario testo dell'articolo 13 approvato dalla Camera. Comunque potremo prendere una decisione non appena il Governo si sarà pronunciato, fugando dubbi, perplessità e preoccupazioni di un mondo imprenditoriale che non deve essere considerato, come spesso lo si considera, di serie B o di serie C. E gente che con il suo lavoro, con i suoi denari, con il suo sudore dà un apporto concreto al reddito nazionale, cercando di condurci fuori da una crisi che ci attanaglia e che ci affossa ogni giorno di più. Il Governo potrebbe fornire non a noi, che ne siamo una modesta voce, ma a questo mondo giustamente in apprensione, dopo le modifiche apportate dal Senato, un chiarimento su quello che potrà accadere per alcuni patti agrari. Mi riferisco apertamente alla mezzadria e alla colonia parziaria, che attraverso una porta esterna si è cercato di far penetrare anche in questa legge, per arrivare a quella abolizione

che non si è voluto direttamente affermare. Molto ipocritamente — me lo perdoni il partito della democrazia cristiana — si è voluto far ricorso a questa scorciatoia per non affrontare un dibattito pubblico, perché in sede di dibattito sul tema specifico ciascun gruppo avrebbe dovuto assumere le proprie responsabilità.

Se tuttavia il Governo fugasse questi dubbi e queste preoccupazioni, noi potremmo decidere di ritirare il nostro emendamento soppressivo dell'articolo 13. Vogliamo però dal Governo non una voce melliflua o equivoca, ma una dichiarazione precisa che metta tutti i cittadini, tutte le parti che collaborano al processo produttivo, su uno stesso piano giuridico, su uno stesso piano tecnico, su uno stesso piano di valutazione morale, sociale ed economica.

Il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento ci appare effettivamente un ulteriore cedimento alle pressioni delle sinistre e le modifiche apportate all'articolo 13 ne sono una riprova. L'emendamento Cipolla, approvato dal Senato con la modifica che il piano di sviluppo può essere attuato dal mezzadro e dal colono indipendentemente dall'assenso del concedente, crea notevoli complicazioni di carattere giuridico ed è la prova del denunciato cedimento alle pressioni delle sinistre, in quanto in modo indiretto si anticipa quella trasformazione della mezzadria e della colonia in affitto, che non si è avuto il coraggio di affrontare direttamente con un provvedimento a sé stante.

D'altra parte, non ne ha fatto mistero il senatore Cipolla quando ha presentato l'emendamento all'articolo 13. Il senatore Cipolla ha legato il suo nome, insieme con quello dell'onorevole De Marzi, ad una legge veramente innovatrice, ad una legge veramente rivoluzionaria in tema di patti agrari, ad una legge, dobbiamo per altro dire, che ha dato molto lavoro alla Corte costituzionale, ad una legge che non ha creato nuovi contratti di affitto perché da quando è entrata in vigore la legge dell'11 febbraio 1971 nuovi contratti di affitto non mi pare che siano stati stipulati — forse ne saranno stati stipulati pochissimi — e nello stesso tempo è stata una legge ingiustamente punitrice e persecutrice di una determinata categoria di cittadini.

Comunque il senatore Cipolla, avendo legato già il suo nome a questa legge, quando ha presentato il proprio emendamento non ha fatto mistero del suo intendimento, perché — cito testualmente — egli disse, anzi tenne a precisare che, « pur non ponendo il proble-

ma generale della trasformazione della mezzadria in affitto » — sfido io, non poteva in quella sede porre tale problema — « è necessario » — aggiungeva testualmente, come si rileva dagli *Atti parlamentari* del Senato — « modificare la norma contenuta nell'articolo 13, onde stabilire un'equa ripartizione tra concedente e mezzadro ». Attraverso questo velame, sostanzialmente egli stesso era costretto ad ammettere che lo scopo finale di quella sua innovazione era di introdurre, almeno limitatamente all'applicazione della direttiva comunitaria, l'abolizione della mezzadria e la trasformazione della colonia in affitto. Vogliamo arrivare alla trasformazione della colonia e alla trasformazione della mezzadria in affitto?

VALORI. Ci arriveremo!

SPONZIELLO. Ma dibattiamo il problema. Il problema è complesso, ha tante sfaccettature, tanti aspetti, economici, sociali, di produttività, in un momento in cui dipendiamo dall'estero per tutto. E questo avviene perché più fate di queste leggi più allontanate gli investimenti produttivi. Infatti non ci sarà più nessuno che di tasca sua metterà una lira, spenderà denari sui terreni per migliorare la produzione.

Sono queste le ragioni per le quali noi diciamo che questa modifica, che è stata introdotta all'articolo 13, è una modifica sostanziale, pericolosa, è una strada che è stata scelta, abbastanza ipocritamente — lo debbo ripetere, senza velami, perché è nel nostro costume chiamare le cose con il loro vero nome — perché non si è voluto affrontare il problema e si è voluto invece ricorrere ad una scorciatoia per appagare determinate esigenze, che poi sono le esigenze secondo cui il « compromesso storico » si realizza di fatto, anche se si nega con le parole.

Quando fu votata la legge 11 febbraio 1971 — non lo dimentichiamo — fu votata una legge di incontro « storico », di vero e proprio incontro sui fatti, sulla realtà economica del paese, sulle cose. Oggi, ancora una volta, tra le sinistre, tra i comunisti e la democrazia cristiana vi è stato quest'altro incontro, per cui all'articolo 13 si è innovato alla chetichella ed il relatore, con la sua capacità, ha voluto mettere la sordina nel rappresentarlo come se si trattasse soltanto di un semplice miglioramento o chiarificazione, laddove è tutt'altro che questo, ma si tratta invece di una norma diversa e molto insidiosa.

Noi, se il Governo non vorrà dare un chiarimento preciso e non vorrà fugare le apprensioni fondate, legittime ed umane di una intera categoria, che non è certamente estranea al processo produttivo e sopporta una parte non minoritaria dei sacrifici che compie l'intero mondo del lavoro, e se non appagherà l'esigenza, che non è nostra, ma è esigenza nostra in quanto portatori di voci del mondo che rappresentiamo anche in questa aula, noi, dicevo, insisteremo per la modifica della legge così come ci è giunta dal Senato, nel senso di ripristinare il testo quale fu votato in questa Assemblea prima che la legge stessa venisse trasmessa all'altro ramo del Parlamento. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valori. Ne ha facoltà.

VALORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, desidero soffermarmi brevemente su una modifica apportata dal Senato all'articolo 2 del disegno di legge in esame che, sebbene l'onorevole Ciaffi, sia pure con un certo imbarazzo, la abbia definita coerente con la logica delle direttive comunitarie e delle scelte di politica agraria che in queste direttive sono contenute, è invece una innovazione radicale, profonda e gravemente lesiva dei poteri legislativi delle regioni e, infine, suscettibile di determinare, quanto agli effetti pratici, una serie di complicazioni, di « strappi » alla legislazione già esistente, e quindi di contraddire la vantata efficienza e gli effetti salutari che queste norme dovrebbero invece comportare nel mondo contadino.

Per giustificare la sua affermazione, il relatore ha sostenuto che si tratta di una legge-quadro e che, quindi, come tale, impone necessariamente che tutta la legislazione regionale vi si conformi. Il salto di qualità risiede proprio nell'affermazione fatta dall'onorevole Ciaffi che si tratti di una legge-quadro, mentre invece noi l'abbiamo discussa e approvata — del resto, così è stata giudicata da tutte le forze politiche — come legge di recepimento delle direttive comunitarie, rispetto alle quali il meccanismo previsto dal testo votato dalla Camera in prima lettura regolava i rapporti tra Stato e regione nel modo che dirò. Si prevedeva che la legislazione regionale di applicazione delegata o sostitutiva della legge di recepimento venisse emanata entro un certo periodo (era previsto un termine di due anni), ed entro i limiti dei principi fondamentali di cui all'articolo 2 della

legge stessa. Nel frattempo, per evitare un ritardo nell'applicazione delle leggi comunitarie, si stabiliva l'immediata efficacia della legislazione nazionale vincolante o dispositiva. Nessuna norma, invece, si occupava del problema della legislazione regionale vigente, nei confronti della quale era implicito il rispetto del principio costituzionale della legislazione concorrente regionale, e cioè della vigenza delle leggi regionali autonome e coesistenti. Il rapporto tra le norme regionali vigenti (cioè quelle emanate con finanziamento autonomo e con leggi di spesa regionali) e le norme della CEE veniva stabilito all'articolo 31, nel quale si fa riferimento all'articolo 14 della direttiva comunitaria n. 159 del 17 aprile 1972, che vieta espressamente le legislazioni concorrenti.

Qual è, rispetto a questa disciplina, l'innovazione che si tenta di introdurre e che è gravissima sotto il profilo costituzionale e della politica legislativa statuale? La modifica consiste nel fatto che si afferma il principio che, sul piano della gerarchia delle fonti, il rapporto tra la legislazione regionale preesistente e quella di attuazione delle direttive (cioè la legge di recepimento) è un rapporto di subordinazione della prima rispetto alla seconda. Lo Stato può così in ogni momento stabilire che una delle leggi regionali è concorrente rispetto alle direttive comunitarie e può determinarne, conseguentemente, l'inefficacia. Tutto questo non è consentito, non è possibile. Se una legge, infatti, è concorrente rispetto ad una norma comunitaria, l'unica autorità che ha il potere di stabilire detta posizione di concorrenza e quindi di emanare divieti in rapporto alla legislazione interna è quella comunitaria, attraverso gli strumenti previsti dal trattato di Roma. Non è quindi concesso allo Stato membro di rivendicare, nei confronti della regione, un potere di censura in ordine alle norme emanate autonomamente da quest'ultima.

Che cosa comporta, in concreto, tutto ciò? L'ultimo comma dell'articolo 2, nel testo modificato dal Senato, afferma che: « Fino a quando le regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e le province di Trento e Bolzano non avranno provveduto con le proprie leggi, ai sensi del precedente quarto comma, si applicano nel loro territorio le disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni già contenute in leggi regionali vigenti purché non in contrasto con i limiti stabiliti rispettivamente per le regioni a statuto speciale e per le regioni a statuto ordinario nel secondo e nel terzo comma del presente arti-

colo». Il che significa che tutte le leggi regionali in vigore che siano in contrasto con le norme del provvedimento in esame sono dichiarate inefficaci. Qualsiasi autorità burocratica o organismo di controllo, dunque, potrebbe mettere in crisi un certo impegno di spesa previsto da una regione in base ad una legge in vigore. È questa la grave conseguenza di politica legislativa che deriva dalle norme cui facciamo riferimento. Sul piano costituzionale poniamo, nel contesto di una normativa che è immediatamente cogente, un principio che, in base al trattato di Roma, è rimesso al potere di una comunità sovranazionale. La modifica è profonda, poiché le regioni, nell'ambito dei connotati costituzionali dello Stato regionale, hanno un potere legislativo primario e concorrente. In materia, quindi, il loro rapporto con la CEE si stabilisce in modo diretto. In base al testo in esame, invece, passiamo attraverso un vaglio e un controllo dello Stato che, in modo più vincolante dell'autorità cui ho fatto riferimento, stando alle specifiche norme contenute in questa legge, può in ogni momento affermare che una legge della regione non deve essere applicata in quanto concorrente con un principio direttivo della Comunità economica europea.

Tutto questo è sicuramente impossibile ai sensi del trattato di Roma e della nostra Costituzione; in concreto, poi, è nocivo e dannoso perché paralizza l'attività delle regioni e apre varchi al caos nell'attuale legislazione.

La cosa non è di secondaria importanza, in quanto negli articoli che disciplinano la legislazione concorrente abbiamo posto una serie di possibilità di intervento autonomo di spesa, in appoggio a quelle aziende che non possono usufruire dei benefici previsti dalla legge in esame. In base al nuovo testo, la legislazione nazionale di sussidio per le piccole aziende che siano escluse dai benefici di cui sopra viene completamente vanificata, in quanto si chiede che la legislazione regionale, emanata per fronteggiare, appunto, determinate situazioni, sia conforme ai principi che concernono altre fasce di aziende, cioè un'altra logica di intervento (quello comunitario).

Vorremmo dunque chiedere ai colleghi della maggioranza, che forse non hanno sufficientemente riflettuto sulla vasta portata — vasta e grave — della modifica di cui trattasi, di ripristinare il testo che la Camera aveva votato, che lascia salvo il potere delle regioni non in materia di attuazione della legge di recepimento in esame — poiché detto potere è limitato e disciplinato — ma in un campo che

è proprio delle stesse, quello della legislazione autonoma, con propri finanziamenti, che appartiene al loro potere primario e concorrente, costituzionalmente previsto. E desidero a questo punto segnalarle, onorevole sottosegretario, una incongruenza che deriva da tale grave abuso legislativo. Nell'ultimo comma dell'articolo 2, infatti, si stabilisce che le norme attualmente in contrasto con i limiti stabiliti nel secondo e nel terzo comma dello stesso articolo saranno disapplicate mentre al terzo comma, nel testo modificato dal Senato, si concede alle regioni un termine di due anni per adeguare le proprie leggi alla legislazione che scaturisce dal recepimento delle direttive comunitarie. È un contrasto, questo, rivelatore di un bisticcio e di un dissidio più profondo, che consiste nell'ulteriore tentativo di usurpare alle regioni un potere per attribuirlo all'esecutivo nazionale, perché sarà poi l'esecutivo che controllerà i livelli di legislazione regionale. Queste sono le osservazioni sull'articolo 2.

Debbo poi fare un breve cenno al tentativo di speculazione politica che viene dalla destra a proposito dell'articolo 13. Si strappano le vesti perché ritengono che la precisazione apportata dal Senato, anziché migliorativa, come ha affermato anche il relatore, sia invece esclusiva e impeditiva nei confronti del potere del concedente. Si tratta di una discussione pretestuosa che, con la scusa di ripristinare e difendere i diritti del concedente, tende invece ad eliminare un diritto faticosamente affermato a favore del concessionario, sia esso mezzadro o colono. È implicito, infatti, in base a tutto il sistema della legge e a tutte le norme che regolano la figura dell'imprenditore, il diritto del concedente a presentare il piano. Io credo che un semplice ordine del giorno sia sufficiente ad esplicitare il concetto e a chiarire ogni dubbio. Era necessaria invece l'affermazione della possibilità per il mezzadro di presentare il piano, perché come ognuno sa non rientra fra i poteri contrattuali di mezzadria una iniziativa del concessionario a questi livelli. Si tratta perciò non già di un sopruso perpetrato nei confronti del concedente, ma di una necessaria difesa ed affermazione del diritto di iniziativa del mezzadro. Ed è in questo senso che questa speculazione — questa, sì, è una speculazione elettorale — va respinta (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ciaffi.

CIAFFI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, mi pare che la discussione sulle linee generali sia già entrata nel merito di alcuni emendamenti preannunciati e che essa si sia incentrata soprattutto sulle modifiche apportate dal Senato agli articoli 2 e 13.

Vorrei in questa sede limitarmi a fornire alcuni chiarimenti soprattutto sulle modifiche apportate dal Senato all'articolo 2. Credo sia innanzitutto necessaria una più corretta lettura del testo e quindi un più corretto approfondimento del significato delle modifiche che il Senato ha apportato. In sostanza, già il testo approvato dalla Camera stabiliva la necessità che le regioni, sia a statuto ordinario sia a statuto speciale, provvedessero con proprie leggi entro due anni dall'entrata in vigore della legge che ora stiamo discutendo. Il testo approvato dal Senato regola il periodo che intercorre tra l'approvazione dell'attuale legge e la scadenza del biennio prefissato per l'adeguamento della legislazione regionale. In sostanza, perciò, risolve il seguente problema (*Interruzione del deputato Valori*): le norme esistenti, comprese in leggi regionali, già in attuazione, che fossero contrastanti con le direttive comunitarie o con i principi assunti dalle direttive comunitarie come fondamentali violano o non violano gli impegni internazionali? La risposta è affermativa, e in quanto essa è affermativa, si stabilisce la prevalenza della norma ricettizia delle direttive stesse con due gradazioni diverse, rispettivamente per le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano e per le regioni a statuto ordinario. La prevalenza della legge-quadro e dei suoi principi fondamentali è una corretta applicazione dell'articolo 14 della direttiva comunitaria n. 159 del 17 aprile 1972, che stabilisce la incompatibilità tra le direttive comunitarie e le leggi di recepimento e la normativa interna che fosse in contrasto con le norme recepite.

VALORI. Ma questo è scritto anche nel trattato di Roma.

CIAFFI, *Relatore*. Quindi il problema che può rimanere in piedi — ed ecco che l'interruzione dell'onorevole Valori riporta nei giusti termini il dissenso — è su chi si debba pronunciare circa l'incompatibilità tra una legge regionale già in vigore e la legge statale

di recepimento o, addirittura, la direttiva comunitaria. Ma vorrei dire che la modifica apportata dal Senato non innova nulla rispetto a questo quesito.

POCHETTI. E allora perché è stata introdotta?

CIAFFI, *Relatore*. Probabilmente l'onorevole Pochetti non si è soffermato abbastanza sul testo del Senato. La modifica è diretta a differenziare le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano rispetto alle regioni a statuto ordinario, in quanto impone alle regioni a statuto speciale solo l'adeguamento alle direttive comunitarie. Invece la legge-quadro e i suoi principi fondamentali sono validi anche nel periodo transitorio per tutta la legislazione regionale che fosse in contrasto con la legge-quadro.

VALORI. Quindi, praticamente, anche quella che non è di attuazione delle direttive.

CIAFFI, *Relatore*. L'onorevole Valori sostiene che qui non si tratta di stabilire la compatibilità tra norme applicative delle direttive e direttive e che la modifica apportata dal Senato all'ultimo comma dell'articolo 2 coinvolge anche la normativa regionale che non è strettamente applicativa delle direttive, ma riguarda e regola la materia delle strutture agricole in generale. Ma questo non è esatto, perché essa si applica, prevalendo sulle disposizioni regionali già vigenti, solo nei limiti in cui queste possano contrastare con le norme delle direttive comunitarie. Infatti, l'articolo 31 richiamato dall'onorevole Valori stabilisce che le regioni, nell'emanazione delle norme di propria competenza nella materia delle strutture aziendali, debbono attenersi ai limiti stabiliti dall'articolo 14 della già ricordata direttiva comunitaria n. 159 del 17 aprile 1972.

VALORI. Questo non è un principio fondamentale.

CIAFFI, *Relatore*. È esatto, ma con la modifica apportata dal Senato non facciamo riferimento all'articolo 13, che per altro non è articolo fondamentale, ma alla normativa agricola esistente oggi nelle varie regioni che sia in contrasto con le direttive comunitarie o i suoi principi fondamentali. Chi decide su questo contrasto? Le procedure sarebbero state le stesse se il Senato non avesse apportato questa modifica; vi è, cioè, il ricorso alla

autorità giudiziaria internazionale o interna, che potrà stabilire, nell'ambito del suo potere discrezionale, la cui imparzialità deriva per altro dal suo carattere giurisdizionale — che rappresenta una indubbia garanzia — l'eventuale incompatibilità tra una legge in vigore ed un'altra che abroga quelle con essa contrastanti.

Tra l'altro, la norma introdotta dal Senato è analoga a quella che abitualmente è contenuta nella parte finale di molti altri provvedimenti legislativi, laddove si stabilisce che ogni altra disposizione contrastante con quelle poste dal provvedimento in questione è abrogata. È vero quindi che manca un riferimento specifico ad articoli o denominazioni di provvedimenti legislativi, ma vi è un riferimento generico che rappresenta una conseguenza logica dell'applicazione di un accordo internazionale, il quale non ammette leggi con esso concorrenti.

Per quanto riguarda la modifica apportata dal Senato al terzo comma dell'articolo 13, ritengo che sia insorto un equivoco. In sostanza, tale norma, sia nella formulazione originariamente approvata dalla Camera, sia in quella modificata dal Senato, intende garantire un tipo di trattamento a favore delle parti del rapporto di mezzadria e colonia, che contempla la possibilità di presentazione del piano di sviluppo aziendale e di sua attuazione congiunta, nel caso di accordo tra le parti stesse, ovvero la possibilità che sia il mezzadro o il colono, sia il concedente presentino il piano in parola anche in mancanza di consenso della controparte.

Questo, dunque, è il significato dell'articolo 13, la cui impostazione è stata conservata inalterata dal Senato. Soltanto, mentre il testo della Camera detta norme che riguardano la fase della concessione dei benefici, il testo del Senato concerne anche la fase procedurale intermedia. In altre parole, la modifica apportata dal Senato consiste nella previsione, per il mezzadro, al quale è già stata riconosciuta la possibilità di usufruire di determinati benefici, della facoltà di presentare anche il piano di sviluppo.

Rileggendo la norma in esame, ci si convince della fondatezza di quanto ho testé affermato. Il terzo comma dell'articolo 13, nel testo approvato a suo tempo dalla Camera, è del seguente tenore: « Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro e al colono o congiuntamente al mezzadro e al colono ed al concedente sempreché entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle

oggettive di cui ai precedenti articoli 11 e 12 della presente legge ». La modifica apportata dal Senato consiste semplicemente nell'aggiunta di queste parole: « i mezzadri e i coloni possono presentare anche in mancanza di accordo con il concedente il piano di sviluppo aziendale ». Ciò significa, in sostanza, che la presentazione del piano di sviluppo — che è un momento procedurale antecedente a quello della fruizione dei benefici — può avvenire, da parte del mezzadro o del colono, anche autonomamente, qualora non vi sia il consenso dell'altra parte. Si tratta, quindi, di una precisazione, coerente con l'impostazione del testo originario; per questo ho parlato di modifica esplicativa, e potrebbe in definitiva trattarsi persino di specificazione non necessaria.

Aggiungo che, affinché resti più chiara la situazione di equilibrio delineata dall'articolo 13, presenteremo alla Camera un ordine del giorno nel quale si precisa che la possibilità concessa al mezzadro o al colono di presentare autonomamente il piano di sviluppo compete anche al concedente, sempre qualora non vi sia consenso tra le parti, giacché, trattandosi di rapporto associativo, in presenza di accordo tra le parti, è ovvio che la domanda venga presentata congiuntamente, e le provvidenze vengano fruite congiuntamente. Solo nell'ipotesi di dissenso, la facoltà di procedere alla presentazione del piano viene concessa all'una ed all'altra parte.

VALENSISE. All'una o all'altra parte !

CIAFFI, *Relatore*. Mi sembra che la discussione si sia incentrata principalmente su questi due articoli. Pertanto ho ritenuto di limitare la mia replica soltanto a questi due argomenti. Per le altre considerazioni, rinvio a quanto ho già detto nel corso del mio precedente intervento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ringrazia anzitutto questo ramo del Parlamento per la tempestività con cui ha discusso il provvedimento in esame, ritornato dal Senato con le modifiche che abbiamo sentito illustrare, sia pure con diverse impostazioni, dai colleghi intervenuti nel dibattito.

Quale rappresentante del Governo, desidero anzitutto rivolgere un apprezzamento al relatore per le spiegazioni che ha fornito sugli emendamenti apportati dal Senato, i quali riprendono la filosofia originaria del provvedimento.

Va anche preso atto delle indicazioni venute dalle varie parti politiche, specie in riferimento ad alcune perplessità sorte in ordine ad argomenti che possono, sì, trovare una particolare sottolineatura, ma che vanno comunque riferiti a quello che è il carattere di profonda novità del provvedimento stesso.

Nel dibattito svoltosi sia in questo sia nell'altro ramo del Parlamento si è registrata un'ampia convergenza nel riconoscere l'importanza e la portata storica del disegno di legge che stiamo discutendo.

A tutte le considerazioni già fatte, desidero aggiungerne qualche altra, anche per non far passare sotto silenzio quest'ultima fase del varo delle direttive comunitarie.

Più volte — e non solo nelle aule parlamentari — abbiamo ascoltato vivaci critiche per il ritardo con cui venivano portati avanti i lavori per introdurre nel nostro sistema legislativo le normative comunitarie, che erano state concepite ed articolate come elementi determinanti per far fronte alle carenze socio-strutturali della nostra agricoltura e, al tempo stesso, come strumenti capaci di dare al sistema produttivo italiano le necessarie sollecitazioni e i dovuti sostegni per l'attuazione di un vasto processo di rinnovamento e di ammodernamento.

Al di là di ogni possibile giudizio sulla validità di queste aspettative, e tralasciando di considerare l'attuale possibilità di conseguire, a distanza di tre anni dalla loro impostazione, quei traguardi, riteniamo doveroso richiamare alcuni significativi momenti che hanno contrassegnato il lungo *iter* di questa legge.

Il primo punto importante — su cui anche oggi si è intrattenuta la Camera — è il rapporto tra Stato, regioni e Comunità europea.

Va anzitutto detto che il nostro Governo ebbe a presentare, con tempestività e priorità, all'esecutivo comunitario (come del resto è prescritto dalle stesse direttive) il progetto legislativo di recepimento di quelle direttive, per quella riforma strutturale di cui tanto abbiamo parlato e in considerazione della novità che sul piano istituzionale si è registrata nella vita del nostro paese con l'avvento delle regioni.

I dibattiti che dopo quella presentazione si sono svolti in Parlamento hanno coinvolto tut-

ta una serie di problemi che hanno finito per tradursi nella ricerca del modo in cui articolare i rapporti tra Comunità europea, Stato e regioni.

A questo proposito, non mi sembra si giustifichi la meraviglia manifestata da qualche parte, anche perché nella articolazione regionale italiana dobbiamo riconoscere quelle realtà che il relatore e gli altri colleghi intervenuti hanno posto in evidenza riferendosi alle regioni a statuto speciale, alle regioni a statuto ordinario e alle province autonome.

VALORI. Allo scopo di sopprimerne i poteri.

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il testo che la Camera si accinge oggi a varare (proprio sulla base delle modifiche introdotte dal Senato) risponde a questa non facile problematica nel modo più corretto, ispirandosi, del resto, alle indicazioni date a suo tempo dalla Commissione affari costituzionali di questo ramo del Parlamento, conciliandosi con le esigenze che si pongono fra i diversi livelli operativi, la Comunità europea, lo Stato e le regioni, rispettando i differenti gradi di autonomia delle regioni a statuto speciale e a statuto ordinario.

Vorrei anche ricordare che tra i momenti non certamente secondari dell'*iter* del provvedimento, le riflessioni e gli approfondimenti che hanno indotto i due rami del Parlamento ad introdurre importanti modifiche al primo testo, sono proprio nell'ambito di una azione costruttiva che il Governo si era impegnato a svolgere in questa direzione.

Ancora oggi, del resto, da più parti ed in questa stessa sede ci si chiede se il disegno di legge di attuazione delle tre direttive comunitarie sia un mezzo idoneo a suscitare nel nostro mondo agricolo quei rinnovamenti e quelle modificazioni sociali e strutturali che ne costituiscono l'obiettivo di fondo.

Una risposta meramente affermativa o negativa non terrebbe certamente conto di una realtà composita nella quale si intersecano fattori di ordine politico e sociale, condizionamenti di natura finanziaria, evoluzioni sociali, influenze dell'apparato economico generale, e così via. Voglio, in sostanza, dire che l'impatto di questa normativa con la realtà agricola del nostro paese, nella sua attualità e nelle prospettive brevi, potrà dimostrarsi positivo in relazione ad una serie di fattori la cui evoluzione è in larga misura determinata da elementi di diversa natura ed origine. Riteniamo, come Governo, comunque,

che l'attuazione della riforma strutturale, delineata dalle tre direttive CEE del 1972 e recepita attraverso il presente disegno di legge, debba essere vista e valutata nel suo fondamentale e indiscutibile significato di volano necessario per avviare concretamente, anche nel nostro paese, quelle azioni di politica agricola comune di carattere strutturale che più si confanno alle nostre esigenze, che da anni abbiamo reclamato per un migliore e più giusto equilibrio che intendiamo dare alle posizioni della nostra economia nazionale in rapporto alla economia comunitaria.

Ma non è soltanto da queste considerazioni di ordine generale e sostanzialmente politiche che dobbiamo dedurre positive valutazioni del problema, perché gli stessi contenuti del disegno di legge si propongono come linee di fondo di una nuova politica agricola, sintonizzata nel concerto comune europeo e, al tempo stesso, articolata in funzione di una realtà nuova e di esigenze diverse.

Ci sembra doveroso ricordare ancora una volta gli aspetti significativi della norma — del resto studiosi, esperti, parlamentari ne hanno a lungo discusso — ma vorremmo mettere in evidenza quella che riteniamo sia la fondamentale indicazione delle tre direttive: l'esigenza cioè di operare armonicamente e contestualmente per modificare da una parte i fattori fisici dell'apparato produttivo aziendale e dall'altra per favorire una equilibrata e cosciente presenza dell'uomo in una diversa e moderna realtà agricola nel nostro paese. A questi obiettivi, del resto, sono finalizzate le disposizioni del disegno di legge che, per non ripetere cose già dette, non intendiamo richiamare, ma delle quali ci sembra opportuno sottolineare il carattere qualificante di un indirizzo operativo nuovo che dovrà rappresentare il telaio sul quale lo Stato e soprattutto le regioni potranno e dovranno collegarsi nelle scelte di produzione legislativa in campo agricolo.

Cercherò di abbreviare le indicazioni già ripetute in questa sede, ma mi preme sottolineare che questo disegno di legge, che si avvia ad essere approvato in modo definitivo da questo ramo del Parlamento, non è un provvedimento che dia una risposta completa al settore. Indubbiamente, fornisce delle indicazioni e delle valutazioni parziali, e noi, come Governo, riteniamo di poter operare ulteriormente per fare in modo che queste direttive — attraverso la presente legge di recepimento — abbiano una completa e verificata attuazione nel nostro paese.

Con molto compiacimento intendo comunicare alla Camera che, proprio ieri, la Comunità europea ha varato la quarta direttiva per la montagna e per le zone svantaggiate. Dopo le tre direttive già recepite, il Governo si appresta quindi a presentare l'altro disegno di legge inerente alle direttive sulla montagna e sulle zone svantaggiate. Credo che la solidarietà europea, manifestata con atti politici nel tempo, si stia completamente realizzando e delineando sul piano operativo, a vantaggio della nostra agricoltura. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dal Senato, affinché il disegno di legge risulti approvato nella medesima stesura dai due rami del Parlamento.

La prima modificazione è all'articolo 2, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni a statuto ordinario possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della CEE nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o zone agricole purché in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse nonché dai principi fondamentali della presente legge.

Ai sensi degli articoli 14 dello statuto della Regione Sicilia, 3 dello statuto della Regione Sardegna, 2 dello statuto della regione Valle d'Aosta, 4 e 8 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, 4 e 5 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive della CEE nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o provinciali o zone agricole anche in deroga alla disciplina della presente legge purché in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse, nonché dalle norme fondamentali delle riforme agrarie ed economico-sociali della Repubblica.

Si considerano fondamentali le norme e i principi contenuti negli articoli seguenti della presente legge: 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17 — terzo, sesto e settimo comma —, 24 — primo e secondo comma —, 25, 26, 30 — primo e terzo comma —, 33, 34, 37 — primo e secondo comma —, 38, 40 — primo, secon-

do e terzo comma, 42, 44, 48 - primo comma -, 49 - secondo, terzo, quinto e settimo comma -, 50, 54 - primo comma -, 55, 56, 57 e 58.

Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi, le disposizioni della presente legge si applicano integralmente alla data della sua entrata in vigore nel territorio delle Regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario.

Le disposizioni eventualmente adottate dalle regioni ai sensi della presente legge saranno comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri perché provveda non oltre 60 giorni a sottoporle alla commissione della CEE, sia allo stato di progetto che nel testo definitivamente adottato.

Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome provvederanno ai sensi del primo e del secondo comma entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni a statuto ordinario possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della CEE nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o zone agricole purché in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse nonché dai principi fondamentali della presente legge.

Ai sensi degli articoli 14 dello statuto della Regione Sicilia, 3 dello statuto della Regione Sardegna, 2 dello statuto della regione Valle d'Aosta, 4 e 8 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, 4 e 5 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive della CEE nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o provinciali o zone agricole anche in deroga alla disciplina della presente legge purché in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse, nonché dalle norme fondamentali delle riforme agrarie ed economico-sociali della Repubblica.

Si considerano fondamentali ai fini dell'applicazione del primo comma i principi contenuti negli articoli seguenti della presente legge: 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17 - terzo, sesto

e settimo comma -, 24 - primo e secondo comma -, 25, 26, 30 - primo e terzo comma -, 33, 34, 37 - primo e secondo comma -, 38, 40 - primo, secondo e terzo comma -, 42, 44, 48 - primo comma -, 49 - secondo, terzo, quinto e settimo comma -, 50, 54 - primo comma -, 55, 56, 57 e 58.

Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome provvederanno ad adeguare la loro legislazione ai sensi del primo e del secondo comma entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni adottate dalle regioni ai sensi della presente legge saranno comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri perché provveda non oltre 60 giorni a sottoporle alla commissione della CEE, sia allo stato di progetto che nel testo definitivamente adottato.

Fino a quanto le regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e le province di Trento e Bolzano non avranno provveduto con le proprie leggi, ai sensi del precedente quarto comma, si applicano nei loro territori le disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni già contenute in leggi regionali vigenti purché non in contrasto con i limiti stabiliti rispettivamente per le regioni a statuto speciale e per le regioni statuto ordinario nel secondo e nel terzo comma del presente articolo ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno a regolare con proprie leggi la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della CEE nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 1. **Bardelli, Valori, Bonifazi, Giannini, Pegoraro.**

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Fino a quando le Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario e le province autonome di Trento e di Bolzano non avranno provveduto con proprie leggi ai sensi del quarto comma del presente articolo, si applicano nei loro territori le disposizioni della presente legge.

2. 2. **Valori, Bardelli, Bonifazi, Giannini, Pegoraro.**

VALORI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALORI. Mi dispiace, signor Presidente, di dover riproporre, non per polemica nei confronti dell'onorevole Ciaffi, le ragioni dei nostri emendamenti, che sono contrastanti con le sue convinzioni le quali, se ho ben capito, negano la gravità delle modifiche apportate dal Senato all'articolo 2.

Per cercare di chiarire meglio i termini del problema, desidero ricordare ai colleghi che si tratta di una grave questione costituzionale riguardante i poteri delle regioni.

Con l'articolo 2 del testo votato dalla Camera si era predisposto un meccanismo che, da una parte, prevedeva, per permettere l'immediata entrata in vigore della legge di recepimento delle direttive comunitarie, la vigenza di queste norme su tutto il territorio dello Stato; dall'altra prevedeva la possibilità, per le regioni, di emanare una legislazione sostitutiva per una serie di norme non ritenute fondamentali.

Vi era quindi la fissazione di una serie di limiti e di un termine di 2 anni dall'entrata in vigore della legge di recepimento. Nessun cenno veniva fatto riguardo alla legislazione regionale vigente in materia agraria, e mi riferisco alle leggi autonomamente finanziate dalle regioni con denaro dello Stato membro. L'unico riferimento si trovava all'articolo 31, nel quale si affermava che tutte le leggi concorrenti delle regioni dovevano rispettare il principio dell'articolo 14 della direttiva comunitaria n. 159 del 17 aprile 1972, cioè il principio di non concorrenza con le norme e la politica comunitaria. Questo articolo 31 non è stato inserito nel testo dell'articolo 2 come principio fondamentale.

Oggi il Senato ci propone, invece, una versione con la quale si stabilisce il principio che tutta la legislazione regionale — quindi non soltanto quella di attuazione delle direttive comunitarie, ma anche la legislazione autonoma e concorrente — è sottoposta ai principi fondamentali previsti nella legge di recepimento e a un controllo dello Stato, nel senso che tutte le norme che sono in violazione di questi principi sono ritenute inefficaci.

Ciò vuol dire che, all'infuori delle direttive comunitarie, le regioni non possono emanare altre norme di legge, perché il controllo dello Stato e dei suoi organi è tale da poter determinare l'inefficacia delle norme varate. Ne consegue che la posizione costituzionale della regione, il suo potere di legislazione primaria e concorrente viene degradato e sot-

toposto al controllo dello Stato, mentre rispetto alla Comunità europea le norme regionali e le norme statali hanno la stessa efficacia come promananti da un potere primario di legislazione, e soltanto l'autorità comunitaria può stabilire se fra una norma e l'altra vi è rapporto di concorrenza e quindi di compatibilità.

È in questo senso che noi insistiamo nel segnalare ai colleghi della maggioranza e al Comitato dei nove la gravità di questo principio che lede profondamente il potere legislativo regionale, che inceppa il meccanismo che si è venuto a poco a poco realizzando, che produce squarci nella legislazione regionale già esistente e che può pertanto determinare abusi persino a livello burocratico o di organismi di controllo dell'esecutivo. Se così è, noi proponiamo un ripensamento che possa evitare almeno i guasti e gli abusi più gravi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati sopprimendo le modifiche introdotte dal Senato della Repubblica.

2. 3. **De Marzio, Tassi, Sponziello, Lo Porto, Valensise.**

TASSI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Vorrei molto brevemente osservare che, in effetti, il testo che ci viene dal Senato porta notevole confusione interpretativa, perché il voler limitare l'applicazione dei principi al contenuto del primo comma, significa ritorcere su se stessi principi che devono essere fondamentali. D'altro canto, col parere della Commissione affari costituzionali che, sul punto in questione, in questo ramo del Parlamento fu molto precisa, ritengo che non si possa assolutamente mantenere la limitazione voluta dal Senato per quel che riguarda le norme fondamentali e assolutamente non derogabili da parte delle regioni. Per altro, si potrebbe sempre sostenere che, nei confronti della regione, vige il limite, che la parte sinistra di questo Parlamento sempre dimentica, previsto dal primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, vale a dire quello dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e, quindi, in particolar modo dagli impegni internazionali, a norma degli articoli 10 e 11 della nostra Co-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1975

stituzione, nonché l'interesse nazionale, che è precipuo per quello che riguarda la applicazione del groziano principio « *pacta sunt servanda* ».

Questi sono in sintesi i motivi, signor Presidente, per cui noi riteniamo che debba essere ripristinato il testo approvato da questo ramo del Parlamento.

Per quanto attiene agli altri nostri emendamenti, li riteniamo già svolti dall'intervento dell'onorevole Sponziello. Mi riservo di riprendere la parola per una brevissima dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2 ?

CIAFFI, *Relatore*. Esprimo parere contrario ai due emendamenti Bardelli 2. 1, e Valori 2. 2, in quanto il loro accoglimento sovvertirebbe tutta l'applicazione della legge, limitandola alla durata di due anni e rendendola quindi transitoria.

Esprimo altresì parere contrario all'emendamento De Marzio 2. 3.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario, aderendo alle valutazioni ora esposte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Valori, mantiene l'emendamento Bardelli 2. 1, di cui ella è cofirmatario, nonché il suo emendamento 2. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

VALORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardelli 2. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Valori 2. 2.

(È respinto).

Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 2. 3. di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

Segue la modificazione all'articolo 7, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Per gli aiuti previsti al titolo IV della presente legge relativi all'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) lire 6 miliardi per l'esercizio 1974, lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, quale anticipazione al fondo di rotazione istituito dal primo comma dell'articolo 46 della presente legge per il pagamento della indennità per anticipata cessazione della attività agricola;

b) lire 8 miliardi per l'esercizio 1974, lire 12 miliardi per l'esercizio 1975 e lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978 per la concessione del premio di apporto strutturale previsto dall'articolo 41;

c) lire 10 miliardi per l'esercizio 1974 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 quale anticipazione alla sezione speciale del fondo di rotazione di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 marzo 1965, n. 590, istituita all'articolo 47 della presente legge per l'acquisto e la gestione di terreni e il pagamento dei canoni di affitto delle terre acquisite dagli organismi fondari ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Per gli aiuti previsti al titolo IV della presente legge relativi all'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) lire 6 miliardi per l'esercizio 1974, lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, quale anticipazione al fondo di rotazione istituito dal primo com-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1975

ma dell'articolo 46 della presente legge per il pagamento della indennità per anticipata cessazione della attività agricola;

b) lire 8 miliardi per l'esercizio 1974, lire 12 miliardi per l'esercizio 1975 e lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978 per la concessione del premio di apporto strutturale previsto dall'articolo 41;

c) lire 10 miliardi per l'esercizio 1974 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 quale anticipazione alla sezione speciale del fondo di rotazione, di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 590, istituita all'articolo 47 della presente legge per l'acquisto e la gestione di terreni e il pagamento dei canoni di affitto delle terre acquisite dagli organismi fondiari ».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

Segue la modificazione dell'articolo 9, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« È autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'esercizio 1974 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per la pubblicazione dei bollettini di cui all'articolo 54, secondo comma, della presente legge, per la predisposizione e la presentazione al Parlamento, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della relazione di cui all'articolo 62, nonché per le attività del Ministero di cui agli articoli 17, penultimo comma, 26, ultimo comma, e 27 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« È autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'esercizio 1974 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per la pubblicazione dei bollettini di cui all'articolo 54, terzo comma, della presente legge, per la predisposizione e la presentazione al Parlamento, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della relazione di cui all'articolo 62, nonché per le attività del Ministero di cui agli articoli 17, penultimo comma, 26, ultimo comma, e 27 ».

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

Segue modificazione dell'articolo 10, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« È autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1978

per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 51.000 milioni per l'anno 1974 e in lire 97.400 milioni per l'anno 1975 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1975. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazione di indebitamento sul mercato che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Senato lo ha così modificato:

« È autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1978 per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 51.000 milioni per l'anno 1974 e in lire 97.400 milioni per l'anno 1975 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno 1974 e mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1975. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche: le cooperative agricole, costituite da coltivatori diretti, ai sensi della legislazione sulla cooperazione; le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempreché i soci ritraggano dalla attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nella attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

In ogni caso, gli investimenti debbono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e deve essere soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilità agraria.

Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro e al colono o congiuntamente al mezzadro e al colono ed al concedente sempreché entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui ai precedenti articoli 11 e 12 della presente legge.

Sempreché il piano di sviluppo sia stato approvato dalla Regione, il piano può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano nonché le facoltà per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche: le cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione; le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempreché i soci ritraggano dalla attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nella attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

In ogni caso, gli investimenti debbono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e deve essere soddisfatto

l'impegno della tenuta della contabilità agraria.

Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro e al colono o congiuntamente al mezzadro e al colono ed al concedente sempreché entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui ai precedenti articoli 11 e 12 della presente legge; i mezzadri e i coloni possono presentare anche in mancanza di accordo con il concedente il piano di sviluppo aziendale.

Sempreché il piano di sviluppo sia stato approvato dalla Regione, il piano può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano nonché le facoltà per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 ».

È stato presentato il seguente emendamento, da ritenersi già svolto in sede di discussione sulle linee generali:

« Ripristinare il testo approvato dalla Camera, sopprimendo le modifiche introdotte dal Senato ».

13. 1. **De Marzio, Sponziello, Tassi, Valensise, Lo Porto.**

Qual è il parere della Commissione ?

CIAFFI, *Relatore*. La Commissione è contraria al ripristino dell'articolo 13 nel testo originariamente approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento De Marzio 13. 1 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dal deputato Pazzaglia, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento De Marzio 13. 1, che avrà luogo ai sensi del secondo comma dell'articolo 55 del regolamento.

(Segue la votazione).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1975

Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli	55
Voti contrari	261

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Benedetti	Carla	Fagone
Aiardi	Benedikter	Caruso	Federici
Alesi	Berlinguer Giovanni	Casapieri Quagliotti	Felici
Aliverti	Berloffa	Carmen	Felisetti
Allegri	Bernardi	Cassanmagnago	Ferrari-Aggradi
Allera	Bernini	Cerretti Maria Luisa	Ferretti
Allocca	Bertè	Castelli	Ferri Mario
Altissimo	Biagioni	Castellucci	Ferri Mauro
Amadeo	Biamonte	Castiglione	Fiolet
Amodio	Bianchi Alfredo	Cataldo	Flamigni
Andreoni	Bianchi Fortunato	Cavaliere	Fracanzani
Angelini	Bianco	Ceravolo	Fracchia
Antoniozzi	Boldrin	Cerri	Frau
Armani	Bollati	Cervone	Froio
Armato	Bologna	Cesaroni	Furia
Arnaud	Bonalumi	Chiovini Cecilia	Fusaro
Ascari Raccagni	Bonifazi	Ciacci	Galli
Averardi	Borghi	Ciaffi	Gargano
Azzaro	Borra	Ciai Trivelli Anna	Gasco
Baccalini	Borromeo D'Adda	Maria	Gastone
Baghino	Bortolani	Ciampaglia	Giglia
Balasso	Bosco	Ciccardini	Gioia
Baldassari	Botta	Cirillo	Giomo
Baldassi	Bottarelli	Coccia	Giordano
Baldi	Bottari	Cocco Maria	Giovanardi
Ballarin	Bova	Codacci-Pisanelli	Giovannini
Balzamo	Bressani	Colombo Vittorino	Girardin
Bandiera	Bubbico	Conte	Gramegna
Barba	Buffone	Corghi	Grassi Bertazzi
Barbi	Busetto	Cortese	Guadalupi
Bardelli	Buzzi	Cristofori	Guerrini
Bardotti	Buzzoni	Cuminetti	Ianniello
Bargellini	Cabras	Cusumano	Iozzelli
Bassi	Calveti	D'Alema	Iperico
Battino-Vittorelli	Capponi Bentivegna	D'Alessio	Isgrò
Beccaria	Carla	Dall'Armellina	La Loggia
Becciu	Capra	Damico	Lamanna
Belci	Caradonna	D'Aniello	Lapenta
Bellisario	Carenini	de' Cocci	La Torre
Bellotti	Cariglia	Degan	Lattanzio
Belussi Ernesta	Cárolì	Del Duca	Lavagnoli
Bemporad	Carri	Delfino	Lima
		Dell'Andro	Lindner
		Del Pennino	Lucchesi
		De Maria	Lucifredi
		De Marzio	Luraschi
		De Sabbata	Maggioni
		de Vidovich	Malagugini
		Di Giannantonio	Malfatti
		Di Gioia	Mancinelli
		Di Giulio	Mancini Antonio
		Di Leo	Mancini Vincenzo
		Di Puccio	Marchetti
		Di Vagno	Marchio
		Donelli	Mariani
		Erminero	Marinelli
		Esposto	Mariotti
		Fabbri	Marocco

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1975

Martini Maria Eletta	Riga Grazia
Marzotto Caotorta	Rognoni
Matta	Rosati
Mattarelli	Russo Ferdinando
Mazzotta	Sabbatini
Menichino	Saccucci
Merli	Salizzoni
Meucci	Salvi
Miceli Vincenzo	Sangalli
Micheli Pietro	Santuz
Mignani	Sanza
Miotti Carli Amalia	Sartor
Monti Maurizio	Sboarina
Morini	Sbriziolo De Felice
Musotto	Eirene
Natta	Scalfaro
Negrari	Scarlato
Niccolai Cesarino	Schiavon
Niccolai Giuseppe	Sedati
Niccoli	Serrentino
Noberasco	Servello
Olivi	Sgarbi Bompani
Orlando	Luciana
Orsini	Simonacci
Padula	Sisto
Palumbo	Skerk
Pandolfo	Sobrero
Pazzaglia	Spadola
Peggio	Speranza
Pegoraro	Spinelli
Pellicani Giovanni	Spitella
Pellizzari	Sponziello
Pennacchini	Stella
Petronio	Storchi
Pezzati	Strazzi
Picciotto	Talassi Giorgi Renata
Piccoli	Tanassi
Piccone	Tani
Pisanu	Tantalo
Pisoni	Tarabini
Pistillo	Tassi
Pochetti	Tedeschi
Postal	Terraroli
Prandini	Todros
Prearo	Tozzi Condivi
Pumilia	Traversa
Quilleri	Triva
Radi	Trombadori
Raffaelli	Turchi
Raicich	Urso Salvatore
Rampa	Vaghi
Raucci	Valensise
Rausa	Valori
Rauti	Vania
Reale Giuseppe	Vecchiarelli
Rende	Vespignani
Restivo	Vincelli
Riccio Pietro	Volpe

Zaffanella	Zoppetti
Zamberletti	Zoppi
Zanini	Zurlo
Zolla	

Sono in missione:

Andreotti	Rizzi
Anselmi Tina	Vetrone
Lobianco	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(È approvato).

Segue la modificazione all'articolo 14, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sarà in grado di raggiungere, in linea di massima, per una o due unità lavorativa uomo (ULU) almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona secondo gli elementi di valutazione stabiliti dall'articolo 17.

Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi un'azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende, il reddito di lavoro comparabile di cui al primo comma del presente articolo deve essere raggiunto per almeno una ULU da ciascun imprenditore, tenendo conto sia della sua partecipazione alla azienda condotta in comune sia dell'azienda di cui è titolare.

L'unità lavorativa uomo (ULU) rappresenta l'unità di calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo di 2.300 ore per ULU.

Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato.

In particolare esso dovrà contenere i seguenti elementi:

a) l'individuazione e la prescrizione di tutti gli elementi soggettivi relativi all'imprenditore dell'azienda che richiede i benefici di legge in conformità delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12;

b) l'indicazione analitica degli investimenti che si reputa necessario attuare per raggiungere gli obiettivi di ammodernamento, ivi compresi l'acquisizione o l'eventuale ampliamento della superficie aziendale, con la precisazione dei modi con i quali si ritiene di potervi far fronte, sia per acquisto che per affitto. Nell'ipotesi che il piano si basi sull'acquisizione o sull'ampliamento della superficie aziendale dovrà essere prodotto il contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile relativo all'acquisto o all'affitto ultraquindicennale dei terreni che vanno aggiunti alla superficie aziendale iniziale. Nel caso in cui le nuove superfici aziendali siano acquistate o prese in affitto « ultraquindicennale » da un organismo fondiario ai sensi del successivo titolo, si considera atto giuridicamente valido la dichiarazione dell'organismo medesimo che è disposto a vendere od affittare le superfici predette di cui dovrà essere specificato ogni elemento di individuazione catastale;

c) il piano di finanziamento con l'eventuale indicazione delle garanzie che si intende offrire agli istituti mutuanti.

La durata del piano di regola non può eccedere i sei anni.

Nei territori del Mezzogiorno e nelle zone depresse dell'Italia centrale, delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni, la durata del piano può essere prolungata fino ad un massimo di 9 anni ».

Il Senato ha sostituito l'ultimo comma con il seguente:

« Nei territori del Mezzogiorno e nelle zone depresse, ivi comprese le zone classificate montane, delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni, la durata del piano può essere prolungata fino ad un massimo di 9 anni ».

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

Segue la modificazione all'articolo 18, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza di un

importo non superiore a lire 25 milioni per ogni unità lavorativa uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegata nell'azienda.

Il concorso nel pagamento degli interessi non può superare il 9 per cento, elevabile all'11 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi dell'Italia centrale, per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 3 per cento, e al 2 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno e agli altri territori depressi dell'Italia centrale, delimitati a norma delle vigenti leggi.

La quota di concorso per ciascun mutuo è corrisposta direttamente agli Istituti mutuanti in misura costante alla scadenza delle annualità o semestralità relative. Il concorso negli interessi è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata sull'importo concesso a mutuo, maggiorato degli interessi di preammortamento, al saggio totale di interesse praticato dall'istituto di credito, e quella determinata al tasso di favore, ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso nella misura sopra determinata. Conseguentemente il mutuatario corrisponderà all'istituto mutuante la differenza tra l'annualità o semestralità dovute per l'estinzione del mutuo e la rata costante del concorso negli interessi ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza di un importo non superiore a lire 25 milioni per ogni unità lavorativa uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegata nell'azienda.

Il concorso nel pagamento degli interessi non può superare il 9 per cento, elevabile all'11 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 3 per cento, e al 2 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno e agli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, delimitati a norma delle vigenti leggi.

La quota di concorso per ciascun mutuo è corrisposta direttamente agli Istituti mutuanti in misura costante alla scadenza delle annualità o semestralità relative. Il concorso negli interessi è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata sull'importo concesso a mutuo, maggiorato degli interessi di preammortamento, al saggio totale di interesse praticato dall'Istituto di credito, e quella determinata al tasso di favore, ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso nella misura sopra determinata. Conseguentemente il mutuatario corrisponderà all'Istituto mutuante la differenza tra l'annualità o semestralità dovute per l'estinzione del mutuo e la rata costante del concorso negli interessi ».

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del Senato.

(È approvato).

Segue la modificazione all'articolo 20, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Agli imprenditori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del " Fondo interbancario " di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può in nessun caso eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi dell'Italia centrale.

Per le cooperative agricole e le altre forme associative di cui al precedente articolo 13 la misura della fidejussione può essere elevata fino al 90 per cento.

Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire

comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 19 anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

Per tali operazioni gli istituti di credito possono — con autorizzazione del Ministero del tesoro — emettere obbligazioni garantite dallo Stato.

Ai fini della garanzia del titolo fondiario emesso dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, la fidejussione rilasciata dalla sezione speciale del fondo interbancario di garanzia è parificata alla garanzia ipotecaria o alla delegazione su contributi consortili ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Agli imprenditori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del " Fondo interbancario " di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può in nessun caso eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

Per le cooperative agricole e le altre forme associative di cui al precedente articolo 13 la misura della fidejussione può essere elevata fino al 90 per cento.

Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 19 anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria di cui al

primo comma del presente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

Per tali operazioni gli istituti di credito possono — con autorizzazione del Ministero del tesoro — emettere obbligazioni garantite dallo Stato.

Ai fini della garanzia del titolo fondiario emesso dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, la fidejussione rilasciata dalla sezione speciale del fondo interbancario di garanzia è parificata alla garanzia ipotecaria o alla delegazione su contributi consortili ».

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Segue la modificazione all'articolo 23, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 73 del 15 maggio 1973 che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, può essere concesso — in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente articolo 18 — un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di lire 28.125 per ettaro il primo anno; lire 18.650 per ettaro nel secondo anno; lire 9.375 per ettaro nel terzo anno.

Gli importi complessivi del contributo per azienda, non potranno superare lire 1.406.250 per il primo anno, lire 937.500 per il secondo anno e lire 468.750 per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 131 del 15 maggio 1973 che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, può essere concesso — in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente articolo 18 —

un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di lire 28.125 per ettaro il primo anno, lire 18.650 per ettaro nel secondo anno; lire 9.375 per ettaro nel terzo anno.

Gli importi complessivi del contributo per azienda, non potranno superare lire 1.406.250 per il primo anno, lire 937.500 per il secondo anno e lire 468.750 per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione ».

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Segue la modificazione all'articolo 24, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 per cento.

Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a lire 6.250.000 e non superiore a lire 25.000.000 e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione s'intende osservata quando il 35 per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.

La concessione delle provvidenze di cui agli articoli precedenti per investimenti nel settore delle uova e del pollame è subordinata alle decisioni che saranno adottate in relazione al punto 3 dell'articolo 9 della direttiva CEE 17 aprile 1972, n. 159.

Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20 per cento quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che alme-

no il 40 per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70 per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente articolo 14.

I contributi previsti dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di oneri di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del 5 per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente comma ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisiti è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 per cento.

Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a lire 6.250.000 e non superiore a lire 25.000.000 e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione s'intende osservata quando il 35 per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.

La concessione delle provvidenze di cui agli articoli precedenti per investimenti nel settore delle uova e del pollame è subordinata alle decisioni che saranno adottate in relazione al punto 3 dell'articolo 9 della direttiva CEE 17 aprile 1972, n. 159.

Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20 per cento quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40 per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70 per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da

lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente articolo 14.

I contributi previsti dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del 5 per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente comma ».

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo del Senato.

(È approvato).

Segue la modificazione all'articolo 25, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Le provvidenze di cui agli articoli precedenti della presente legge possono essere concesse anche agli imprenditori a titolo principale, le cui aziende palesino strutture tali da porre in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile, da accertarsi dall'autorità cui è rimessa l'approvazione del piano di sviluppo.

In tali ipotesi, il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 18 è limitato all'80 per cento dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile e comunque ad un importo massimo di lire 20.000.000 per ogni unità lavorativa uomo impiegata nella azienda compreso l'imprenditore agricolo. Il concorso medesimo non può superare il 5 per cento elevabile al 6 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi dell'Italia centrale ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Le provvidenze di cui agli articoli precedenti della presente legge possono essere concesse anche agli imprenditori a titolo principale, le cui aziende palesino strutture tali da porre in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile, da accertarsi dall'autorità cui è rimessa l'approvazione del piano di sviluppo.

In tali ipotesi, il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 18 è limitato all'80 per cento dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile e comunque ad un importo massimo di lire 20.000.000 per ogni unità lavorativa uomo impiegata nella azienda compreso l'imprenditore agricolo. Il concorso medesimo non può superare il 5 per

cento elevabile al 6 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane ».

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo del Senato.

(È approvato).

Segue la modificazione all'articolo 26, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 26.

« Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni dovranno adottare le norme procedurali necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) determinazione degli organi cui saranno affidate le varie fasi dell'attività amministrativa, tecnica e decisoria relativa alla presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 5 della direttiva CEE n. 159, alla loro istruttoria, all'approvazione del piano di sviluppo, alla concessione delle provvidenze ed alla vigilanza sull'attuazione del piano;

b) determinazione di un termine non superiore a 90 giorni entro il quale le domande debbono essere accettate o respinte;

c) istituzione di un comitato consultivo, che potrà anche essere articolato territorialmente, con il compito di esprimere un parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai principi ed alle disposizioni contenute nella presente legge nonché sulla idoneità sua alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento con gli investimenti e gli altri interventi in esso programmati.

Del comitato dovranno far parte in prevalenza i rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative a livello nazionale.

Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate in conformità delle direttive espresse dalla presente legge e di quelle che saranno successivamente emanate dallo Stato con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Le regioni forniranno tempestivamente tutti gli elementi, le notizie ed i chiarimenti che si rendessero necessari in via generale o per specifiche situazioni, per corrispondere a richieste della Comunità, o che comunque siano connessi al mantenimento dei rapporti con la Comunità economica europea.

Le regioni invieranno periodicamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dettagliate relazioni sull'attività svolta e sui problemi generali e particolari che si presenteranno in connessione con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge nei rispettivi territori. Dovranno altresì fornire ogni tre mesi situazioni statistiche sulla base delle impostazioni e dei moduli che saranno ad esse comunicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni dovranno adottare le norme procedurali necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) determinazione degli organi cui saranno affidate le varie fasi dell'attività amministrativa, tecnica e decisoria relativa alla presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 5 della direttiva CEE n. 159, alla loro istruttoria, all'approvazione del piano di sviluppo, alla concessione delle provvidenze ed alla vigilanza sull'attuazione del piano;

b) determinazione di un termine non superiore a 90 giorni entro il quale le domande debbono essere accettate o respinte;

c) istituzione di un comitato consultivo, che potrà anche essere articolato territorialmente, con il compito di esprimere un parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai principi ed alle disposizioni contenute nella presente legge nonché sulla idoneità sua alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento con gli investimenti e gli altri interventi in esso programmati.

Del comitato dovranno far parte in prevalenza i rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative a livello nazionale.

Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate in conformità delle direttive espresse dalla presente legge e di quelle che saranno successivamente emanate dallo Stato con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Le regioni forniranno tempestivamente tutti gli elementi, le notizie ed i chiarimenti che si rendessero necessari in via generale o per specifiche situazioni, per corrispondere a richieste della Comunità, o che comunque siano connessi al mantenimento dei rapporti con la Comunità economica europea.

Le regioni invieranno periodicamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dettagliate relazioni sull'attività svolta e sui problemi generali e particolari che si presenteranno in connessione con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge nei rispettivi territori. Dovranno altresì fornire ogni tre mesi situazioni statistiche sulla base delle impostazioni e dei moduli che saranno ad esse comunicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

È stato presentato il seguente emendamento:

« Ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati eliminando le modifiche introdotte dal Senato della Repubblica ».

26. 1. **De Marzio, Sponziello, Valensise, Lo Porto, Tassi.**

L'onorevole Tassi ha facoltà di svolgerlo.

TASSI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 26 ?

CIAFFI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 26. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 26, nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Segue la modificazione all'articolo 28, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, su

proposta delle regioni interessate assegnerà la quota di concorso a ciascun istituto di credito.

Le regioni, che potranno chiedere all'occorrenza eventuali variazioni nell'ambito della quota loro assegnata, faranno ogni trimestre richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste del fabbisogno necessario all'impegno, liquidazione o pagamento del concorso che avrà luogo a norma dell'articolo 53 del regolamento alla legge sul credito agrario, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla base dei piani di sviluppo approvati.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al precedente comma saranno attribuite alle regioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con mandato diretto di pagamento.

Non appena provveduto alla liquidazione del concorso le regioni dovranno rimettere al Ministero la dimostrazione analitica delle somme erogate per consentire il tempestivo inoltro alla Comunità economica europea delle richieste di rimborso ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il ministro del tesoro, su proposta delle regioni interessate assegnerà la quota di concorso a ciascun istituto di credito.

Le regioni, che potranno chiedere all'occorrenza eventuali variazioni nell'ambito della quota loro assegnata, faranno ogni trimestre richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste del fabbisogno necessario all'impegno, liquidazione o pagamento del concorso che avrà luogo a norma dell'articolo 53 del regolamento alla legge sul credito agrario, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla base dei piani di sviluppo approvati.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al precedente comma saranno attribuite alle regioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con mandato diretto di pagamento.

Non appena provveduto alla liquidazione del concorso le regioni dovranno rimettere al ministero la dimostrazione analitica delle somme erogate per consentire il tempestivo inoltro alla Comunità economica europea delle richieste di rimborso ».

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Segue la modificazione all'articolo 35, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Per gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 25, ai fini della concessione della indennità per la cessazione dell'attività agricola, sono richieste le seguenti condizioni:

a) il richiedente deve avere esercitato, nelle situazioni di tempo e di reddito specificate al richiamato articolo 32, l'attività agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennità. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso. L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alla assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola, per il corrispondente periodo di tempo. Nei casi in cui non operi la presunzione predetta, la prova della effettiva attività agricola svolta nel periodo prescritto può essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido dall'organo che provvede ad istruire la domanda;

b) il titolare dell'azienda, al momento della presentazione della domanda, non deve avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale di cui al titolo precedente;

c) il richiedente non deve avere alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennità di cessazione dell'attività agricola, parte della propria azienda in misura superiore al 20 per cento della relativa superficie. Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio od a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;

d) il richiedente deve impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. La inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente della indennità percepita fin dall'inizio, aumentata dagli interessi legali.

L'imprenditore può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore al 15 per cento del-

l'intera superficie. A sua scelta egli può trattenere la predetta quota aziendale anziché in proprietà a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Per gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 32, ai fini della concessione della indennità per la cessazione dell'attività agricola, sono richieste le seguenti condizioni:

a) il richiedente deve avere esercitato, nelle situazioni di tempo e di reddito specificate all'articolo 33, l'attività agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennità. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso. L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alla assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola, per il corrispondente periodo di tempo. Nei casi in cui non operi la presunzione predetta, la prova dell'effettiva attività agricola svolta nel periodo prescritto può essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido dall'organo che provvede ad istruire la domanda;

b) il titolare dell'azienda, al momento della presentazione della domanda, non deve avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale di cui al titolo precedente;

c) il richiedente non deve avere alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennità di cessazione dell'attività agricola, parte della propria azienda in misura superiore al 20 per cento della relativa superficie. Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio od a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;

d) il richiedente deve impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. La inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente della indennità percepita fin dall'inizio, aumentata dagli interessi legali.

L'imprenditore può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore al 15 per cento dell'intera superficie. A sua scelta egli può trattenere la predetta quota aziendale anziché in proprietà a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile ».

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo del Senato.

(*E approvato*).

Segue la modificazione all'articolo 37, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« La concessione dell'indennità di cui agli articoli precedenti è in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario, nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) dell'articolo 35, alla destinazione della superficie nella quale si esercita l'attività agricola ai seguenti scopi:

affitto per almeno 15 anni o vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficino delle misure di incoraggiamento previste dall'articolo 8 della direttiva delle Comunità europee n. 159 del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole o che comunque realizzino con l'accorpamento una maggiore produttività aziendale, previo accertamento degli organi regionali;

oppure destinazione a fini di utilità pubblica compreso l'imboschimento in relazione alle previsioni dei piani urbanistici comunali o comprensoriali o dei piani zonali.

La superficie agricola può essere altresì posta a disposizione degli organismi fondiari di cui al successivo articolo 39 mediante vendita o affitto non inferiore a 15 anni, per essere destinata ad uno degli scopi sopra indicati.

Qualora non sia possibile utilizzare la terra acquisita per uno degli scopi predetti, gli organismi medesimi possono destinarla alla formazione o all'arrotondamento di proprietà diretto-coltivatrici ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Il Senato lo ha così modificato:

« La concessione dell'indennità di cui agli articoli precedenti è in ogni caso subordinata,

oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario, nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) dell'articolo 35, alla destinazione della superficie nella quale si esercita l'attività agricola ai seguenti scopi:

affitto per almeno 15 anni o vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficino delle misure di incoraggiamento previste dall'articolo 8 della direttiva delle Comunità europee n. 159 del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole e che comunque realizzino con l'accorpamento una maggiore produttività aziendale, previo accertamento degli organi regionali;

oppure destinazione a fini di utilità pubblica compreso l'imboschimento in relazione alle previsioni dei piani urbanistici comunali o comprensoriali o dei piani zonali.

La superficie agricola può essere altresì posta a disposizione degli organismi fondiari di cui al successivo articolo 39 mediante vendita o affitto non inferiore a 15 anni, per essere destinata ad uno degli scopi sopra indicati.

Qualora non sia possibile utilizzare la terra acquisita per uno degli scopi predetti, gli organismi medesimi possono destinarla alla formazione o all'arrotondamento di proprietà diretto-coltivatrici ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo del Senato.

(*E approvato*).

Segue la modificazione all'articolo 39, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Esercitano le funzioni di organismi fondiari ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 11 e 28, gli enti di sviluppo agricolo regionali o interregionali, nonché la cassa per la formazione della proprietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Esercitano le funzioni di organismi fondiari ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 15 e 37, gli enti di sviluppo agricolo regionali o interregionali, nonché la cassa per la formazione della pro-

prietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 ».

Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo del Senato.

(È approvato).

Segue la modificazione all'articolo 42, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il premio è corrisposto in un'unica soluzione, successivamente alla effettiva destinazione dei terreni in conformità delle utilizzazioni stabilite dal presente titolo.

Il premio di apporto strutturale può essere concesso, su domanda degli interessati:

a) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscono dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui ai precedenti articoli e destinino la terra alle utilizzazioni previste dall'articolo 37.

Il premio si aggiunge all'indennità di cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso, e al canone di affitto;

b) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che avendo il loro affittuario, mezzadro colono o enfiteuta chiesto l'indennità di cessazione di cui all'articolo 32, pongano a disposizione i propri terreni per gli scopi previsti dall'articolo 37;

c) ai proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, alla indennità di cessazione dell'attività agricola, offrano i propri terreni di cui abbiano la disponibilità per gli scopi previsti dall'articolo 37;

d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengono titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo precedente;

e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno 15 anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo III;

f) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola anche nel caso in cui non possano fruire della indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al presente titolo e che pongono i terreni

da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'articolo 37; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono o enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;

g) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti; in ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

Il predetto premio è pari a otto annualità del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone, per gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) del presente articolo; a sei annualità del canone di affitto, come sopra determinato, per gli aventi titolo indicati alla lettera c).

In ogni caso il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita vitalizia di cui al quarto comma dell'articolo 40.

È esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per utilità pubblica ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il premio è corrisposto in un'unica soluzione, successivamente alla effettiva destinazione dei terreni in conformità delle utilizzazioni stabilite dal presente titolo.

Il premio di apporto strutturale può essere concesso, su domanda degli interessati:

a) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscono dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui ai precedenti articoli e destinino la terra alle utilizzazioni previste dall'articolo 37.

Il premio si aggiunge all'indennità di cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso, e al canone di affitto;

b) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che avendo il loro affittuario, mezzadro, colono o enfiteuta chiesto l'indennità di cessazione di cui all'articolo 32, pongano a disposizione i propri terreni per gli scopi previsti dall'articolo 37;

c) ai proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, alla indennità di cessazione dell'attività agricola, offrano i propri terreni di cui abbiano la disponibilità per gli scopi previsti dall'articolo 37;

d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengono titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo precedente;

e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno 15 anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo III;

f) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola anche nel caso in cui non possano fruire della indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al presente titolo e che pongono i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'articolo 37; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono o enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;

g) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti; in ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

Il predetto premio è pari a otto annualità del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone, per gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) del presente articolo; a sei annualità del canone di affitto, come sopra determinato, per gli aventi titolo indicati alla lettera c).

In ogni caso il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita vitalizia di cui al terzo comma dell'articolo 40.

E esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per utilità pubblica ».

Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo del Senato.

(E approvato).

Segue la modificazione all'articolo 47, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Per le esigenze finanziarie degli organismi fondiari relative all'acquisto dei terreni, alla gestione degli stessi, al pagamento dei canoni di affitto, è istituita una sezione speciale del fondo di rotazione di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 590, che sarà alimentata con gli stanziamenti di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 incrementati dai rimborsi che affluiranno da parte degli organismi fondiari relativamente alle vendite, alle concessioni in enfiteusi, agli affitti che gli stessi effettueranno in applicazione dell'articolo 40 della presente legge.

A tal fine con apposite convenzioni, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno disciplinati i rapporti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organismi fondiari, con particolare riguardo alle modalità con cui dovranno essere effettuati i rimborsi sopra detti, nonché le anticipazioni a favore degli imprenditori medesimi.

I prelevamenti nell'ambito delle anticipazioni accordate saranno effettuati su richiesta degli organismi fondiari per l'importo corrispondente ad operazioni specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime.

Le somme eventualmente non impiegate dalla sezione speciale sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Per le esigenze finanziarie degli organismi fondiari relative all'acquisto dei terreni, alla gestione degli stessi, al pagamento dei canoni di affitto, è istituita una sezione speciale del fondo di rotazione di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 590, che sarà alimentata con gli stanziamenti di cui alla lettera c) del precedente articolo 7 incrementati dai rimborsi che affluiranno da parte degli organismi fondiari relativamente alle vendite, alle concessioni in enfiteusi, agli affitti che gli stessi effettueranno in applicazione dell'articolo 40 della presente legge.

A tal fine con apposite convenzioni, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno disciplinati i rapporti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organismi fondiari, con particolare riguardo alle modalità con cui dovranno essere effettuati i rimborsi sopra detti, nonché le anticipazioni a favore degli imprenditori medesimi.

I prelevamenti nell'ambito delle anticipazioni accordate saranno effettuati su richiesta degli organismi fondiari per l'importo corrispondente ad operazioni specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime.

Le somme eventualmente non impiegate dalla sezione speciale sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato ».

Pongo in votazione l'articolo 47 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« La Camera,

considerato che la ristrutturazione e lo ammodernamento delle aziende agricole perseguita dalla politica agricolo-comunitaria riguarda tutti i tipi di impresa, comprese quelle a struttura associativa;

constatato che secondo l'ordinamento giuridico italiano sia il concedente sia il mezzadro o colono sono imprenditori agricoli;

ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del provvedimento in esame siano considerate le une collegate alle altre, ragione per cui il concedente a mezzadria o colonia, quale imprenditore a titolo principale e sempre che ricorrano le altre condizioni subiettive ed obiettive previste dalla legge può presentare autonomamente il piano di sviluppo aziendale ».

9/2244-B/1

Bassi, Ascari Raccagni.

« La Camera,

considerato che l'ultimo comma dell'articolo 2 così come emendato dal Senato prevede che nei territori delle regioni a statuto speciale e a statuto ordinario e nelle province di Trento e Bolzano, nelle more di una pro-

duzione legislativa concorrente, si applicano le norme della legge nazionale, "fatte salve le disposizioni già contenute in leggi regionali vigenti" purché non in contrasto con i principi fondamentali della legge nazionale stessa;

considerato che nella norma in questione non si stabilisce quale autorità possa giudicare della conformità di tali leggi regionali in essere ai principi fondamentali sopra ricordati che, in massima parte, sono disposizioni delle direttive CEE;

ribadito il principio che l'unica autorità competente è quella comunitaria;

preoccupata che una palese difformità dalle direttive CEE delle suddette leggi regionali in genere comporterebbe, tra l'altro, la non erogazione dei contributi comunitari previsti per le direttive nn. 159, 160 e 161;

impegna il Governo

a sollecitare le regioni a sottoporre alla competente autorità comunitaria le proprie leggi in essere che resteranno in vigore prima della produzione di una legislazione concorrente in materia di direttive CEE ».

9/2244-B/2

Ascari Raccagni.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati ?

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta il primo ordine del giorno, perché riconferma anche sul piano interpretativo lo spirito del disegno di legge inteso a riconoscere egualmente il carattere d'imprenditori, protagonisti dell'esercizio dell'azienda agricola, sia al concedente, sia al mezzadro, sia al colono.

Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno dell'onorevole Ascari Raccagni.

PRESIDENTE. Chiederò ora se dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

BASSI. Non insisto.

ASCARI RACCAGNI. Non insisto.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

È iscritto a parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

TASSI. Le ragioni di fondo del nostro atteggiamento sono già state esposte in sede di discussione sulle linee generali; quando da questo ramo del Parlamento licenziamo il disegno di legge n. 2244 in prima stesura, ci astenemmo perché avevamo fiducia che diverse anomalie sarebbero state corrette dal Senato.

Viceversa, dobbiamo ora riconoscere che il testo del Senato presenta notevoli peggioramenti. Anche se surrettiziamente, si introducono innovazioni di istituti del nostro ordinamento giuridico quali la mezzadria e la colonia; si va avanti su di una strada che, secondo noi, contrasta con gli interessi della nostra agricoltura. A proposito della mezzadria, i nostri ministri dell'agricoltura si sono battuti, in sede comunitaria, per ottenere che le direttive comunitarie tenessero conto di essa, radicala nella tradizione e nella civiltà agricola italiana. Essi sono riusciti nel loro intento: però, proprio attraverso il disegno di legge in esame, con il quale si dà pratica attuazione, nel nostro ordinamento giuridico, alle direttive comunitarie, si introduce una norma con la quale, praticamente, la mezzadria viene snaturata, in quanto in questo contratto associativo si prende atto di una perdita eventuale di *affectio societatis* e di contemporaneo mantenimento del contratto come obbligatoriamente efficace. Essendo quindi, per le ragioni già esposte dall'onorevole Sponziello e per quelle da me indicate adesso e in sede di illustrazione del nostro emendamento all'articolo 2, peggiorato il testo del disegno di legge, esprimeremo voto contrario, anche se con dolore, perché non dobbiamo dimenticare che siamo stati i primi, fin dal 26 ottobre 1972, a chiedere, con una interrogazione presentata dal compianto onorevole Romeo, l'immediata applicazione, nel nostro ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie. Abbiamo continuamente insistito in tal senso presso il Governo — allora si trattava del Governo Andreotti, che licenziò il disegno di legge n. 2244 soltanto il giorno delle sue dimissioni — e soltanto nel gennaio di questo anno se ne è affrontato il dibattito in aula. La distorsione creata attraverso tale disegno di legge rispetto alle direttive comunitarie, ci impedisce di votare a favore di esso.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che la Comunità economica europea aveva già espresso un parere carico di riserve e sostanzialmente negativo sul testo del disegno di legge elaborato dal Governo Andreotti. Oggi sono completamente mutate la situazione di

fatto, come pure l'interpretazione di diritto: ecco perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale del disegno di legge n. 2244-B, oggi esaminato, che avrà luogo ai sensi del secondo comma dell'articolo 55 del regolamento.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

« Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura » (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2244-B):

Presenti e votanti	326
Maggioranza	164
Voti favorevoli	207
Voti contrari	119

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Baldi
Aiardi	Ballardini
Alesi	Ballarin
Aliverti	Balzamo
Allegri	Bandiera
Allera	Barba
Allocca	Barbi
Amadeo	Bardelli
Amodio	Bardotti
Andreoni	Bassi
Angelini	Battino-Vittorelli
Anselmi Tina	Beccaria
Armani	Becciu
Arnaud	Belei
Ascari Raccagni	Bellisario
Averardi	Bellotti
Azzaro	Belussi Ernesta
Baccalini	Bemporad
Baghino	Benedetti
Balasso	Berlinguer Giovanni
Baldassari	Berloffa
Baldassi	Bernardi

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1975

Bersani	Cortese	Giordano	Morini
Bertè	Cristofori	Giovanardi	Musotto
Biagioni	Cuminetti	Giovannini	Natali
Biamonte	Cusumano	Girardin	Natta
Bianchi Alfredo	D'Alema	Gramegna	Negrari
Bianchi Fortunato	D'Alessio	Granelli	Niccolai Cesarino
Bianco	Dall'Armellina	Guerrini	Niccolai Giuseppe
Bodrato	Damico	Gullotti	Niccoli
Boffardi Ines	D'Aniello	Gunnella	Noberasco
Boldrin	de' Cocci	Ianniello	Olivì
Bologna	Degan	Iozzelli	Orlando
Bonalumi	Del Duca	Iperico	Orsini
Bonifazi	Delfino	Isgrò	Padula
Borghi	Dell'Andro	La Bella	Palumbo
Borra	Del Pennino	La Loggia	Pandolfo
Borromeo D'Adda	De Maria	Lamanna	Patriarca
Bosco	De Marzio	Lapenta	Pazzaglia
Botta	de Michieli Vitturi	La Torre	Peggio
Bottarelli	De Sabbata	Lattanzio	Pegoraro
Bottari	de Vidovich	Lavagnoli	Pellicani Giovanni
Bova	Di Giannantonio	Leonardi	Pellizzari
Bressani	Di Gioia	Lima	Pennacchini
Buffone	Di Giulio	Lindner	Petronio
Busetto	Di Leo	Lizzero	Pezzati
Buzzoni	Di Puccio	Lodi Adriana	Picciotto
Cabras	Donelli	Lo Porto	Piccoli
Caiati	Erminero	Lucchesi	Piccone
Calveti	Esposito	Lucifredi	Pisoni
Capponi Bentivegna	Evangelisti	Luraschi	Pistillo
Carla	Fabbri	Maggioni	Pochetti
Capra	Fagone	Malagugini	Postal
Caradonna	Federici	Mammi	Prandini
Carenini	Felici	Mancinelli	Prearo
Cariglia	Felisetti	Mancini Antonio	Pucci
Caroli	Ferrari-Aggradi	Mancini Vincenzo	Pumilia
Carta	Ferretti	Marchetti	Quilleri
Caruso	Ferri Mario	Marchio	Radi
Cassanmagnago	Ferri Mauro	Mariani	Raffaelli
Cerretti Maria Luisa	Fiorel	Marinelli	Raichich
Castelli	Flamigni	Mariotti	Rampe
Castellucci	Foschi	Marocco	Raucci
Castiglione	Fracanzani	Martini Maria Eletta	Rausa
Cataldo	Fracchia	Marzotto Caotorta	Rauti
Cavaliere	Franchi	Matta	Reale Giuseppe
Ceccherini	Frasca	Mattarelli	Reale Oronzo
Ceravolo	Frau	Mazzola	Rende
Cerri	Froio	Mazzotta	Restivo
Cervone	Furia	Menichino	Riccio Pietro
Cesaroni	Fusaro	Merli	Riga Grazia
Ciaci	Galli	Meucci	Rognoni
Ciaffi	Galloni	Miceli Vincenzo	Rosati
Ciampaglia	Garbi	Micheli Pietro	Russo Ferdinando
Ciccardini	Gargano	Mignani	Sabbatini
Cirillo	Gasco	Miotti Carli Amalia	Salvi
Cocco Maria	Gastone	Miroglio	Sangalli
Codacci-Pisanelli	Gava	Misasi	Santuz
Colombo Vittorino	Giglia	Molè	Sanza
Corghi	Gioia	Monti Maurizio	Sboarina

Sbriziolo De Felice	Tedeschi
Eirene	Terraroli
Scalfaro	Tozzi Condivi
Scarlato	Traina
Schiavon	Traversa
Sedati	Triva
Serrentino	Trombadori
Servello	Turnaturi
Sgarbi Bompani	Urso Salvatore
Luciana	Vaghi
Simonacci	Vagli Rosalia
Sinesio	Valensise
Sisto	Valiante
Skerk	Valori
Sobrero	Vania
Spadola	Vecchiarelli
Speranza	Vespignani
Spinelli	Vetere
Sponziello	Vetrano
Stella	Vincelli
Storchi	Volpe
Strazzi	Zaffanella
Talassi Giorgi Renata	Zamberletti
Tanassi	Zanini
Tani	Zolla
Tantalo	Zoppetti
Tarabini	Zoppi
Tassi	Zurlo

Sono in missione:

Andreotti	Rizzi
Lobianco	Vetrone
Malfatti	

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:

IANNIELLO: « Provvedimento a favore del personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica » (3728).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Aumento del contributo per i tavoli di studio alla stazione zoologica di Napoli » (*approvato da quella VII Commissione*) (3729);

« Norme applicative e interpretative della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al personale non insegnante delle università » (*approvato da quella VII Commissione*) (3730);

« Adeguamento dell'organico dei custodi e guardie notturne dei musei e scavi di antichità dello Stato » (*approvato da quella VII Commissione*) (3731).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 » (3550) (*con parere della II, della IV, della V, della VI, della VIII e della XII Commissione*);

« Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970 » (3620) (*con parere della V e della VI Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974 » (3621) (*con parere della XIII Commissione*);

alla VII Commissione (Difesa):

« Aumento della quota annua di iscrizione alle sezioni di tiro a segno » (3676) (*con parere della VI Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Passaggio dei tecnici laureati nel ruolo degli assistenti universitari » (3656) (*con parere della I e della V Commissione*).

**Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è assegnata alla sottoindicata Commissione, in sede legislativa, la seguente proposta di legge, che verte su materia identica a quella contenuta nel disegno di legge n. 3404 già assegnato alla Commissione stessa in sede legislativa:

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

STRAZZI ed altri: « Proroga del termine stabilito dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, e dalla legge 14 ottobre 1974, n. 504, in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti » (*Urgenza*) (3278).

Annunzio di una risoluzione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

**Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.**

D'ALESSIO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il mio gruppo ha presentato una interrogazione urgente, che porta, oltre alla mia firma, quella del nostro presidente onorevole Ernesto De Marzio, e quelle degli onorevoli Bollati, Petronio ed altri, a proposito di un grave, luttuoso evento verificatosi questa mattina a Milano: la morte del diciannovenne Sergio Ramelli, che è deceduto dopo 47 giorni di agonia.

Come i colleghi ricorderanno, egli era rimasto vittima di un atto di estrema, barbara violenza, compiuto da un *commando* il 13 marzo, davanti alla sua casa, in pieno giorno, mentre tornava da scuola. Questo ragazzo, che era da tutti descritto come un giovane molto tranquillo, era stato « processato » nella sua scuola, l'istituto Molinari, da un *commando*

di sinistra e condannato a morte, il che aveva costretto i genitori a trasferirlo in un altro istituto. L'atto di efferata ferocia di cui è caduto vittima, ha avuto ampie ripercussioni nella pubblica opinione e nel mondo studentesco.

Noi chiediamo che il Governo venga al più presto a rispondere su questa vicenda, giacché non ci risulta che siano stati compiuti accertamenti seri, né ci risulta che siano stati compiuti fermi nemmeno a carico di coloro che avevano processato il giovane. Chiediamo anche che il Governo, con urgenza, ci sappia dire se parteciperà ufficialmente ai funerali di questo studente, perché riteniamo che sarebbe odioso ed iniquo che in occasioni simili vi fosse una discriminazione tra i morti.

Esprimiamo fin da questo momento alla famiglia — si tratta di una modesta famiglia, gente laboriosa — i sentimenti della nostra solidarietà e anche il nostro sdegno per questo nuovo crimine che si aggiunge ai tanti altri che hanno insanguinato le strade del nostro paese.

LIMA, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Riferirò senz'altro al Governo la richiesta formulata dall'onorevole collega.

PRESIDENTE. La Presidenza, data la gravità dell'episodio e le luttuose circostanze, che certamente meritano ogni considerazione, si farà interprete della richiesta che il Governo risponda al più presto a questa interrogazione.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di lunedì, 5 maggio 1975, alle ore 16:

1. — Discussione del disegno di legge:

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (3659);

e delle proposte di legge:

CARIGLIA ed altri: Norme sulla tutela preventiva della sicurezza pubblica (3381);

SPERANZA: Norma integrativa dell'articolo 53 del codice penale (3532);

PICCOLI ed altri: Provvedimenti per la repressione della criminalità (3561);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1975

GIOMO ed altri: Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine; istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere (3641);

ALMIRANTE ed altri: Fermo di polizia (3686);

— *Relatori*: Boldrin e Mazzola.

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FRACANZANI ed altri: Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (813);

GIRARDIN ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1039);

— *Relatore*: GIRARDIN.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed

altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

4. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1975

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

5. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis:

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 20,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

« La VII Commissione,

considerata la necessità e l'urgenza di provvedere ad adeguare gli ordinamenti militari allo spirito democratico della Repubblica;

tenuti presenti i ripetuti ma finora disattesi impegni assunti dal Governo per quanto riguarda in particolare il nuovo testo del regolamento di disciplina;

valutato il positivo orientamento dei giovani di leva e dei militari di operare per una trasformazione in senso democratico della vita interna delle caserme e delle istituzioni della difesa,

impegna il Governo:

1) ad informare le Camere in merito alle conclusioni della commissione ministeriale di studio per il nuovo regolamento di disciplina militare ed a predisporre, d'intesa con le Commissioni parlamentari della difesa, i mezzi costituzionalmente corretti per esaminare e per decidere sulle innovazioni normative proposte;

2) ad adottare, nella sfera delle proprie competenze amministrative e regolamentari e della propria responsabilità politica, cominciando con l'adesione alla richiesta di un rapido svolgimento delle procedure parlamentari di discussione e di votazione delle proposte di legge presentate, le misure dovute e necessarie per informare il regolamento di disciplina allo spirito democratico della Repubblica;

3) a concordare con l'esigenza di fissare nella sede parlamentare i principi fondamentali di carattere sia programmatico, sia direttivo per orientare la potestà regolamentare del Governo e dell'amministrazione militare nella citata materia;

4) a ribadire in particolare:

a) la funzione di difesa e di garanzia democratica, propria delle forze armate e quindi la ispirazione generale del giuramento del servizio, della responsabilità dei militari verso le istituzioni della patria e verso la Costituzione, sostanzialmente modificando

l'avvertenza e la premessa del regolamento attualmente in vigore, nonché il contenuto dei fondamenti delle istituzioni militari per quanto riguarda: l'obbligatorietà del servizio, inteso come fondamento popolare delle forze armate e la regolamentazione di esso per legge; l'ammissibilità del volontariato come integrazione funzionale della leva di massa, garantendone il carattere nazionale; la qualificazione, anch'essa funzionale, del servizio permanente effettivo e la valorizzazione professionale dei quadri in base al merito, alle capacità e alla fedeltà alle istituzioni; la disciplina militare da rendere umana e democratica, operante nell'ambito della catena gerarchica e della sfera di servizio e tecnica, ma incisiva per tutti, rispetto agli organi costituzionalmente investiti della responsabilità della direzione del paese; il diritto all'addestramento e alla istruzione militare, all'impiego in reparti operativi, alla formazione civica e costituzionale;

b) i doveri dei militari distinguendo la subordinazione gerarchica da quella funzionale e la responsabilità professionale da quella istituzionale; caratterizzando l'iniziativa individuale rispetto allo scopo tecnico militare da raggiungere e all'onore militare inteso prima di tutto come fedeltà alla Costituzione; meglio disciplinando la materia delle notizie di interesse militare; eliminando nelle norme di contegno e di tratto qualsiasi lesione alla pari dignità sociale dei cittadini;

c) i doveri, le responsabilità ed i poteri propri dei superiori gerarchici il cui esercizio non deve in alcun modo violare i diritti costituzionalmente garantiti e le leggi dello Stato, nonché i doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica con specifico riguardo al dovere di esecuzione dei soli ordini legittimi impartiti in servizio e per necessità di servizio e al diritto del militare di rivolgersi direttamente o per scritto ai superiori;

d) le cosiddette limitazioni dei diritti civili e politici meglio disciplinando questa materia non solo per quanto riguarda l'esercizio del diritto di petizione alle Camere, o l'esclusione di qualsiasi autorizzazione per gli ufficiali ed i sottufficiali che intendano contrarre matrimonio, ma l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo e i connessi permessi per lo svolgimento della campagna elettorale, il divieto di accertare l'orientamento politico dei militari e di far dipendere da esso l'ammissione in servizio o la destinazione di impiego e invece l'obbligo di acquisire gli atti giudiziari relativi allo *status* del cittadino che

presta il servizio alle armi, l'esercizio dei diritti di libertà, compatibilmente con gli obblighi del servizio e con i doveri della disciplina e della riservatezza, nonché di parola, di stampa e di associazione;

e) la tutela della salute e della sicurezza dei militari precisando le norme attuali e introducendo nei casi di incidente o di infortunio il principio della inchiesta obbligatoria e la composizione mista delle commissioni di indagine integrandole con la elezione di un membro scelto dai militari del reparto interessato;

f) la parità di trattamento fra tutti i militari per la libera uscita, permessi e licenze;

g) le punizioni disciplinari riordinando l'intera materia in modo da assicurare l'applicazione di uguali sanzioni per le medesime mancanze indipendentemente dal grado del militare punito, da escludere l'applicazione amministrativa di sanzioni che comportino misure di coercizione personale, da garantire l'osservanza dei principi generali e della garanzia dell'ordinamento nel procedimento disciplinare.

(7-00022) « D'ALESSIO, BOLDRINI, MALAGUGINI, NAHOUM, TESI, ANGELINI, LIZZERO, VENEGONI, D'AURIA, PELLIZZARI, MIGNANI, CERRI, BISIGNANI ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BARDELLI E BONIFAZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere quale fondamento abbiano le notizie, diffuse anche a Bruxelles, secondo le quali il contingente di importazione dai paesi terzi di 240-250 mila bovini da ristallo che sarebbe autorizzato dalla CEE, finirebbe per essere affidato in grande parte, nonostante il diverso proposito manifestato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a tre grandi imprese importatrici private collegate alla Montedison, perpetuando in tal modo un intollerabile regime di monopolio nelle importazioni di bestiame e di carne che nel passato ha consentito guadagni enormi a poche persone a danno dei consumatori e dei produttori zootecnici italiani. (5-01025)

DE LEONARDIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a sua conoscenza:

che da parecchie settimane, il consumo dell'olio di oliva in Italia si è praticamente arrestato e che, conseguentemente, le quotazioni del prodotto — peraltro nominali — sono in continua, preoccupante flessione, al di sotto dei costi di produzione, pur tenendo conto dell'integrazione di prezzo comunitaria;

che per la politica praticata attualmente dai governi di alcuni paesi esportatori, arrivano sul nostro mercato, esercitando un'ulteriore azione al ribasso, oli di oliva confezionati in piccoli recipienti, a prezzi notevolmente inferiori a quelli italiani già insufficientemente remunerativi;

che non esistono, allo stato, disposizioni comunitarie che consentano di opporsi ad azioni di *dumping* esercitate con oli vergini confezionati in piccoli recipienti;

che analoga crisi ha colpito taluni dei principali paesi produttori d'olio di oliva, tanto che i produttori olivicoli locali stanno esercitando pressioni sui rispettivi governi onde ottenere la liberalizzazione completa delle esportazioni, principalmente verso l'Italia e che, ove ciò avvenisse, vi sarebbe da temere un pregiudizio grave nei confronti dei produttori olivicoli italiani, dato il basso livello del prezzo d'entrata per la corrente campagna.

L'interrogante, pertanto, chiede di sapere:

quali provvedimenti preveda di assumere per difendere il mercato italiano da azioni quali quelle descritte;

quali misure, sul piano della propaganda, intenda adottare al fine di sollecitare una ripresa dell'assorbimento dell'olio di oliva nel paese, sottolineandone le caratteristiche organolettiche e dietetiche che ne fanno il migliore degli oli vegetali commestibili;

se siano stati portati a conoscenza dei competenti organismi comunitari gli effettivi costi di produzione olivicoli italiani, onde mettere in chiaro fin d'ora in che grave misura il prezzo indicativo alla produzione di 185 unità di conto per quintale, fissato, pur tra tante difficoltà, per la campagna 1975-1976, risulta largamente inferiore al necessario, considerato che il prezzo indicativo alla produzione deve essere fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità.

(5-01026)

MORINI. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per conoscere quali saranno i criteri di ripartizione della somma di 550 miliardi di lire, reperiti attraverso la collocazione a fermo presso la Banca d'Italia di certificati di credito del Tesoro di durata decennale nell'ambito delle operazioni di ricorso al mercato finanziario previste dall'articolo 1 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974, n. 386.

L'interrogante, dopo aver richiamato l'obbligo contenuto al terzo comma dell'articolo 2 del sopracitato provvedimento legislativo di estinguere i crediti per spese di ospedalità in ordine cronologico di esigibilità, rileva infatti la necessità di tener conto del fatto che, in particolare, la Federazione nazionale della cassa mutua di malattia dei coltivatori diretti, tra i vari enti mutualistici deficitari, aveva accumulato i maggiori ritardi nella liquidazione dei crediti per ospedalità sia nei confronti di enti ospedalieri che nei confronti di case di cura private convenzionate.

Si rileva infine che, conseguentemente a quanto sopra accaduto, le istituzioni ospedaliere sia pubbliche che private che operano in zone di montagna o in zone a prevalente economia agricola, ove la maggior parte dei loro assistiti rientra nella categoria dei coltivatori diretti, si sono venute a trovare nella loro gestione finanziaria maggiormente sfavorite, con conseguenze anche negative sui livelli qualitativi della assistenza dalle stesse fornita. (5-01027)

DAMICO, CERAVOLO, GUGLIELMINO e KORACH. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

se si debbano considerare veritiere le dichiarazioni di autorevoli Ministri (ultime in ordine di tempo quelle dell'onorevole Andreotti, Ministro del bilancio) relativamente alla totale inesistenza del piano quinquennale per l'assegnazione di 30.000 autobus al settore dei pubblici trasporti;

se gli impegni assunti ripetutamente dal Governo sia in sede di dichiarazioni programmatiche che nelle competenti Commissioni parlamentari da parte del Ministro dei trasporti, devono essere considerati semplici proponenti senza alcuna efficacia pratica;

se non ritiene che tali assurde dichiarazioni non necessitano di una immediata smentita nello stesso momento in cui il Governo si dichiara impegnato in una trattati-

va, purtroppo lunga e contrastata, con le organizzazioni sindacali, per l'avvio di una politica di interventi straordinari ed urgenti proprio nel settore dei trasporti.

Gli interroganti, infine, di fronte al crescente congestionamento della circolazione, soprattutto nelle aree urbane, chiedono di conoscere quali misure urgenti e quali stanziamenti sono stati predisposti dal competente Ministero e se tali misure fanno parte in modo organico del piano dei 30.000 autobus a suo tempo preannunciato dal Governo.

(5-01028)

RAUSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti amministrativi intende adottare per decongestionare il lavoro complesso, e a volte impossibile, a cui sono chiamati gli uffici dei provveditorati agli studi, che devono far fronte ai numerosi adempimenti ben noti, sia per i concorsi a cattedra nella scuola secondaria e primaria, sia per l'organizzazione dei corsi speciali per le abilitazioni e di quelli ordinari che, in casi come quello che riguarda le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ammontano a centinaia, imponendo il reperimento difficile di docenti, locali e attrezzature sufficienti ed idonee.

Appare infatti indispensabile scaglionare in tempi più accettabili, pur senza attardare l'attuazione delle leggi e dei decreti più urgenti, gli stessi adempimenti, tenendo presente anche il fatto che l'adeguamento degli organici di dirigenti esecutivi e ausiliari andrebbe ulteriormente aggiornato, utilizzando contemporaneamente le graduatorie di idonei dei concorsi espletati per nuovi posti nell'amministrazione centrale e periferica della scuola. (5-01029)

RAUSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se ha preso visione delle domande numerose e finora disattese, tendenti a ottenere un comando per l'insegnamento universitario, in cattedre di cui detengono da tempo l'incarico, da parte di docenti di scuola media, che in qualche caso devono assolvere anche ai doveri dell'ufficio di presidenza di cui sono titolari o incaricati nella stessa scuola;

se è in animo, o meno, dell'Amministrazione centrale della scuola, di risolvere il problema in via amministrativa, anche nel quadro del nuovo stato giuridico per il personale

della scuola, in modo da consentire una ricerca e un'insegnamento costante e responsabile, specialmente in atenei di recente istituzione o riconoscimento, e una contemporanea sostituzione dei docenti doppiamente impegnati nella scuola secondaria.

Risulta, infatti, che spesso l'intensissimo lavoro di tali docenti non basta a soddisfare le esigenze dell'uno e dell'altro insegnamen-

to, con le immaginabili conseguenze a carico dei diretti interessati.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali siano le ragioni concrete per cui in una circolare in proposito, dei mesi scorsi, il Ministero ha ritenuto non possibili tali necessari ed auspicabili comandi, nell'ambito di quanto previsto in materia nei decreti delegati per la scuola.

(5-01030)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BONIFAZI, CIACCI, RAFFAELLI, TANI, FAENZI, NICCOLAI CESARINO E TESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivazioni abbiano ispirato la emanazione del decreto ministeriale 13 marzo 1975 relativo alla applicazione della legge 26 ottobre 1971, n. 917, con la quale si autorizzava il Monte dei Paschi di Siena ad effettuare operazioni di credito agrario di miglioramento e le cause del grave ritardo con cui è stato emesso, dopo ben quattro anni dall'approvazione della legge;

e in particolare per sapere perché tutte le province della Toscana, ad eccezione di quella di Siena, sono state escluse dal territorio di applicazione; e con quali criteri sono state scelte le altre province italiane nelle quali le operazioni suindicate sono invece ammesse. (4-13447)

BUSETTO E PEGORARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno nell'adottare i necessari provvedimenti circa la collocazione della categoria dei dipendenti delle sezioni comunali del lavoro e massima occupazione di procedere alle seguenti urgenti decisioni:

costituire le commissioni sia centrali che regionali con la partecipazione dei rappresentanti sindacali per l'esame e l'approvazione di tutti i provvedimenti concernenti il personale del ruolo collocatori;

bandire i concorsi regionali per la copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo collocatori, ciò al fine di colmare carenze funzionali e garantire il migliore servizio. (4-13448)

TANTALO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda provvedere con urgenza alla sistemazione delle condizioni dell'alveo del fiume Tevere e delle relative arginature e muraglioni che sono notevolmente precarie, e in molti punti ormai più non garantiscono la difesa dei numerosi abitati posti nelle zone adiacenti, mentre si notano franamenti vari che già hanno compromesso l'integrità delle opere di contenimento, tanto da renderle inefficienti nel caso non infrequente di piene, anche di media entità.

Si sottolinea in merito che, tra questi tratti pericolosi, è da segnalare in particolare l'arginatura della Fiumara Grande, la cui scogliera posta a sua difesa è stata già da tempo inghiottita dalle correnti che ora si dirigono liberamente verso la sponda con fondati timori di notevoli corrosioni ed esondazioni verso l'abitato di Fiumicino.

Si richiama pertanto l'attenzione del Ministro sulle responsabilità dei gravi pericoli che derivano dalla situazione attuale, impegnandolo a risolvere il problema nella sua globalità, od in via subordinata — ove si manifestino carenze di bilancio — a stanziare fondi per un importo almeno di lire 300 milioni che consentano all'efficiente ufficio competente di provvedere ad eliminare le carenze più inderogabili. (4-13449)

QUERCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione che ormai da lungo tempo perdura al policlinico Umberto I di Roma.

Risulta, infatti, all'interrogante che nei confronti dei lavoratori di quel nosocomio, impegnati a portare avanti la loro lotta per il rispetto e l'applicazione della legge 16 maggio 1974, n. 200, continuano a formularsi denunce con evidenti fini intimidatori.

L'interrogante non può non rilevare come tale atteggiamento repressivo delle pubbliche autorità non faccia che acuire il già grave stato di tensione esistente nel paese e finisca con il coinvolgere, obiettivamente, la lotta dei lavoratori del policlinico nella riesumazione della ipocrita teoria degli « opposti estremismi ».

Si chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda prendere perché si ponga fine tempestivamente alla descritta situazione e si riconoscano ai lavoratori i loro giusti diritti. (4-13450)

QUERCI. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione che si è creata nell'agro di Termoli (Campobasso) in contrada Rio Vivo (o Ponte sei voci), a seguito dell'ordine di sgombero intimato dalla capitaneria di porto di Pescara (a mezzo dell'ufficio marittimo di Termoli) agli occupanti il locale rione.

Risulta all'interrogante che da oltre una ventina di anni nella contrada Rio Vivo si è avuto un insediamento con costruzione di

piccole case e piantagioni, da parte di marinai e agricoltori che hanno, fra l'altro, proceduto alla bonifica della zona in passato malsana e in stato di completo abbandono.

Risulta, altresì, che gli abitanti della zona sono in possesso di regolari contratti di affitto, stipulati con l'intendenza di finanza sulla base della natura demaniale dei terreni.

Sorprende, pertanto, l'improvvisa pretesa della capitaneria di porto che assicura che i terreni in questione ricadono sul demanio marittimo; ancor più grave appare poi detta pretesa ove si pensi che essa è servita di pretesto per intimare agli abitanti — braccianti e marinai — demolizioni ed abbandono, con relative denunce al pretore di Termoli.

L'interrogante chiede ai Ministri di conoscere quali provvedimenti intendano prendere per giungere ad un'equa risoluzione della controversia, procedendo, da un lato, ad una delimitazione del demanio statale e marittimo più rispondente all'attuale effettiva realtà e riconoscendo, dall'altro, le legittime aspettative cui gli abitanti della zona credono di avere diritto dopo anni di incontestato lavoro di bonifica e di coltura. (4-13451)

CARADONNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

che in data 7 gennaio 1974 il Ministro dei lavori pubblici rispondeva all'interrogazione n. 4-06167, presentata dall'interrogante, con la quale si sollecitava l'assicurazione dei precedenti impegni presi fin dal 1969 dal Ministro dell'epoca onorevole Giacomo Mancini, circa i lavori di miglioramento della strada statale n. 5 « Tiburtina » e n. 441 « Sublance » interessante i comuni di Anticoli Corrado, Agosta, Marano Equo, Subiaco, Arcinazzo, Affile, Ienne, Vallepietra, Roiate;

che nella risposta alla suddetta interrogazione il Ministro assicurava che i progetti riguardanti la costruzione del primo e terzo lotto della strada a scorrimento veloce tra il casello autostradale di Mandela e Subiaco con il relativo raccordo per Monte Livata erano già redatti e sarebbero stati a breve termine sottoposti all'approvazione degli uffici tecnici dell'ANAS ed assicurava inoltre che i progetti dei restanti tre lotti sarebbero stati ultimati entro l'anno —

i motivi per cui non si sia dato inizio ai lavori per la costruzione della suddetta strada e se il Ministro possa dare definitive, concrete e precise assicurazioni in proposito.

(4-13452)

GARGANO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso:

che il territorio circostante l'Appia Antica è destinato a parco archeologico e quindi sottoposto a vincoli paesaggistici e urbanistici;

che il comune di Roma sia per la difficoltà in cui versa, sia per la vastità del territorio interessato non riesce ad ottenere gli espropri —

se sia a conoscenza del problema ed in che modo si pensi di intervenire per salvare tale comprensorio, tra l'altro già in qualche modo compromesso. (4-13453)

BADINI CONFALONIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che dopo l'approvazione della legge 15 febbraio 1974, n. 36, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 5 marzo 1974, n. 60, relativa alla ricostruzione della carriera, ai fini pensionistici, ai licenziati dall'impiego privato per motivi politici e sindacali, il Senato votò un ordine del giorno che impegnava il Governo ad elaborare un analogo provvedimento legislativo anche per l'impiego pubblico — se non ritengano urgente ed opportuno adottare i necessari provvedimenti perché sia riesaminata la posizione degli ex partigiani già ausiliari di polizia: funzionari, graduati, agenti o impiegati che, nel 1948, vennero licenziati per ragioni non specificate, e forse politiche. Infatti la legge sopra citata viene a sanare la situazione degli appartenenti all'impiego privato ma lascia invariata quella dei licenziati dal pubblico impiego creando disparità tra cittadini aventi eguali diritti. (4-13454)

CIAMPAGLIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per cui la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali non hanno ancora eseguito quanto disposto dalla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 27/175 Reg. Dec. n. 564 anno 1974 pubblicata nei modi di legge all'udienza del 20 gennaio 1975, notificata il 7 febbraio 1975. (4-13455)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia allo studio qualche provvedimento per equiparare i diritti dei combattenti di tutte le guerre.

Come ai pochi superstiti della guerra 1915-18 è stata concessa l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto che se ha procurato soddisfazione ai sopravvissuti, ha suscitato scontento e rinnovato dolore nelle famiglie dei pre-morti, l'interrogante, pur riconoscendo l'impossibilità attuale di benefici economici, chiede se non sarebbe invece fattibile, come dimostrazione iniziale di equità, la concessione ai reduci più meritevoli di tutte le guerre (feriti o decorati) una simbolica promozione al grado superiore.

(4-13456)

DI GIESI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le preoccupanti notizie relative ad una drastica riduzione dell'attività di raffinazione della Stanic di Bari, che declasserebbe l'impianto ad un mero deposito di carburante, il che comporterebbe la perdita del lavoro per centinaia di lavoratori, ed aggraverebbe il fenomeno recessivo in atto nella provincia di Bari.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per scongiurare tale pericolo.

(4-13457)

BIAMONTE. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e della difesa.* — Per conoscere quali iniziative vorranno — con estrema urgenza — prendere allo scopo di impedire che in Salerno città ed esattamente nell'antica e storica piazza San Tommaso d'Aquino si continui a portare avanti, con senso di grave irresponsabilità ed insensibilità, lo scempio voluto dall'autorità militare con l'abbattimento dell'antichissimo complesso conventuale dove ha sede la caserma « Riccio ».

Italia Nostra ha tempestivamente denunciato il grave fatto ma al di là delle denunce la opinione pubblica è fortemente indignata per l'abuso che si sta portando avanti contro lo stesso vincolo storico nel quale è compreso il monumentale edificio.

(4-13458)

BIAMONTE. — *Al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per conoscere perché nei confronti degli impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato non siano stati applicati gli articoli 25 e 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

(4-13459)

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

se sia vero che il mobilificio « Greco Giorgio » di Neviano (Lecce) ha improvvisamente fatto ricorso alla serrata antisindacale e ai licenziamenti in massa, adducendo imprecisati quanto oscuri motivi di crisi finanziaria, mentre invece, come sostengono gli operai, i sindacati, i partiti politici democratici e la stessa popolazione del comune, le gravi decisioni sarebbero state adottate allo scopo di far cessare le sempre più frequenti e giuste proteste delle maestranze che finora sono state retribuite con salari bassissimi e costrette a prestare la loro opera in condizioni umilianti: senza gli indispensabili servizi igienico-sanitari, senza la mensa aziendale, e nella più assoluta ignoranza — da parte della ditta — delle norme di sicurezza sul lavoro;

se risponda al vero che il mobilificio « Greco », sorto nel 1964 con il contributo finanziario dello Stato, ha usufruito a più riprese di cospicui ulteriori finanziamenti da parte della Cassa per il mezzogiorno, ricorrendo all'espedito di mutare, di volta in volta, la denominazione della ditta, sicché le erogazioni sarebbero state fatte ora in favore di « Greco Cosimo », ora di « Martalò Letizia », ora di « Greco Giorgio », quasi che si trattasse di differenti attività imprenditoriali;

se sia vero che le somme erogate si aggirerebbero intorno ai 700 milioni e se conoscano le ragioni per cui, mentre il progetto iniziale prevedeva cinque capannoni, l'azienda ne ha costruiti solo tre (uno dotato dei macchinari e due adibiti a deposito);

quali provvedimenti intendano adottare perché sia assicurata l'occupazione alle maestranze, perché sia rispettato il contratto di lavoro e sia data esecuzione alle norme dello statuto dei lavoratori;

infine, se ritengano di dover disporre con estrema urgenza un'inchiesta intesa ad accertare l'esatta consistenza dei finanziamenti da parte della Cassa per il mezzogiorno, i modi e i tempi di erogazione e soprattutto la loro destinazione e utilizzazione.

(4-13460)

FRASCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

quali provvedimenti saranno adottati per eliminare le ingiustizie causate dalla

svalutazione monetaria che, avendo gonfiato nominalmente i valori dei beni, ha reso le fasce di esenzioni di tutte le imposte (IRPEF, successione, ecc.), previste dalla vigente riforma fiscale del 1971, veramente irrisorie rendendo insopportabili e veramente pesanti, specialmente da parte dei piccoli contribuenti, le attuali imposizioni tributarie;

se l'INVIM prevista anche per il trasferimento dei beni per successione fra parenti di primo grado, sarà eliminata o riveduta essendo veramente gravoso per gli eredi (figli, ascendenti) sopportare sia l'imposta di successione, la cui esenzione globale sino a 20 milioni di lire è diventata molto bassa a causa dell'inflazione, sia l'INVIM per incrementi patrimoniali reali che, di fatto, non vi sono mentre il valore nominale (e non reale) dei beni è cresciuto fittiziamente soltanto a causa dell'inflazione;

se sia a conoscenza che l'INVIM è risultata anche antieconomica avendo bloccato gran parte dei trasferimenti dei beni *inter vivos* e se si abbia l'intenzione di riformare tale imposizione anche nell'interesse del fisco;

infine, se, fra le norme correttive dell'IRPEF, sia prevista la detraibilità dall'imponibile di tutto quanto pagato dal contribuente per imposte varie, comprese l'imposta per successione e l'INVIM relativa, in quanto ogni erede (specialmente se nudo proprietario!) paga le imposte con il suo reddito personale di lavoro, spesso soltanto subordinato. (4-13461)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere che cosa intendano fare onde impedire e far cessare le intimidazioni, le violenze e i subdoli tentativi di preteso legittimismo che nascondono una più oscura e pesante azione, volti tutti a escludere dalle scuole del nord Italia gli studenti chiaramente anticomunisti.

L'ultimo caso è capitato a Reggio Emilia presso il locale istituto tecnico industriale di via Macallè, ove per opera di elementi estranei alla scuola e nella assenza della polizia che pure era a conoscenza di quanto si stava preparando, poiché era stato preannunciato con anticipo di giorni a mezzo di massiccio volantinaggio da parte delle formazioni di sinistra (parlamentari ed extraparlamentari), una vera persecuzione è stata posta in atto contro Rossanesi Marcello ottimo allievo della classe quinta di quella scuola, reo soltanto

di essere di destra. Impedito con la violenza nell'ingresso a scuola, per tutta reazione l'« assemblea degli alunni » ne « decretava » l'espulsione perché « provocatore fascista », ma, quel che è peggio, il consiglio di istituto istruiva una procedura nei suoi confronti, senza nemmeno condannare e respingere l'azione violenta degli elementi estranei e la faziosa delibera assembleare.

Il predetto Rossanesi è finito, quindi, sotto inchiesta disciplinare... per essere stato impedito, fisicamente, come è pacifico e accertato anche dal preside che era presente al fatto e ha subito qualche violento spintone egli pure, ad entrare nella scuola in cui è iscritto, e che regolarmente frequenta con notevoli e positivi risultati sia di profitto sia di condotta.

Si chiede quali provvedimenti urgenti si intendano prendere in merito. (4-13462)

TASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da tempo gli insegnanti di Piacenza, frequentanti il corso speciale per la classe 34ª (lingua e letteratura francese) hanno di già richiesto di frequentare il corso abilitante speciale a Milano anziché a Bologna per i motivi di già esposti nell'interrogazione in merito presentata il 7 marzo 1975;

a seguito delle insistenze degli interessati e successivamente alla pubblicazione della citata interrogazione la sovrintendenza regionale di Bologna con missiva 18 aprile 1975, n. 1656, accettava la richiesta suindicata alla quale, peraltro, ora si oppone l'ufficio scolastico regionale lombardo il quale, al contrario, si era antecedentemente detto disponibile per quanto suindicato;

lo spostamento di docenti da corsi organizzati in una regione ad altri tenuti in altra è accettato dalle competenti sovrintendenze —

se intenda intervenire, con l'urgenza che il caso richiede, presso l'ufficio scolastico lombardo affinché sia consentito ai docenti in servizio nel piacentino di seguire e frequentare i più comodi e vicini corsi organizzati a Milano, con notevole vantaggio per gli stessi nonché per il loro servizio e attività di insegnamento. (4-13463)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro.* — Per sapere che cosa osti alla pronta definizione e liquidazione della

pensione privilegiata di prima categoria a favore del signor Chicca Giuseppe, nato a Castel Madama (Roma) il 1° marzo 1910, già appuntato di pubblica sicurezza e in pensione per collocamento a riposo per causa di servizio sin dal 1960. Con domanda già presentata da anni il predetto, che ora risiede a Piacenza, via Rainieri 5, chiedeva tale trattamento e il 15 maggio 1973 la pratica relativa si trovava presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie della Corte dei conti. Veniva inviata al collegio medico-legale per il parere di rito, sin dal 24 luglio 1973, dove evidentemente si arrestava.

Tale notizia è stata data all'interessato dalla stessa segreteria del comitato predetto con nota protocollo 1335/com. rif. f.n. 19825 del 10 luglio 1974.

Si chiede di intervenire con l'urgenza che il caso richiede stante il pessimo stato di salute in cui versa il beneficiario avente diritto Chicca Giuseppe. (4-13464)

TASSI E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia caso che impartisca immediatamente opportuni ordini e istruzioni ai vari provveditorati agli studi, affinché dispongano con l'urgenza che il caso richiede gli opportuni permessi per i docenti impegnati nella frequenza dei vari corsi abilitanti speciali e ordinari. Costoro, infatti, essendo in servizio presso le scuole statali devono a volte raggiungere località lontane, sia dalla sede del loro ufficio come dal luogo di loro residenza, per la periodica e puntuale frequenza ai corsi predetti.

Si segnala l'opportunità di provvedere con immediatezza stante l'imminenza delle date di inizio dei corsi predetti, che salvo rare eccezioni inizieranno prossimamente. (4-13465)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere che cosa intendano fare per garantire l'ordine pubblico in Emilia, anche e soprattutto in relazione dell'ormai prossima campagna elettorale.

Per sapere che cosa intendano fare per evitare il ripetersi delle indecorose gazzarre e pesanti violenze orchestrate e dirette dal PCI e dal PSI con l'apporto dei vari gruppi cosiddetti extraparlamentari, volte ad impedire lo svolgersi dei comizi degli anticomunisti, come ebbe a verificarsi durante la campagna elettorale per il referendum.

Per sapere su quali forze di pubblica sicurezza e di carabinieri possano contare i

questori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e a quali eventuali rinforzi possano ricorrere in caso di necessità.

Per sapere quali ordini e circolari in proposito siano stati emanati ai questori di quella regione « rossa ». (4-13466)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

che cosa osti all'immediata liquidazione da parte dell'ENASARCO (direzione nazionale di Roma) del signor Pagani Luigi da Tuna di Gazzola (Piacenza) e nato colà il 9 aprile 1944 già rappresentante e venditore della ditta Campelli & C. di Piacenza, per il rapporto di collaborazione con la stessa cessato sin dall'agosto 1974. La pratica e la posizione del Pagani sono perfettamente regolari e istruite ma nonostante i solleciti l'ENASARCO non provvede a quanto di suo preciso obbligo;

quali controlli siano stati effettuati, anche sotto il profilo ispettivo contabile, presso l'ENASARCO da parte del Ministero competente, al fine di tutelare i lavoratori assistiti da quell'ente, da chiari abusi come quello qui indicato;

se siano in corso nei confronti dell'ENASARCO istruttorie penali, per fatti analoghi;

se sia caso, comunque, nella specie di iniziare anche in tal senso. (4-13467)

OLIVI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

quali siano le ragioni che hanno provocato la grave disfunzione nell'approvvigionamento e nella distribuzione dei moduli per la dichiarazione dei redditi sia delle persone fisiche sia delle persone giuridiche e dei relativi allegati, disfunzione che nell'imminenza della scadenza del termine di legge, ha lasciato sprovviste intere zone in varie province e città d'Italia, pregiudicando la tempestiva compilazione da parte dei contribuenti;

se ritenga di provvedere urgentemente affinché non appaia ancora una volta che lo Stato italiano impedisce o comunque difficolta, per carenza, imprevidenza, inefficienza o incuria, l'adempimento di quegli obblighi che esso medesimo impone ai cittadini. (4-13468)

PAZZAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali siano le vere ragioni del ritardo nella istituzione dell'ufficio provinciale dell'ENPAS in Oristano, dato che il Ministro del lavoro e previdenza sociale e quello del tesoro hanno adottato i provvedimenti di rispettiva competenza e che sono stati offerti più locali per la sede;

per conoscere inoltre se non ritenga intervenire per una rapida apertura della sede richiesta da molti dipendenti dello Stato residenti nella nuova provincia, aumentati di numero con la istituzione della stessa.

(4-13469)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro per il commercio con l'estero e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se risultino esatte le notizie relative a ingenti importazioni di sughero portoghese per favorire il partito comunista di quello Stato e in ogni caso per quali ragioni siano state autorizzate in presenza di una grave crisi di mercato del sughero italiano che — come è noto — si produce quasi esclusivamente in Sardegna e interessa l'attività di numerosi piccoli imprenditori e migliaia di lavoratori.

(4-13470)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia informato della grave ingiustizia perpretata dall'Azienda regionale sarda trasporti a danno di un ottimo dipendente:

Il dipendente è Viola Francesco, nato a Donigala Fenugheddu, residente a Nurachi in via Eleonora, n. 102.

Al passaggio dalla SATAS all'ARST, la direzione lo aveva promosso alla qualifica di operaio provetto in considerazione del suo attaccamento al lavoro e della sua anzianità di servizio.

In seguito a malattia (esaurimento, artrosi, deperimento organico) è stato chiamato a visita medica a Cagliari. In seguito a detta visita, è stato dichiarato non più idoneo a lavori di officina e nello stesso tempo gli veniva comunicato da parte dell'azienda, a mezzo lettera, la retrocessione a manovale specializzato, con la perdita di quattro classi e con la relativa perdita giuridica ed economica.

Per conoscere altresì quali provvedimenti intenda assumere per far revocare la ingiusta decisione che viola i diritti acquisiti dal predetto lavoratore, da parte dell'Azienda regionale sarda trasporti.

(4-13471)

VALENSISE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali sono stati bloccati gli accreditamenti nei confronti dell'Ente italiano di sviluppo sociale, sede di Reggio Calabria, con la conseguenza della mancata corrispondenza degli assegni di studio agli allievi dei corsi organizzati da detto ente;

per conoscere, altresì, quali provvedimenti intende adottare.

(4-13472)

VINEIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza che alcune sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie — fra queste quella di Cuneo — hanno dichiarato risolto di diritto il rapporto con i medici specialisti di ambulatorio in base all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 365, che stabilisce il divieto per il personale collocato a riposo a sensi del decreto medesimo di « essere assunto in impiego o avere incarichi... alle dipendenze di enti pubblici » e che sancisce la cessazione degli incarichi conferiti al personale collocato in quiescenza a sensi della legge n. 336 del 1970.

L'interrogante fa osservare che i rapporti fra l'INAM e i medici specialisti di ambulatorio sono regolati come « rapporto autonomo » che non comporta né impiego né incarico a contenuto subordinato, tanto è vero che le clausole di stile, inserite nelle convenzioni generalmente regolanti il rapporto, precisano che « la natura giuridica del rapporto professionale è definita dalle norme di cui agli articoli 2230 e seguenti del codice civile ». L'interpretazione data da alcune sedi periferiche dell'INAM urta, a giudizio dell'interrogante, non solo con quanto praticato in tutte le altre province, ma anche contro lo spirito e la lettera della legge la quale non ha certo potuto volere che, quando si sia conseguito il pensionamento in applicazione della legge n. 336 del 1970, sia automaticamente impedito lo svolgimento di attività professionale autonoma convenzionata con enti pubblici, tanto più quando il pensionamento sia conseguito a prestazioni subordinate svolte presso enti diversi. D'altra parte appare

quanto meno paradossale che tali prestazioni convenzionate siano consentite quando il pensionamento sia avvenuto senza il vantaggio delle disposizioni di cui alla legge n. 336 del 1970, e non in caso diverso.

L'interrogante chiede se non ritengano che l'interpretazione restrittiva data alle norme regolanti la materia non urti con il principio del libero esercizio dell'attività professionale da parte di chi, nel campo medico, deve integrare il trattamento pensionistico talvolta modesto con una attività che non può prescindere dall'organizzazione sanitaria e assistenziale prevalentemente gestita da enti pubblici; e se non ritengano, infine, che la indicata interpretazione restrittiva sia sostanzialmente iniqua nei confronti di coloro che hanno usufruito dei benefici della legge n. 336 del 1970 prima delle modifiche apportate nel luglio 1974 e quindi non hanno potuto prevedere le conseguenze negative che ne derivavano, né hanno poi potuto rinunciare ai benefici avendo già perso il posto in forza di una domanda di pensionamento che è irrevocabile.

(4-13473)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza dell'attuale grave infestazione di cimici del grano, che, partendo dalla provincia di Palermo, minacciano la produzione granaria della Sicilia e potrebbero colpire, se non debellate in tempo, altre regioni meridionali.

Considerato l'allarme diffusosi fra i coltivatori e gli imprenditori agricoli per la tanto temuta cimice del grano, l'*Aelka Rostrata*, che, apparsa per la prima volta in Sicilia nel 1974, ha devastato intere produzioni di grano duro nelle aree centro occidentali dell'isola e si è quindi rifugiata, nel corso dell'inverno, sulle montagne delle Madonie per riprendere, al migliorare delle condizioni climatiche, il suo veloce cammino verso i campi coltivati delle vallate dello Imera, del Belice, e del San Leonardo;

tenuto presente che la nuova infestazione, manifestatasi a sud della Catena delle Madonie, si è estesa a macchia d'olio, raggiungendo, in pochi giorni, punti di penetrazione di oltre 50 chilometri dal luogo di partenza interessando il territorio dei comuni di Petralia Soprana e Sottana, Blufi, Alimena, Aliminusa, Montemaggiore, Valledolmo, Geraci Siculo, Isnello, Caccamo, Lercara, Castronovo, Polizi Generosa, Mezzoiuso, Villa Frati, Vicari, Alia, Prizi, Palazzo Adriano, Roccapalumba, Corleone, e muovendosi in dire-

zione delle province di Enna, Caltanissetta e Agrigento;

rilevato che, per la prolificità, la voracità e la velocità dei parassiti presenti, dalle caratteristiche note e meno note, le parti più produttive del territorio cerealicolo della Sicilia sono gravemente minacciate, con il pericolo dell'estendersi del fenomeno verso altri territori o regioni cerealicoli;

l'interrogante chiede di conoscere quali immediati provvedimenti il Ministro ritenga di adottare per:

il controllo e la precisa identificazione del comprensorio invaso dalle cimici, attraverso l'invio sui luoghi di un adeguato numero di tecnici ed osservatori specializzati in modo da circoscrivere l'area da disinfestare con una azione di lotta a tappeto in grado di bloccare l'avanzata degli insetti;

l'applicazione delle norme contenute nella legge n. 987 per la difesa delle malattie delle piante, con la tempestività richiesta, dalla dimensione della parte del comprensorio già individuato quale sede di focolai di colonie di cimici, dalla impossibilità di operare con i tradizionali mezzi meccanici in mezzo al grano, dalle spighe già alte, dall'assenza di strutture associative volontarie, idonee, a causa dell'eccezionalità dell'evento, alla lotta obbligatoria prevista nella citata legge, organizzando quindi, se necessario, la lotta sotto il diretto intervento della pubblica amministrazione (regione-Stato) e affidando l'organizzazione della disinfestazione alla diretta dipendenza degli ispettorati dell'agricoltura, affiancati dai tecnici dell'osservatorio fitosanitario, con l'ausilio dei mezzi e del personale disponibile dell'Ente di sviluppo agricolo;

l'utilizzo della legge del secondo piano verde e l'impegno diretto delle somme ancora disponibili per una lotta globale, attraverso l'uso degli elicotteri e degli altri mezzi aerei necessari;

l'invito agli osservatori universitari italiani ed esteri, esperti del settore, ad offrire la loro collaborazione, intervenendo sul luogo per la migliore rappresentazione del fenomeno e la individuazione dei rimedi al calamitoso evento che rischia di distruggere la migliore produzione di grano duro dell'area mediterranea.

(4-13474)

PALUMBO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali motivi ostino all'approvazione della richiesta di permuta avanzata da Gentile Pasqualino, socio della

cooperativa edilizia Cefis di Salerno con il ragioniere Accardo Domenico socio della cooperativa Serena Aedes di Roma relativamente agli alloggi agli stessi rispettivamente assegnati, pratica per la quale il Ministero con nota 3856 in data 13 gennaio 1975 ha interessato il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli. (4-13475)

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali non ancora è stata liquidata la pensione di invalidità al signor Buffolino Giovanni nato il 4 luglio 1931 a Sant'Agata dei Goti (Benevento), nonostante la sentenza del tribunale di Benevento n. 27/74 in data 11 gennaio 1974 con la quale veniva riconosciuto al Buffolino il diritto alla pensione medesima. (4-13476)

BIANCHI ALFREDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza che la Commissione consultiva provinciale ULA di Lucca ha deciso, con votazione, su un ricorso presentato da un fattorino teso a respingere un provvedimento che lo sollevava dall'incarico.

Tale fatto può sembrare normale ma l'interrogante fa osservare che la predetta Commissione, nell'intento di respingere il ricorso, ha messo in votazione un disposto di legge e precisamente della legge 3 maggio 1957 abusando dei suoi poteri e derogando dalle sue rispettive competenze che non sono quelle di modificare le norme di legge.

L'interrogante chiede quali iniziative il Ministro intenda promuovere affinché i funzionari componenti la Commissione siano perentoriamente richiamati al rispetto delle norme di legge.

L'interrogante fa inoltre osservare che la riunione della Commissione è stata convocata senza rispettare le norme di cui alla lettera n. 471 del 17 maggio 1954 della direzione centrale ULA-segreteria. (4-13477)

BIANCHI ALFREDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza che la direzione delle poste e delle telecomunicazioni di Lucca dal mese di gennaio 1975 è sprovvista del brigadiere di ispezione.

Se è vero che per ottemperare a questa lacuna la locale direzione ha insistentemente e ripetutamente sollecitato la direzione com-

partimentale della Toscana a compiere questo atto nominando il brigadiere di ispezione.

Se è vero inoltre che, sempre la direzione compartimentale, allo scopo di assicurare alle poste di Lucca la completa funzionalità di tutti i servizi, aveva nominato il brigadiere di ispezione ma poi, per motivi ignoti, la nomina non è mai pervenuta alla direzione di Lucca ed anzi è stata avocata dalla ispezione centrale.

L'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali l'ispezione centrale ha avocato a sé la nomina. (4-13478)

FURIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono informati che la direzione della Filatura Bocchietto di Biella, adducendo a motivazione difficoltà di carattere finanziario, ha deciso la cessazione di ogni attività ed il licenziamento senza preavviso di tutti i 54 dipendenti operai e impiegati.

Dopo le prime avvisaglie i dipendenti hanno deciso l'assemblea permanente all'interno dello stabilimento. Quando poi l'azienda ha inviato le lettere di licenziamento i dipendenti hanno proclamato l'occupazione dello stabilimento, che proseguirà sino a quando la situazione non verrà sbloccata positivamente con l'assicurazione del posto di lavoro per tutti i lavoratori interessati.

Su richiesta dei sindacati ha già avuto luogo un incontro in sede di Unione industriale biellese, ma l'esito è stato negativo.

Tutto ciò premesso ed anche in considerazione del fatto che la chiusura della Filatura Bocchietto si aggiunge a quella di numerose altre aziende tessili, mentre migliaia di altri lavoratori sono in cassa integrazione, l'interrogante chiede altresì di conoscere in che modo intendono intervenire allo scopo di creare le condizioni affinché l'azienda possa riprendere la propria attività e ritirare tutti i licenziamenti. (4-13479)

SISTO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso:

che la vetreria Borma SpA (ex Bordoni-Miva facente parte del gruppo Saint Gobain-Pont a Mousson), proprietaria di uno stabilimento in Acqui Terme (Alessandria), in vista di un piano di ristrutturazione del detto stabilimento acquistava dal comune stesso a

prezzo industriale un grosso appezzamento di terreno sul quale sorgeva il macello pubblico, ottenendo un'opportuna modifica del piano regolatore generale e assicurando i livelli occupazionali esistenti (430 lavoratori);

che, ai primi di marzo del 1975, la Borma preannunciava invece la fermata del forno che produce vetro Pyrex con il conseguente licenziamento dei 90 dipendenti addetti al reparto;

che in quegli stessi giorni due sindacalisti della CISL, a nome del consiglio di fabbrica, informavano a Roma della vertenza in corso il Sottosegretario all'industria onorevole Carenini e il Sottosegretario al lavoro, onorevole Tina Anselmi;

che in data 7 aprile 1975 la direzione dell'azienda dava inizio alla procedura per il licenziamento dei 90 addetti al reparto Pyrex;

che opportuni incontri delle parti presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Alessandria e presso l'Assessorato regionale al lavoro non sortivano esito alcuno, aumentando apprensioni e disagio tra la popolazione;

che la società Saint Gobain, in nome proprio o a nome delle varie società che formano il suo gruppo, avrebbe avuto dallo Stato prestiti rilevanti per incrementare e sostenere le sue attività —

se le notizie indicate in premessa corrispondono al vero, e in particolare a quali condizioni i prestiti sono stati concessi, soprattutto in rapporto al mantenimento dell'attuale livello di occupazione.

L'interrogante, inoltre, chiede di sapere se i due Ministri non ritengano opportuno di intervenire con urgenza, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di verificare e accelerare la realizzazione dei programmi a suo tempo previsti e annunciati, sì da evitare i paventati licenziamenti. (4-13480)

CATALDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che l'amministrazione comunale di Bernalda ha formulato voti per l'autonomia del liceo scientifico statale del comune;

che la Giunta provinciale con delibera n. 194 del 25 gennaio 1974 ha fatto propria la richiesta;

che il provveditore agli studi di Matera ha dato parere favorevole trasmettendo gli atti per gli ulteriori adempimenti al competente Ministero della pubblica istruzione —

se la richiesta è stata esaminata oppure è in corso di istruttoria.

Per sapere inoltre se non ritiene che la istanza unanimemente avanzata da genitori, alunni e docenti merita una positiva valutazione. (4-13481)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia vero che è stato pubblicato il seguente ordine del giorno:

«L'assemblea degli assegnatari degli 87 alloggi di via Buoizzi, riunita in data 3 aprile 1975 presso la Camera del lavoro per discutere e proporre soluzioni in ordine alla grave situazione creata a causa del mancato finanziamento della legge n. 291;

considerato che a quaranta giorni di distanza, nonostante i diversi interventi operati dai rappresentanti dell'IACP, delle organizzazioni sindacali, dei partiti e dei rappresentanti degli assegnatari, alcun passo avanti non è stato fatto per risolvere la grave situazione;

rilevato che nel frattempo alcune ditte appaltatrici hanno interrotto i lavori di costruzione, dilazionando ulteriormente la data della consegna degli alloggi;

che alla definizione dei costi e degli oneri si è potuto pervenire solo grazie all'attività del comitato degli assegnatari;

che i tempi di consegna non sono ancora stati definiti da parte dell'IACP;

che l'operazione di prefinanziamento e di finanziamento subordinato non è stata ancora avviata;

che deve essere ancora preso un fattivo contatto con l'ente regione in ordine ad un eventuale contributo a carico del bilancio regionale;

che è giunto il momento di proporre nuove forme di lotta;

constatato infine che l'interessamento proveniente da diverse parti, sia politiche sia di stampa, non è andato al di là della semplice denuncia provocando anzi, con una strumentalizzazione più o meno intenzionale, intralci alla più rapida soluzione del problema;

propone: 1) di impegnare, mentre si dà atto dall'impegno finora dimostrato, le organizzazioni sindacali a più incisive forme di lotta che coinvolgano tutti i lavoratori piacentini;

2) di impegnare ulteriormente i partiti politici a sostenere con opportune iniziative la causa degli assegnatari, in senso concreto;

3) di chiedere all'IACP un esplicito impegno scritto a consegnare gli alloggi già

pronti nei termini previsti (e cioè all'11 maggio);

4) di rendere di pubblico dominio l'intera vicenda mediante affissioni di manifesti murali;

5) di recarsi in massa alla Cassa di risparmio di Bologna per sollecitare la stipula del contratto di « condizionato » e la conseguente erogazione dei fondi;

6) di avere un incontro con il presidente della regione Emilia-Romagna perché assicuri un concreto contributo a carico del bilancio regionale;

7) di dare mandato al comitato perché il presente ordine del giorno venga adeguatamente diffuso ».

Per sapere se sia quello approvato a Piacenza, il 3 aprile 1975, dall'assemblea predetta, che cosa si intenda fare in proposito e quali indagini e ispezioni giudiziarie e amministrative siano state fatte o sono in corso sul gravissimo fatto. (4-13482)

BALLARIN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere messo a conoscenza, con la massima sollecitudine possibile, dei dati relativi al riconoscimento della qualifica di pescatore di mestiere in base alla legge n. 250 del 1958, suddivisi per compartimenti marittimi (pescatori marittimi) e per provincia (pescatori in acque interne) alla data del 31 dicembre 1974. (4-13483)

BALLARIN. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per essere messo a conoscenza, con la massima sollecitudine possibile, dei dati, compartimento marittimo per compartimento marittimo, relativi all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e più precisamente:

a) numero delle navi atte alla pesca oltre gli stretti od oceanica;

b) numero delle navi atte alla pesca mediterranea o d'altura;

c) numero delle navi atte alla pesca costiera ravvicinata;

d) numero delle navi atte alla pesca costiera locale;

e) numero dei pescatori professionali iscritti nei registri (articolo 32);

f) numero delle imprese di pesca iscritte nei registri (articolo 63). (4-13484)

TASSI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se sia concepibile con il minimo del senso comune

e con le stesse norme richiamate (articoli 19 e 24 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, e circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 001/SPC del 20 settembre 1971) la decisione del consiglio di istituto dell'ITI di Reggio Emilia che ha sospeso il giovane Rossanesi Marcello reo di aver cercato di entrare a scuola quando elementi estranei alla stessa cercavano e riuscivano ad impedirglielo, accusandolo di essere « fascista ».

Per sapere come mai la « sospensione » ancorché illegittima non debba comunque ritenersi, tra l'altro, di fatto già scontata per il fatto che il giovane prima per la violenza dei predetti facinorosi poi per « caldo consiglio » del preside ha già perso oltre dieci giorni di scuola, in questo anno che per lui è di vigilia dell'esame di licenza.

Per sapere che cosa intendano fare i ministri interessati per riportare l'ordine e la agibilità per tutti nonché il pratico esercizio del diritto allo studio sancito dalla Costituzione a favore dei cittadini.

Per sapere, infine, come mai sanzioni disciplinari siano state irrogate al Rossanesi che subì violenze tra l'altro al di fuori della scuola, e quando mai il predetto abbia denigrato Resistenza, partigiani e consimili valori. (4-13485)

TASSI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere cosa osti per definire la pensione del dottor Accordino Antonino nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) l'8 novembre 1928 residente in Piacenza via Emmanueli 34, in pensione dal 30 giugno 1973 il quale prestava servizio in qualità di cancelliere capo presso la pretura di Codogno.

Egli percepisce la pensione provvisoria dalla direzione provinciale del tesoro di Milano, ma detta direzione, più volte sollecitata, non ha ancora liquidato neppure l'assegno perequativo. (4-13486)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere che cosa intendano fare per far sì che finalmente gli enti locali rispettino gli obblighi solennemente assunti per gli adeguamenti salariali e di stipendio a favore dei loro dipendenti, completamente trascurati, nelle loro giuste rivendicazioni, dai sindacati della « triplete ».

In particolare per sapere che cosa intendono fare per i dipendenti del comune di Piacenza che non ottempera, come già altrimenti denunciato, agli obblighi suoi in relazione allo stesso contratto di lavoro della categoria, in cui con la colpevole connivenza della « triplice » sono già stati abbondantemente e gravemente coartati i diritti dei dipendenti stessi, circa la decorrenza dei miglioramenti economici già fissata al 1° luglio 1973, poi inspiegabilmente « slittata » al 1° gennaio 1975.

Ciò vale per gli stipendi e i salari come per la indennità anche di contingenza e le aggiunte di famiglia, come per la peggiorata assistenza per malattie.

Per sapere cosa intendano fare per la specificazione di trattamento da dipendenti di quel comune hanno nei confronti pari grado delle aziende municipalizzate (ANMU) o consorziate (ACAP) del comune stesso sul cui bilancio gravano peraltro con il pesantissimo loro deficit.

Per sapere se sia accettabile che un applicato di carriera esecutiva dipendente del comune percepisca mensilmente circa lire 60.000 in meno rispetto a un dipendente della citata ANMU e ben lire 100.000 in meno rispetto a un dipendente dell'ACAP. (4-13487)

TASSI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della difesa.* — Per sapere che cosa osti all'accoglimento della domanda di Pozzoli Pierina residente a Piacenza, Via Cavour 36, titolare di pensione di reversibilità del fratello Pozzoli Ubaldo — nato a Lamosse di Mortizza (Piacenza) già dipendente presso l'arsenale di quella città, del Ministero della difesa e deceduto il 15 settembre 1964 — volta ad ottenere il cumulo degli anni di lavoro del defunto fratello svolti come sopra, con quelli svolti alle dipendenze del Comune di Piacenza.

Tra l'altro il Pozzoli Ubaldo subì anche uno specioso e discriminatorio, nonché illegittimo licenziamento il 15 ottobre 1945, simulato per « diminuzione di personale » che invece venne immediatamente reintegrato e addirittura aumentato. (4-13488)

BOLDRINI, D'ALESSIO, NAHOUM, LIZZERO, D'AURIA, ANGELINI, BISIGNANI, CERRI, MIGNANI, PELLIZZARI, TESI E VENEGONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se nel quadro generale dei compiti della NATO, tenendo presente il processo distensivo, le nuove valutazioni politiche e

militari sul centro-Europa così diverse dal passato per la situazione che si è venuta creando, per cui alcuni paesi atlantici stanno rivedendo la loro politica militare (come l'Inghilterra, l'Olanda, la Grecia), proprio in rapporto alle scelte fatte in passato nel contesto della NATO, ed infine tenendo conto dei piani di ristrutturazione per le forze armate più volte enunciati, non ritenga opportuno provvedere alla revisione dei vari raggruppamenti delle forze armate assegnati alla NATO.

Per quanto è dato sapere, tutte le forze operative dell'esercito sono assegnate alla NATO, tranne 4 o alcune brigate di fanteria; così è stato stabilito da tempo per l'aeronautica, esclusi un gruppo di *G. 91 R* e i 3 gruppi di aerei da trasporto. Non si conoscono quali navi della squadra navale siano assegnate o precettate alla NATO, anche se il quartier generale delle forze alleate del sud Europa (con sede a Bagnoli) ha più volte genericamente precisato che « tutte le forze strategiche sono state assegnate a questo comando », il che lascia supporre una completa integrazione NATO della marina.

Gli interroganti ritengono che nel contesto delle esigenze nazionali una revisione attenta e puntuale degli impegni assunti in passato per l'integrazione militare sia più rispondente agli interessi del paese. (4-13489)

BOLDRINI, D'ALESSIO E NAHOUM. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è al corrente che tra non molto verrà esaminato negli Stati Uniti, insieme con le Repubblica federale tedesca, la nuova versione del carro armato *Leopard*, detto *Leopard II*, che nel 1976 verrà valutato rispetto ai carri armati americani in dotazione. Se tale carro verrà realizzato, si procederà alla sua costruzione anche negli Stati Uniti, anche su licenza.

Se non ritenga, di fronte a questa continua e rapida evoluzione del carro armato *Leopard* che dovrebbe costituire nella sua versione attuale la linea carri del nostro esercito fra qualche anno, di procedere ad un attento esame per seguire i nuovi processi in corso e prendere eventualmente le misure necessarie.

Negli anni 70 era stato assicurato che il *Leopard* stava veramente diventando il carro dei paesi europei NATO perché in servizio nella Repubblica federale tedesca e da Belgio, Olanda, Norvegia, Danimarca vi erano stati notevoli ordinativi.

Dati i continui cambiamenti nella scelta degli armamenti che stanno facendo altri pae-

si della NATO, gli interroganti desiderano sapere se per altri paesi il carro armato *Leopard* resta il carro-tipo NATO oppure si stanno profilando a breve scadenza altre soluzioni. (4-13490)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere che cosa intendono fare contro le sedicenti mostre fotografiche « antifasciste » in cui si assiste alla messa alla gogna e al coprire di ingiurie scurrili e immonde cittadini italiani che siano stati fotografati a un comizio o a una manifestazione del MSI-destra nazionale o comunque anticomunista.

A Piacenza in particolare a periodi alterni e ricorrenti appaiono ai vari festival dell'Unità, sui muri delle case ma anche sotto il palazzo del Gotico (suolo pubblico senza che sia mai chiesta né data autorizzazione né pagato il relativo plateatico) o addirittura nei giardini pubblici o davanti alle scuole. (4-13491)

TASSI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano prendere per consentire alla Immobiliare Roncole società accomandita semplice di Gardani Mario e compagni corrente in Viadana (Mantova) ed esercente attività esclusivamente agricola di fruire del beneficio del regime IVA forfettizzato anche per l'anno 1973, e conseguente rimborso per l'eccedenza, nonostante la negazione opposta dell'Ufficio locale IVA competente. (4-13492)

TASSI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere che cosa si intenda fare per liquidare definitivamente la pensione di guerra n. di posizione 9034663 di Venerdi Giuseppe nato a Bardi il 26 marzo 1912 residente a Bardi, il quale ricorse ritualmente contro decreto del Ministero del tesoro numero 2548158/Z del 10 luglio 1974 notificato il 4 dicembre 1974. (4-13493)

DI PUCCIO, RAFFAELLI, TANI, NICCOLAI CESARINO, NICCOLI, CIACCI E TESI. — *Ai Ministri della difesa, degli affari esteri e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere:

i motivi per cui è stata negata l'autorizzazione all'atterraggio e alla partenza dall'aeroporto Galileo Galilei di Pisa ad un aereo della compagnia di bandiera polacca LOT il

quale avrebbe dovuto effettuare un volo *charter* Pisa-Varsavia organizzato dall'Italturist nell'ambito dei « Viaggi dell'amicizia »;

se i Ministri interessati hanno ben presente la gravità del gesto compiuto il quale colpisce, assieme ai cittadini partecipanti alla gita che, a causa del divieto, sono stati costretti a partire da Milano, anche la compagnia aerea LOT.

A parere degli interroganti, questo atto appare tanto più inspiegabile se si tiene conto del precedente costituito dall'autorizzazione, giustamente concessa ad altri aerei di nazionalità sovietica e cecoslovacca, a partire dall'aeroporto di Pisa, ed è in evidente contraddizione con le recenti decisioni che pongono l'aeroporto stesso sotto la giurisdizione della regione Toscana.

Gli interroganti fanno altresì presente che l'assurdo divieto è grave anche sul terreno dello sviluppo del turismo in Toscana la quale, con la penalizzazione del proprio aeroporto, si vede precluse possibili espansioni turistiche e ciò non può che aggravare le già precarie condizioni degli operatori economici, turistici e alberghieri che operano nella regione stessa.

Quali provvedimenti intendano prendere per garantire la fine delle limitazioni nell'uso dell'aeroporto regionale al fine di incrementare il più ampio sviluppo degli scambi, favorendo, così, la ripresa della attività economica e turistica della regione quale presupposto fondamentale per sviluppare il pacifico incontro dei popoli. (4-13494)

BONIFAZI, CIACCI, FAENZI E TANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento esistente fra i pensionati minatori per l'eccessivo ritardo con cui sono inviati loro gli aumenti spettanti in conseguenza degli adeguamenti delle pensioni; e del fatto che ciò è dovuto alla redazione manuale di tutta la documentazione relativa.

Per conoscere quali interventi intenda realizzare presso la direzione generale dell'INPS affinché le pratiche relative ai minatori siano espletate con le gestioni meccanizzate. (4-13495)

TASSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In merito alle mancate assunzioni da parte della SIP (ex TIMO) di Piacenza del seguente personale soggetto attivo della legge n. 482 del 1968: n. 1 invalido per servizio; n. 1 invalido del lavoro;

n. 1 orfano o vedova di guerra, per servizio o del lavoro; n. 1 invalido civile ordinario.

Le carenze anzicennate scaturiscono dal deliberato della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio presieduta dal direttore dell'ufficio e dalla vigente norma votata dal Parlamento allo scopo di favorire il reintegro nella società dei più colpiti fra i suoi cittadini. (4-13496)

CIACCI E BONIFAZI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere, in relazione ai recenti impegni assunti dall'EGAM con la Federazione sindacale unitaria CGIL-CISL-UIL circa la costruzione di uno stabilimento siderurgico nella zona dell'Amiata (Siena), quali sono i tempi di realizzazione del suddetto stabilimento, quali la sua ampiezza, la quantità di manodopera che verrà ad occupare e il tipo di produzione che sarà effettuato dalla nuova fabbrica.

Gli interroganti fanno presente la necessità di una rapida ed esauriente risposta data l'esigenza inderogabile di creare nuovi posti di lavoro nella zona e di offrire agli imprenditori dell'Amiata, della provincia di Siena e anche di altre province della Toscana, la possibilità di predisporre in tempo adeguati programmi di investimento per l'impianto e lo sviluppo di attività collaterali e complementari a quelle che verrà a svolgere il nuovo stabilimento siderurgico che si è impegnato a costruire l'EGAM. (4-13497)

NICCOLAI CESARINO E TANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se non consideri errata l'interpretazione data dall'Opera pia per le case ad uso degli indigenti di Firenze, la quale sta applicando l'aumento del canone di affitto di lire 1.000 mensili per vano, motivando detto aumento con l'esigenza di fronteggiare gli oneri fiscali derivanti dall'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 598 e n. 599 del 1973 i quali prevedono l'imposta statale sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sul reddito da fabbricati;

se non ritenga che la suddetta Opera pia, la quale a norma del proprio statuto non si prefigge fine di lucro, debba ritenersi esente dalle imposizioni fiscali di cui ai citati decreti e, anche nel caso dovesse considerarsi alla stregua di una qualsiasi gestione privata, sia da considerare arbitrario ed illegale l'aumento richiesto in virtù della legge di blocco dei canoni di affitto. (4-13498)

CARADONNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non intenda revocare la smobilitazione in corso della Scuola di fanteria di Cesano in considerazione delle gravissime conseguenze economiche che ne deriverebbero alla popolazione della frazione del comune di Roma e soprattutto a quelle dei comuni di Bracciano ed Anguillara.

(4-13499)

SACCUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che in alcuni comuni della provincia di Roma e principalmente nel comune di Velletri, per far fronte alla carenza di aule scolastiche, sarebbero stati messi a disposizione delle scuole elementari alcuni locali non precisamente adatti all'uso scolastico; si tratta infatti di appartamenti o stanzoni interrati ricavati da veri e propri scantinati carenti di luce ma ricchi di umidità.

Se e quali provvedimenti intenda conseguentemente apportare per sostituire i suddetti locali con altri adeguati alle necessità igieniche e operative delle scuole di Velletri.

(4-13500)

SACCUCCI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, della difesa e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se corrisponda a realtà che nonostante le norme di sicurezza che regolano la costruzione di abitazioni civili nelle vicinanze di stazioni aeroportuali, nei pressi dell'aeroporto di Ciampino sono stati costruiti palazzi e villette in zona non autorizzata;

se siano a conoscenza dello stato di disorganizzazione operativa in cui si trova lo aeroporto di Ciampino segnatamente nello scalo internazionale ove le centinaia di passeggeri soprattutto stranieri che transitano ogni giorno, assistono allo squalido aspetto della aerostazione sporca, dissestata e indecente nei più elementari servizi;

se e quali provvedimenti urgenti vengano presi per sopperire alle suddette deficienze al fine di garantire la efficienza dell'aeroporto di Ciampino sia per gli impianti che per i servizi. (4-13501)

SACCUCCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che nella città di Ostia, ormai abitata da più di centomila persone ove sono più di ventiduemila studenti,

non esistono impianti sportivi sia comunali sia gestiti dal CONI;

se siano a conoscenza che l'unico impianto esistente, la « Stella Polare », in gestione al CONI è stato recentemente chiuso;

se siano a conoscenza che ad Ostia non esistono aree adibite a luoghi ricreativi per i giovani, non esistono biblioteche o altri similari luoghi di cultura;

se siano a conoscenza che l'autorità comunale di Ostia non si è ancora mai interessata a risolvere i suddetti problemi che sono urgenti;

se e quali provvedimenti vengano presi in esame per risolvere e sopperire alle necessità sportive, ricreative e culturali della gioventù di Ostia. (4-13502)

SACCUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, conseguentemente all'indiziatura di reato che l'autorità giudiziaria ha inviato al professor Marinari, preside del liceo Mamiani di Roma, per i ritrovamenti di armi improprie nella scuola, la missione di preside sia ancora compatibile nel suddetto caso;

se non ritenga opportuno procedere alla sospensione del Marinari dall'incarico e dal pubblico insegnamento sino a che gli accertamenti giudiziari in corso contro di lui non avranno avuto un esito definitivo;

se non ritenga opportuno applicare analogo provvedimento nei riguardi della professoressa Marinari preside del liceo Croce già indiziata di reato per altri fatti di violenza avvenuti recentemente nel suo liceo;

se non ritenga opportuno procedere a inchieste sul comportamento dei presidi di scuole e licei ove notoriamente si è proceduto nel recente passato a discriminazioni contro studenti. (4-13503)

SACCUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza che l'ANPI (Associazione nazionale partigiani italiani) ha esteso recentemente un programma che tra gli altri prevede i seguenti punti:

1) inserimento nell'esercito e nell'arma dei carabinieri di giovani « di fiducia » con elevato livello di preparazione politica;

2) corsi di « preparazione ideologica » per gli ufficiali provenienti dalle organizzazioni fiancheggiatrici marxiste e socialiste;

3) controllo della vita privata degli alti ufficiali dell'esercito e dei carabinieri;

4) sostituzione di alte cariche dell'esercito con elementi di assoluta fiducia;

5) inserimento di giovani marxisti nei quadri dirigenti delle associazioni d'arma e nell'UNUCI;

6) collegamenti con l'organizzazione « proletari in divisa » allo scopo di perfezionarne gli intenti;

7) controllo degli ufficiali congedati dalle diverse specialità delle forze armate;

8) creazione di una commissione formata da ex comandanti partigiani per la preparazione dei futuri quadri dell'esercito popolare nei settori di maggior penetrazione popolare cioè nelle regioni: Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.

Se e quali provvedimenti si intendano adottare per la denuncia delle attività dell'ANPI in base alle vigenti leggi per la sicurezza dello Stato.

Se e quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti dei dirigenti e degli organizzatori responsabili degli stessi reati cui sopra e chiaramente legati alla strategia della guerra rivoluzionaria da tempo propugnata dal comunismo internazionale. (4-13504)

RAUTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se a conoscenza dello stato di estremo disagio in cui continuano a versare centinaia e centinaia di lavoratori di Fondi cosiddetti « pendolari » che, ogni giorno, sono costretti a servirsi della direttissima Roma-nord e cioè dei trasporti ferroviari che vengono da Napoli e sono diretti verso la capitale, in ora utile per raggiungere fabbriche, uffici e scuole;

se è a conoscenza del fatto — sul quale, tra tanti altri, anche l'interrogante ebbe l'anno scorso a richiamare l'attenzione, ricevendone una risposta incredibilmente evasiva — che queste centinaia di persone puramente e semplicemente non riescono a trovar posto sui convogli o vi viaggiano in condizioni di estremo disagio e che mettono a repentaglio la loro incolumità fisica;

se almeno è venuto a conoscenza che il 23 aprile 1975 un'ennesima, violentissima manifestazione di esasperata protesta è stata inscenata dagli interessati, con conseguente blocco della ferrovia;

se intende tener presente che ogni mattina, all'alba, sono almeno 400-500 i piccoli e medi coltivatori diretti che hanno necessità di raggiungere i mercati romani per lo smercio della loro produzione, già « abbandonata » da tante omissioni della politica agricola per-

seguita in questi anni, e che quindi si verificano scene di autentico « assalto » ai convogli che arrivano alla stazione di Fondi già stracarichi;

e cosa, in definitiva, intende fare per ovviare a un simile stato di cose, più volte denunciato — come sopra detto — sia dalla stampa sia in sede parlamentare, ma la cui soluzione sembra cozzare contro uno sconcertante disinteresse, che non può non essere definito offensivo nei confronti degli interessati e delle legittime aspettative di una così vasta zona e di una così attiva città, perché non dovrebbe essere poi impossibile reperire alcuni vagoni in più da adibire al servizio nelle ore di punta, ormai ben conosciute da tutti eccetto che dalle autorità cosiddette competenti. (4-13505)

DELFINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritiene compatibile con le celebrazioni del trentesimo anniversario della liberazione la trasmissione televisiva *Stasera G7* andata in onda la sera del 25 aprile 1975 i cui servizi sono apparsi a milioni di telespettatori attoniti e sdegnati gravemente lesivi dei valori della Resistenza, su cui si fonda la Costituzione.

Mentre, infatti, nella mattina e nel pomeriggio su tutte le parti d'Italia gli oratori

celebrando lo storico anniversario avevano definito la resistenza come il fenomeno di maggior partecipazione popolare della nostra storia nazionale e avevano sottolineato il contributo militare determinante della classe operaia nella sconfitta degli occupanti tedeschi, il primo servizio di *Stasera G7* faceva sapere agli italiani che nel 1944 nella Sicilia già liberata decine di migliaia di giovani rifiutarono di adempiere il servizio di leva e preferirono il carcere e il confino al dovere di combattere contro il tedesco invasore.

Il secondo servizio sulla vertenza per i danni di guerra richiesti dalle industrie aeronautiche SIAE-Marchetti e Caproni informava i sempre più sbigottiti telespettatori che nel 1944-45 nel territorio controllato dalla Repubblica sociale italiana la classe operaia lavorò producendo 3 mila aerei per l'esercito tedesco.

Né serviva a ridare serenità ai telespettatori il terzo servizio dedicato alla sconveniente inchiesta della regione Piemonte sulla violenza fascista in quanto tale inchiesta, realizzata usurpando funzioni della Magistratura, ha assurdamente ignorato le imprese criminali delle « brigate rosse » non solo « rosse », ma come avverte *l'Espresso* « rossissime, quasi nere », erano state definite da *Stasera G7* fasciste in precedenti trasmissioni televisive. (4-13506)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se si sia accertato a quali scopi circolano, in particolare sulla sera, nella galleria di piazza Colonna in Roma, "strani individui" che, vistosamente, portano emblemi, anche sotto forma di bracciali del MSI e del PCI e, altrettanto vistosamente, alla cintura oggetti non del tutto in ordine con la legge.

(3-03487) « NICCOLAI GIUSEPPE, DE MICHIELI VITTURI, FRANCHI, TASSI, GALASSO, TREMAGLIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali iniziative abbia assunto o intenda assumere in riferimento alla situazione di grave tensione e al clima di accentuata sfiducia e di frustrazione determinatisi all'interno della Procura milanese, a seguito delle ripetute iniziative del procuratore della Repubblica Micale, dirette ad esercitare in modo chiaramente politico l'istituto dell'assegnazione e della avocazione dei processi.

« Il recentissimo provvedimento assunto nei confronti del sostituto dottor Colato, in una situazione politica e sociale particolarmente drammatica, quale quella che si è avuta a Milano a seguito dei nuovi atti criminali fascisti, rende ancora più palese la insensibilità del dottor Micale di fronte ad avvenimenti che comporterebbero per la loro stessa natura capacità di valutazione e decisione opposte a quelle sinora assunte.

« Poiché il caso specifico del dottor Colato — fermo restando che è fuori discussione il valore professionale e la correttezza giuridica del magistrato chiamato a sostituirlo — si inserisce in una lunga serie di provvedimenti che hanno contribuito ad esasperare l'opinione pubblica milanese perché ritenuti lesivi del modo di sentire antifascista della generalità dei cittadini oltre che della reputazione e della credibilità dei sostituti procuratori, molti dei quali sembrerebbero spinti ad abbandonare l'incarico, gli interroganti chiedono di sapere le ragioni effettive che hanno determinato le tre inchieste predisposte dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura sul comportamento del dottor Micale nell'esercizio

delle sue funzioni, i risultati conseguiti dalle stesse inchieste e se si ritenga di dover promuovere alla luce degli ultimi episodi giudiziari un'azione da parte del Ministero della giustizia tendente a ristabilire un rapporto conforme allo spirito delle leggi e della Costituzione e al necessario prestigio dell'ordine giudiziario milanese, in considerazione anche del fatto che la città di Milano da anni è continuamente e duramente colpita nel suo spirito democratico, per cui ha bisogno di avere soprattutto nella magistratura come in ogni altro organo dello Stato, fiducia e certezza.

(3-03488)

« MOSCA, BALZAMO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se corrisponda a verità che già in data 4 aprile — e cioè ancora otto giorni prima che scoppiassero i disordini che devastarono il carcere giudiziario di Santa Maria Maggiore in Venezia e che per puro caso non causarono una evasione in massa di pericolosi detenuti per reati comuni — il direttore del carcere si era premurato di dirigere una urgente richiesta al Ministero perché una dozzina di detenuti, i quali avevano apertamente minacciato di voler attuare una rivolta, fossero trasferiti; e per conoscere, altresì, se sia vero che il Ministero, lungi dall'intervenire con la dovuta tempestività, non sospese neppure l'invio al carcere di Venezia di altri quattro detenuti che già avevano partecipato alla rivolta, che nello stesso istituto era scoppiata il 7 aprile del 1974.

(3-03489)

« BOLDRIN, REGGIANI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e dell'interno, per sapere se è stata presa visione della serie impressionante di fotografie pubblicate in questi giorni dai quotidiani della sinistra extra parlamentare che ritraggono gruppi di soldati in divisa sfilare col pugno chiuso e col viso coperto da fazzoletti; corteo, come nel caso della sfilata del 19 aprile 1975 a Roma, scortato da forze di polizia;

per conoscere le loro valutazioni in ordine a questi inqualificabili episodi di pubblica violazione del codice militare e di ogni più elementare disciplina;

per sapere in base a quali considerazioni non si è proceduto da parte dei carabinieri

nieri allo scioglimento di questi cortei, uno dei quali — a Milano, il 25 aprile in piazza Duomo — era preceduto da un cartello retto da militari recante lo *slogan* chiaramente invitante alla ribellione "Oggi soldati, domani partigiani" e all'arresto dei partecipanti;

per sapere, inoltre, se ci si rende conto delle gravissime ripercussioni che simili episodi, ove restassero impuniti o tollerati da superiori paurosi o vili, avrebbero non soltanto sulle forze armate ma sul paese intero;

per conoscere, infine, quali provvedimenti disciplinari sono stati adottati nei confronti dei responsabili — siano essi soldati o ufficiali — di questa istrionica buffonata e quali azioni di prevenzione e di repressione sono state poste in essere per evitare che ad opera di una infima minoranza di sciagurati le forze armate della Repubblica, presidio della nostra libertà, diventino covo infetto di eversori, di inetti e di traditori.

(3-03490)

« MAGLIANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per sapere come giudichino la partecipazione di militari in divisa — anche se quei "valorosi" nascondevano il volto — ad un corteo di forze extraparlamentari svoltosi a Milano il 25 aprile 1975, nel quale, fra l'altro, si ostentavano cartelli recanti volgari ingiurie all'indirizzo delle forze armate;

se ritengano che sia questo un modo degno di celebrare la Resistenza, alla quale ha pure eroicamente concorso il Corpo di liberazione dell'esercito italiano;

quali provvedimenti ritengano di adottare affinché simili avvilenti episodi non abbiano mai più a ripetersi.

(3-03491) « MALAGODI, BIGNARDI, GIOMO, BADINI CONFALONIERI, FERIOLI, SERRENTINO, ALESI, ALESSANDRINI, BOZZI, COTTONE, QUILLERI, DE LORENZO, BASLINI, MAZZARINO, CATELLA, ALTISSIMO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere — avendo appreso dai giornali la notizia di una visita nel carcere giudiziario di Rebibbia del deputato Giacomo Mancini per incontrare il

detenuto Fabrizio Panzieri accusato dell'omicidio dello studente greco Mikis Mantekas — se risponde a verità la notizia di cui sopra, e, in caso affermativo, le ragioni che hanno indotto la competente autorità giudiziaria (ufficio istruzione o procura della Repubblica presso il tribunale di Roma) a concedere tale colloquio "speciale" tenuto presente che il deputato Mancini non risulta né difensore del Panzieri né parente dello stesso; dando luogo ad una inconcepibile ed inammissibile violazione delle norme e delle cautele processuali nella delicata fase istruttoria nella quale si trova il Panzieri (imputato di concorso in omicidio nei confronti dello studente Mikis Mantekas), nonché alla apparenza di un condizionamento politico della indipendenza della magistratura inquirente. Infine, quali provvedimenti si intendano prendere nei confronti di chi ha così imprudentemente violato, norme giuridiche e norme morali.

(3-03492)

« MARCHIO, VALENSISE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere gli esatti termini disciplinari e giuridici entro i quali è stato instaurato il procedimento nei confronti del magistrato di Roma dottor Vitalone.

« In particolare si chiede di conoscere se il Governo ritenga compatibile con l'esercizio dell'attività giudiziaria la dichiarazione rilasciata dallo stesso magistrato a tutta la stampa a mezzo della quale si formano gravi giudizi storici e politici nei confronti dell'attuale realtà del nostro paese.

(3-03493)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle poste e telecomunicazioni, per conoscere sulla base di quali criteri di obiettività storica e di serietà politica la televisione italiana continui a scodellare ai telespettatori italiani dalle prime ore dell'alba fino alle ultime ore della notte notizie paradossalmente enfatiche riguardanti le ormai monotone celebrazioni sulla resistenza del 1943-45.

« Se si ritenga il popolo italiano ormai stanco ed annoiato di sentir propinare sempre le stesse cose con una insistenza quasi patologica si da determinare nell'animo dei tele-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1975

spettatori una facile ed istintiva reazione controproducente per le stesse finalità che i cosiddetti nuovi educatori e pedagoghi di regime ritengono raggiungere.

(3-03494)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della difesa e delle poste e telecomunicazioni, per conoscere i motivi tecnici e politici per i quali non sia stato dato risalto alcuno attraverso la televisione italiana alla manifestazione nazionale degli invalidi di guerra che si è tenuta qualche giorno fa in Lecce con la presenza, in verità molto dimessa e modesta, della rappresentanza del Governo.

« Se ritengano che la diffusione radiotelevisiva di una manifestazione del genere per i telespettatori italiani abbia perlomeno la stessa importanza e la stessa suggestione che possono vantare le migliaia di manifestazioni antifasciste e resistenziali che quotidianamente vengono propinate agli spettatori italiani.

(3-03495)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se corrispondano al vero le notizie ampiamente diffuse nella pubblica opinione di Brindisi secondo le quali, nonostante la obbligatorietà del mandato di cattura, non si sarebbe proceduto al materiale arresto di giovani della estrema sinistra extraparlamentare resisi colpevoli di gravissimi reati (sequestro di persona ed altro), per avere il questore di Brindisi sconsigliato la emissione degli ordini di cattura col pretesto di non essere nelle condizioni di fronteggiare una eventuale reazione dei partiti e dei gruppi di sinistra.

« L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti di un questore il quale ritiene legittimo l'intervento nei confronti della autonomia del potere giudiziario.

(3-03496)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se corrispondano al vero le notizie ampiamente diffuse dalla stampa nazionale secondo le quali la città di Brindisi costituirebbe una delle principali basi interna-

zionali per il commercio e lo spaccio della droga.

« In particolare si chiede di conoscere se siffatta situazione gravemente delittuosa sia perfettamente nota alla magistratura locale ed i motivi per i quali non si intervenga per reprimere così gravi delitti.

(3-03497)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se è a conoscenza della esasperante situazione conseguente alla mancanza, presso tutte le sedi di distribuzione, dei moduli per la denuncia dei redditi; situazione ancora più grave nelle zone agricole, nelle quali quasi tutti i coltivatori, singolarmente ed associati, non hanno la minima disponibilità di moduli;

per conoscere quali misure intende adottare al riguardo e per sapere se non ritenga opportuno informare delle stesse l'opinione pubblica mediante stampa e RAI-TV al fine di tranquillizzare tutti gli ambienti interessati, dai singoli alle loro organizzazioni di categoria.

(3-03498)

« MARIANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere — in relazione al decesso del giovane studente Sergio Ramelli, in seguito alla aggressione subita da elementi di estrema sinistra e dopo 47 giorni di agonia — quali accertamenti sono stati fatti per individuare i responsabili materiali e i mandanti e quali provvedimenti si intendano prendere onde prevenire altri simili episodi di delinquenza politica che purtroppo a Milano si sono ripetuti con frequenza negli ultimi giorni.

« Gli interroganti chiedono altresì di conoscere se per i funerali del giovane Ramelli saranno presenti i rappresentanti del Governo e degli enti locali così come è avvenuto per i funerali del giovane Varalli.

(3-03499) « DE MARZIO, SERVELLO, BOLLATI, PETRONIO, TREMAGLIA, BORROMEO D'ADDA, VALENSISE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia per conoscere se risulti loro:

1) che, iniziatosi a Salerno lo svolgimento del processo in grado di appello a carico dell'omicida Giovanni Marini, il PCI ed il PSI abbiano affisso manifesti di sostanziale

difesa dell'imputato e di condanna per il MSI-DN, al quale, tuttavia, apparteneva il ventenne Carlo Falvella brutalmente assassinato;

2) che, durante tutto lo svolgimento del processo, extraparlamentari di sinistra hanno, in parte, occupato l'aula giudiziaria ostentando atteggiamenti incompatibili con l'austerità di una corte di giustizia ed in parte hanno stazionato sotto le finestre del palazzo di giustizia, scandendo continuamente *slogans* in favore dell'omicida, del quale chiedevano a gran voce la liberazione, al fine di influenzare i giudici popolari, intensificando la loro azione di intimidazione durante il tempo in cui i giudici della corte di assise di appello sono stati riuniti in camera di consiglio;

3) che quotidianamente gli stessi extraparlamentari affiggevano manifesti di insulti e di minacce verso la magistratura ed in particolare contro il sostituto procuratore generale di udienza;

4) che, durante il processo, gli stessi extraparlamentari hanno tenuto un pseudo-dibattito al quale sono intervenuti magistrati in servizio e difensori del Marini in un'aula dell'Istituto universitario di magistero gentilmente concessa; altro dibattito nel salone della Casa del combattente, egualmente gentilmente concesso; uno spettacolo nel cinema-teatro Augusteo, pure gentilmente concesso dal Comune, sempre in difesa del Marini;

5) che nella mattinata del 25 aprile:

a) sono state lanciate tre bottiglie *molotov* contro la sede della sezione Folgore del MSI-DN;

b) un folto gruppo di elementi di sinistra, in numero di circa cinquecento, staccatosi dal corteo che attraversava corso Garibaldi, si portava in corso Vittorio Emanuele ed in via Diaz per assaltare le sedi della federazione del MSI-DN e del Fronte della Gioventù, assalto respinto dai giovani del MSI-DN e non dalla polizia quasi del tutto assente, e ciò nonostante il preventivo intervento dell'interrogante, che aveva richiesto la protezione delle sedi;

c) che fra gli assalitori si distinguevano, anche per l'effettuato lancio di pietre, un avvocato iscritto al PCI, un altro avvocato iscritto al PSI, due consiglieri comunali in carica del PSI, un esponente del Consiglio regionale appartenente al PSI;

d) dagli stessi elementi che avevano tentato l'assalto alle sedi del MSI-DN è stata occupata ed incendiata la sede dell'UMI dalla quale sono stati pure asportati documenti e schedario;

e) che tutto quanto sopra si è verificato per assoluta carenza, ed in taluni casi tolleranza, degli organi di polizia, ovviamente condizionati dalle disposizioni superiori, i quali non hanno né disperso né, a quanto risulta, fermato, nemmeno per radunata sediziosa, alcuno degli assalitori.

« Tutto ciò premesso, l'interrogante, evidenziato il clima di intimidazione nel quale si è svolto il processo a carico del Marini; gli ingiustificati atti di violenza impunemente compiuti da appartenenti alla sinistra parlamentare ed extraparlamentare; la carenza della polizia, anche per la indisponibilità di forze sufficienti essendo stati fatti rientrare il precedente giorno 24 i rinforzi che erano stati ottenuti, chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare a carico di chi materialmente o moralmente è responsabile dei fatti denunciati.

(3-03500)

« PALUMBO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere se sono a conoscenza della grave decisione della società Fratelli Bianchi di Subbiano (Arezzo) che ha attuato, senza neppure preavvisare le rappresentanze sindacali, la chiusura dell'azienda fino all'11 maggio 1975, minacciando per tale data di procedere al licenziamento di 250 dipendenti degli attuali 380 lavoratori occupati con la possibilità di lavoro per i restanti, fino al 31 dicembre 1975;

se non considerano questo piano di smobilizzazione della società Fratelli Bianchi tanto più grave dal momento che fa seguito alla cessazione dell'attività dell'altra fabbrica di abbigliamento insediata a Chiusi (Siena) e viene a colpire una delle zone più depresse della provincia, mentre la stessa società avrebbe proceduto a investire nel settore commerciale e si sarebbe garantita la continuità della produzione affidandola, a contratto, ad altre ditte;

per conoscere, tenuto conto delle stesse ripetute dichiarazioni del Governo di voler perseguire quale obiettivo prioritario la difesa dell'occupazione, quali iniziative e provvedimenti urgenti intendono adottare per contribuire ad assicurare la continuità del posto di lavoro ai 380 dipendenti della ditta Fratelli Bianchi di Subbiano e impedire così che si porti un nuovo duro colpo alla già precaria economia del Casentino.

(3-03501) « TANI, BONIFAZI, CIACCI, FAENZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della difesa e di grazia e giustizia, per sapere se intendano riparare alla vergogna che vede un alto ufficiale dell'esercito italiano, il generale Ricci, languire in carcere da oltre cinque mesi, insieme a delinquenti comuni, senza che lo stesso sia stato mai interrogato dai molti giudici che si contendono oggi in Italia piste nere e fotografie sui giornali;

per sapere se, per caso, agli alti ufficiali dell'esercito, non vengano garantiti i diritti riconosciuti ai delinquenti comuni. Di conseguenza se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di avvalersi della facoltà di legge per promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati che, omettendo per ben 5 mesi di compiere atti di ufficio, si rendono passibili di sanzioni penali oltre che disciplinari.

(3-03502) « NICCOLAI GIUSEPPE, DE MICHELI VITTURI, FRANCHI, BAGHINO, GALASSO, TASSI, TREMAGLIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere, in relazione all'ultima impresa in ordine di tempo dei *pistoleros* del collettivo di via dei Volsci che hanno assaltato con un numeroso *commando* la sezione del MSI-destra nazionale del Flaminio, se le autorità di pubblica sicurezza abbiano individuato gli appartenenti a detto reparto terroristico.

« L'interrogante chiede se il Ministro non ritenga opportuno riferire al Parlamento circa la criminosa attività della organizzazione terroristica suddetta anche in relazione alle precedenti interrogazioni del 4 febbraio (numero 3-03112) e 4 marzo (n. 3-03267) e finalmente diradare i gravi sospetti di connivenza e protezione ad alto livello politico che dette organizzazioni sembrano rendere impunte.

(3-03503) « CARADONNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e dell'interno, per conoscere se le autorità competenti abbiano individuato e perseguito i militari in divisa che hanno aperto i cortei delle milizie extraparlamentari a Milano e a Roma nel corso dei recenti disordini.

« In particolare l'interrogante chiede i motivi per cui l'Arma dei carabinieri non sia preventivamente intervenuta nella sua specifica competenza di polizia militare ad evi-

tare manifestazioni che in Italia e all'estero danno la convinzione del crollo della disciplina nelle forze armate.

« L'interrogante fa presente che a Roma il 19 aprile 1975 un centinaio di militari in divisa ha aperto il corteo di " Lotta Continua " seguito da circa mille " sprangatori d'assalto " inquadrati militarmente e dotati di casco, eschimo da scherma col bastone e spranghe di ferro esibite in forma minacciosa.

« L'interrogante chiede, inoltre, quale autorità di Governo abbia autorizzato detto corteo ed il concentramento in Roma degli sprangatori con vari treni speciali scortati dalla polizia ferroviaria.

(3-03504)

« CARADONNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere quali iniziative siano state assunte a carico dei soldati che hanno partecipato mascherati nei giorni scorsi alle sfilate con i gruppi comunisti di " Lotta continua " e del Movimento studentesco;

per sapere se anche in questa grave circostanza il prefetto abbia ommesso di promuovere gli interventi previsti dalla legge, e ciò in relazione ad altre pesanti responsabilità del medesimo prefetto per una serie di atti di violenza e di disordini verificatisi negli ultimi mesi in un clima di artificiosa ed ovattata serenità della massima autorità dell'ordine pubblico cittadino;

per sapere infine come il Governo intenda stroncare alla radice l'attacco insidioso alle forze armate che le organizzazioni di sinistra portano indisturbate nei reparti e presso i singoli militari e per sapere, infine, se la domanda " torna Franceschiello ? " del fondo odierno (29 aprile 1975) di un autorevole giornale, pur nel suo grottesco riferimento, non possa progressivamente trovare una triste riprova nella realtà.

(3-03505)

« SERVELLO, BOLLATI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali, per sapere, premesso che non si ha tuttora ricevuto risposta ad una precedente interrogazione sullo stesso argomento, come intendano affrontare la salvaguardia del litorale pisano nelle zone comprese tra Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone poiché dette zone sono oggetto di una

prevista, vastissima operazione edilizia che costituirebbe un gravissimo elemento di perturbazione dell'ambiente naturalistico e paesaggistico spezzando la continuità geo-ecologica del parco Migliarino-San Rossore e se non intendano adottare urgenti misure di protezione di concerto, se del caso, con la regione Toscana.

(3-03506) « MALAGODI, GIOMO, QUILLERI ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che da sopralluoghi effettuati da tecnici dell'ENEL nel territorio di Tarquinia la popolazione e l'amministrazione locale hanno appreso che detto ente intende installare in località Pian di Spille una centrale termonucleare;

che la notizia ha determinato viva costernazione nella popolazione locale ed in quanti considerano di estremo interesse per la nazione intera e l'umanità la tutela dell'instimabile patrimonio archeologico e paesaggistico della zona —:

se il Ministro non ritenga opportuno disporre perché l'ENEL abbia a scegliere altra località per l'installazione di detta centrale.

« Gli interpellanti fanno inoltre presente:

1) che il comune di Tarquinia ha già sopportato per la comunità nazionale notevoli sacrifici con l'occupazione di gran parte del suo territorio per un centro chimico militare, un deposito militare di munizioni, un aeroporto di fortuna e un poligono militare di tiro e quindi vedrebbe compromesso definitivamente ogni possibile sviluppo della sua economia naturalmente agricola e turistica, con l'occupazione dei terreni e le zone di rispetto necessari alla centrale termonucleare;

2) che il Governo aveva già istituito nel comune di Tarquinia un parco archeologico di dodicimila ettari;

3) che l'inquinamento marino della fascia costiera della zona è già notevole, per l'esistenza nella vicina Civitavecchia di ben quattro centrali termoelettriche.

(2-00634) « ALMIRANTE, CARADONNA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere — in rela-

zione alla grave decisione adottata dal Ministero dell'interno con i due comunicati chiaramente volti a intralciare il regolare svolgimento della raccolta delle firme per il *referendum* abrogativo, indetto dal partito radicale, degli articoli 546 e seguenti del codice penale — il motivo alla base di questa grave, indebita restrizione dell'esercizio effettivo del diritto garantito dall'articolo 75 della Costituzione e che rappresenta una palese forzatura del testo di legge 25 maggio 1970, n. 352, e per sapere se ritengano indispensabile e urgente revocare, o comunque modificare opportunamente, le disposizioni illegittimamente impartite e quindi assicurare l'osservanza della Costituzione e la giusta applicazione delle leggi vigenti a garanzia dei diritti politici dei cittadini.

(2-00635) « DI VAGNO, CALDORO, FROIO, TOCCO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della difesa, per sapere se sono a conoscenza che nei giorni scorsi gruppi di militari hanno partecipato a Roma ed a Milano a cortei di parte.

« A Roma: 19 aprile 1975, nel corso di un corteo della sinistra parlamentare, soldati in uniforme hanno sfilato scandendo *slogans*, levando in alto il pugno chiuso e con il viso bendato alla stessa guisa dei partecipanti alle azioni di guerriglia cittadina.

« A Milano: il 25 aprile 1975, altri militari hanno sfilato assieme ai "gruppuscoli di sinistra" sempre col viso coperto, e col pugno chiuso in alto, reggendo un cartello con la scritta "Oggi soldati, domani partigiani".

« E inoltre noto che gruppi di militari continuano a partecipare a riunioni interne e pubbliche indette dalle formazioni extra-parlamentari di sinistra.

« Gli interpellanti chiedono se tutto ciò è compatibile con la posizione di militari al servizio dello Stato, o, ancor più precisamente, al servizio della patria; se i militari partecipanti sono stati avvertiti circa le incompatibilità alle quali sono andati incontro e se sono stati loro indicati i doveri ai quali devono attenersi nella loro qualità di militari; da chi è stata ordinata la scorta di carabinieri e di polizia ai citati cortei e perché mai detta scorta non ha sciolto le manifestazioni chiaramente sediziose; infine, se sono stati presi provvedimenti in merito e quali; e per ultimo se lo schieramento governativo

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1975

è unanime nel riconoscere le gravissime conseguenze che possono verificarsi tra le forze armate e tra la stessa popolazione, con episodi simili a quelli menzionati.

(2-00636) « BAGHINO, NICCOLAI GIUSEPPE ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere quali provvedimenti intenda prendere, a difesa del decoro e del prestigio delle forze armate, contro mandanti e esecutori della sciagurata inizia-

tiva di far sfilare nei cortei politici militari in divisa, con il viso coperto, scandenti motti contro lo Stato e le sue istituzioni.

« Per sapere i motivi per cui si sono tollerate da anni situazioni del genere e se ciò sia dovuto al fatto che tali manifestazioni venivano, e vengono, protette da un partito al Governo.

(2-00637) « DE MARZIO, NICCOLAI GIUSEPPE ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO